

XI

Rinnovazione della citazione

Se il convenuto non si è costituito e a un controllo dell'atto di citazione da parte del giudice (controllo che dovrebbe avvenire al momento della declaratoria della contumacia del convenuto , ma che di per sé può avvenire in tutto il corso del processo) risulta un vizio della citazione (melius , uno dei vizi indicati nell'art. 164), il giudice ordina all'attore di rinnovarla (in un termine perentorio). Se invece il convenuto si è costituito , la sua costituzione sana i vizi dell'atto (in limiti diversi a seconda del tipo di vizio , vedi melius art. 164) ; però , nel caso il vizio attenga a “ l'inosservanza di termini a comparire o alla mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7 dell'art. 163 , il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini” e, nel caso il vizio derivi dal fatto che “ è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3 dell'articolo 163 o manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dello stesso articolo”, ordina all'attore di integrare la citazione (sempre in un termine perentorio) – e tale integrazione per prassi (se non per la stretta lettera del codice) va fatta con “memoria”.

La “ rinnovazione” si attua così : I) si redige l'atto (vedi formula A) nel numero di copie necessarie per la notifica (numero che può essere inferiore a quello delle parti in causa , se la rinnovazione va fatta per solo uno dei convenuti , essendosi ad esempio gli altri regolarmente costituiti) ; II) si notifica l'atto di rinnovazione ; III) si deposita l'originale dell'atto inserendolo nel proprio fascicolo di parte (c'è un termine per tale deposito ? l'interpretazione preferibile lo nega, e infatti il convenuto, avendo copia dell'atto di rinnovazione e potendo trovare in cancelleria gli altri documenti di cui all'art.165, come conseguenza della precedente costituzione dell'atto, ha anche tutti gli elementi per giudicare sulla fondatezza della domanda - l'importante è che il giudice all'udienza sia posto in grado di controllare la regolarità della rinnovazione della citazione).

Per quel che riguarda la “ memoria integratrice” , si può , nel redigerla seguire la falsariga della formula A (mutatis mutandis) ; per il suo deposito non ci dovrebbero essere problemi : si farà nel termine e con le modalità (deposito in cancelleria, deposito all'udienza...) indicate dal giudice.

E' dubbio se l'atto di rinnovazione e la memoria integratrice debbano o solo possano depositarsi telematicamente.

Atto di rinnovazione della citazione

Tribunale di Genova

Atto di citazione in rinnovazione (art.164 C.P.C.)

Luigi Bianchi in persona dell'avvocato Cicero Primo, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione già in precedenza notificato

Premesso

Che l'esponente con atto di citazione notificato il 6 maggio 2003 evocava davanti al Tribunale di Genova , Michele Rossi;

- che la causa veniva iscritta al n. 657438/2006 Trib Genova ed era assegnata al Dott. Pinco Pallino ;

- che il Tribunale rilevava la nullità del prefato atto di citazione per il motivo che

“ non essendo indicate le mensilità dei canoni non pagati, ne risultava assolutamente incerto il requisito di cui al n. 3 dell'art. 163” ;

- che di conseguenza il Tribunale, facendo applicazione dell'articolo 164 comma 5 C.P.C. , dava termine all'esponente per rinnovare la citazione fino al 6 giugno 2006, fissando la nuova udienza per il 15 settembre 2006 h. 9 ;

- tutto ciò premesso , l'esponente rinnova la citazione nella forma emendata e corretta in conformità dell'ordinanza del tribunale , così come segue :

Tribunale di Genova

Luigi Bianchi c.f.....res. via Roma 3 del Comune di Genova e in tale Comune elett.te domiciliato in via San Gerolamo di Quarto 11 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto precedentemente notificato e i cui: c.f., fax e pec sono debitamente indicati nelle ultime righe del presente atto

Premesso

- che nel corso del 2003 l'esponente Luigi Bianchi....(ripetere l'atto di citazione dichiarato nullo con le modifiche , naturalmente anche nella data dell'udienza, imposte dall'ordinanza del tribunale. Può essere opportuno anche nel punto della vera e propria vocatio in ius indicare il nominativo del giudice ,cioè : non “giudice designato ai sensi ecc.”, ma “dott. Pinco Pallino della sez. II del Trib.”Dopo aver ricopiato, mutatis mutandis, l'atto precedente fino alla data e alla firma escluse , continuare come segue).

Sottoscrive l'atto di citazione come sopra riformulato , nella sua qualità procuratoria l'Avv. Cicero Primo che è titolare dei seguenti c.f., fax, pec (come indicata al suo ordine): c.f.....; fax.....; pec.....

Genova 15 giugno 2006

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

- “ La rinnovazione di un atto di citazione nullo in quanto finalizzata alla sanatoria sia pure con efficacia ex nunc dello stesso rapporto processuale non postula un nuovo mandato , non estendendosi al mandato già rilasciato , in quanto atto autonomo , l’invalidazione della citazione cui accede” – Cass. civ. Sez. II , 13 gennaio 1993 , n. 278 , La Pario S.r.l. .
- “ In ipotesi di rinnovazione, il rapporto processuale si costituisce validamente e non occorre rinnovare né la costituzione in giudizio né l’iscrizione a ruolo” – Cass. civ. Sez. II , 26 maggio 1978 , n. 2670.
- “ Nel caso di citazione rinnovata ai sensi dell’art.291 c.p.c. è nullo il giudizio che ne segue in contumacia del convenuto , se , mancando il richiamo della citazione originaria , egli abbia ignorato la pendenza del giudizio” – Cass. 10 gennaio 1957 n. 38.
- Per quel che riguarda la ripetizione dell'atto di citazione, é evidente che la cosa più semplice sarà operare le necessarie correzioni sul relativo file (che quasi sicuramente sarà ancora in nostro possesso) e poi, con un “copia e incolla” inserire l'atto di citazione in quello di riassunzione. Comunque sia, tenere presente che non sarebbe ammissibile , scansionare (vedi vocabolario) l'atto (primitivo) di citazione e poi inserirere con un copia e incolla il risultato della scansione. Vedi “avvertenza “ sub XIII.

XII
Comparsa di risposta

Tribunale civile di Roma

*Comparsa di costituzione e risposta , con domanda riconvenzionale e chiamata in
causa di terzo
nella causa r.g. 31/06 – Dott. Giaca – ud. 30.05.06*

*per Mario Rossi, c.f. ROSMAR33G036M , res. in via Capo Santa Chiara 21 di
Genova e in Genova elettivamente domiciliato in Via San Gerolamo 11 presso e nello
studio dell'avvocato Caio Cicero che lo rappresenta ed assiste in forza di mandato a
margine del presente atto(e i cui: c.f. ,fax, pec sono indicati nelle ultime righe della
presente)*

- convenuto con avv. Caio Cicero

contro

Bianchi Alfredo

- attore con avv. Plinio Servilio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Per Rossi Mario si costituisce l'avvocato Cicero per resistere e domandare
riconvenzionalmente come segue.*

L'iniziativa avversaria –

*Con atto di citazione notificato il 16 agosto 2005 Alfredo Bianchi ha convenuto
in giudizio l'esponente Mario Rossi per sentirlo condannare al pagamento di euro
10mila o alla somma meglio vista, assumendo : - di avergli venduto 100 barattoli di
vernice – per il prezzo convenuto in euro 15mila ; -di non aver ricevuto che una
parte del prezzo così pattuito e precisamente euro 5mila.*

Contestazioni in fatto –

*E' vero che il pagamento è stato parziale ma ciò è giustificato dall'esistenza di gravi
vizi nella merce venduta.....*

.....

...

Osservazioni in diritto –

*L'omesso pagamento di parte del prezzo trova la sua piena giustificazione nel
disposto dell'articolo.....*

.....
.
La domanda riconvenzionale –

La consegna di merce avariata ha causato danni consistenti all'esponente che possono essere quantificati in euro 20mila . Pertanto l'esponente domanda che l'attore sia condannato a pagare.....

.....
.

Chiamata in causa della ditta Verdi Fabio

Per la denegata ipotesi che l'attore voglia imputare a negligenza nel suo trasporto l'avaria della merce, si chiama in causa il vettore ditta Verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6. Con contestuale richiesta di spostamento dell'udienza ai sensi dell'art. 269.

P.Q.M.

l'esponente rassegna le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale ill.mo :

nel merito :

- rigettare ogni domanda attorea;

- in via riconvenzionale condannare Mario Rossi a pagare al conchiudente la somma di euro 20mila oltre interessi legali dal 15 marzo 2005 al dì del soddisfo;

- in via istruttoria :

spostare ai sensi dell'art.269 la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato in causa, ditta verdi Fabio corrente in Genova via Massari 6 nei termini dell'art. 163bis;

-ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli:

I –“ Vero che nel marzo.....”.

II-“ Vero che.....”

Si indicano a testi:

Sul cap.I : Rosari Alfredo res. Milano via Colonna 3

Sul cap. II : Marchi Lugi res in Ancona via Rebuffo 4.

Si producono:

1) fax diretto al Bianchi Mario e in data 23.03.05;

2) lettera diretta al Rossi Mario e in data 25.04.05.

Si chiede nomina di CTU per valutare i danni derivanti dai vizi delle cose vendute.

Con riserva di altro produrre e dedurre.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L'avv. Cicero nella sua qualità procuratoria dichiara di essere titolare dei seguenti c.f. , fax, pec (come indicata all'Ordine) : c.f.....; fax.....; pec.....

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore della domanda riconvenzionale è di euro.....

Genova 15-02-07

(Avv. Caio Cicero)

Avvertenze

La comparsa non va notificata (salva contumacia dell'attore – nel qual caso però la notifica avverrà dopo la comparizione in udienza davanti al giudice e dopo che questi avrà stabilito il termine per la notifica ai sensi dell'art.292); bensì va depositata in cancelleria o anche (in caso di costituzione tardiva) in udienza.

Risulta dagli artt. 167 e 269 che nella comparsa debbono essere esplicitate :

- un'eventuale domanda riconvenzionale ;
- eventuali eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio ;
- l'eventuale chiamata di un terzo.

Ciò a pena di decadenza e tenendo presente che questa si verificherebbe anche in ipotesi di costituzione (non nei venti giorni antecedenti l'udienza – vedi melius art. 166) ma all'udienza (v. co.1 art. 171).

Se si intende chiamare in causa un terzo , si dovrà :

- aver l'avvertenza di intitolare l'atto non più semplicemente “Comparsa di risposta” ma “ Comparsa di risposta con chiamata in causa di terzo”, questo ad evitare che l'istanza di fissazione di nuova udienza (di cui all'art. 269) sfugga all'attenzione del giudice;
- dichiarare nel corpo dell'atto la volontà di chiamare il terzo contestualmente chiedendo lo spostamento dell'udienza . Il tutto come esemplificato nella sovrastante formula.

N.B. Ai sensi dell'art.14 del T.U. 115/2002, come modificato dall'art. 28 della legge 183/2011, il convenuto quando propone domanda riconvenzionale è tenuto a farne espressa dichiarazione e a procedere contestualmente al pagamento di un autonomo contributo unificato.

La comparsa può, ma non deve, essere depositata telematicamente (e naturalmente in caso di deposito telematico non occorrerà fare della comparsa le copie per le parti in causa e per l'ufficio). Nel caso di deposito non telematico invece la comparsa dovrà redigersi in tante copie quante sono le parti in causa + una per l'ufficio + una come originale da inserire nel proprio fascicolo di parte. Per la costituzione in giudizio si rinvia ai precedenti paragrafi 4 e 5 e all'appendice sul processo telematico.

XIII

Chiamata in causa del terzo (art. 106)

La chiamata in causa di una terza parte può avvenire su richiesta del convenuto o dell'attore.

“Chiamata” su richiesta del convenuto : Il convenuto nella comparsa di risposta dichiara che intende chiamare in causa il terzo e “ contestualmente chiede al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del

terzo nel rispetto dei termini dell'art.163" (v. co.2 art. 269).

In pratica , dopo avere nel corpo della comparsa indicate le ragioni che giustificano la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 106 , nelle " conclusioni" si inserirà la richiesta di spostamento dell'udienza . Ad esempio " Voglia il Tribunale rigettare la domanda dell'attore. Previo spostamento ai sensi dell'art. 269 della prima udienza ecc.ecc.".Si avrà l'avvertenza , al momento della redazione dell'atto, di intitolarlo , non semplicemente " Comparsa di risposta", ma "Comparsa di risposta con chiamata del terzo" e , al momento della costituzione , di attirare l'attenzione del cancelliere sul fatto che vi è una richiesta di spostamento dell'udienza.

N.B. : Mentre il convenuto, secondo l'interpretazione migliore dovrà, sì, chiedere l'autorizzazione a chiamare il terzo nella comparsa di risposta, ma potrà chiederla anche costituendosi alla prima udienza di trattazione, l'attore dovrà chiedere l'autorizzazione a chiamare il terzo *ab initio* (a meno naturalmente che la sua necessità sorga da difese svolte dalla controparte all'udienza).

Una volta che il cancelliere avrà effettuata comunicazione (a noi , procuratori, non al nostro rappresentato) della nuova udienza fissata dal giudice , noi dovremo provvedere alla redazione della chiamata in causa (vedi formula sottostante) e alla sua notifica. Una volta fatta la notifica, dovremo costituirci ? No, sarebbe assurdo, costituiti lo siamo già : dovremo però depositare , " entro il termine previsto dall'art. 165" (v. co.4 art. 269) l'originale di notifica in cancelleria.

Chiamata su richiesta dell'attore : Può essere che l'attività defensionale svolta dal convenuto (nella comparsa di risposta e, secondo l'interpretazione migliore, anche nella prima udienza) faccia sorgere in noi , attori , l'interesse a chiamare un terzo. In tal caso nella prima udienza successiva a tale attività defensionale del convenuto , noi dovremo chiedere al giudice l'autorizzazione a chiamare il terzo.

Ottenuta l'autorizzazione , noi dovremo provvedere alla citazione del terzo e alla sua notifica nel termine che il giudice ci avrà fissato (v. terzo comma art.269). Effettuata la notifica dovremo depositare l'originale dell'atto in cancelleria " nel termine previsto dall'art. 165".

Il terzo chiamato in causa a sua volta dovrà costituirsi ai sensi degli artt. 166 e 167 primo comma (vedi art. 271).

All'atto del deposito, la chiamata in causa deve essere iscritta a ruolo e si deve pagare il relativo contributo.

Secondo l'opinione preferibile la chiamata in causa deve essere depositata in via telematica.

Atto di chiamata in causa del terzo

Tribunale civile di Roma

Atto di citazione di terzo (ex art. 106 C.P.C.)

nella causa r.g. 34/2006 ; Dott. Giaco ; ud. 12.03.2007

Bianchi Luigi C.F.BNCLGS 33B 906M , nato il 06.09.1936 a Roma e ivi res. in Viale Alessandrino 304B e sempre in Roma elett. domiciliato in via Trieste 52 presso e nello studio dell'avvocato Cicero che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine del presente atto e i cui c.f. , fax, e pec sono i seguenti: c.f.....; fax.....; pec (dichiarata all'Ordine).....

Premesso

Che con atto di citazione notificato il....l'attore, Rossi Mario sosteneva che l'esponente Bianchi Luigi gli aveva venduto delle scatole di tonno avariate , per cui concludeva per una condanna di questi al risarcimento (vedi meglio l'atto di citazione riportato postea);

che l'esponente costituendosi nei termini di cui all'art.166 si difendeva denegando l'avarizia della merce e sostenendo che in ogni caso, se questa effettivamente si dovesse ritenere, essa dovrebbe essere addebitata nella negligenza del suo trasporto operato dalla ditta "Trasporti internazionali" (vedi meglio la comparsa di risposta riportata postea);

che di conseguenza l'esponente chiedeva al giudice di essere autorizzato a chiamare in causa la suddetta ditta "Trasporti internazionali" a che in subordinata ipotesi fosse condannata a risarcirlo delle somme che egli fosse condannato a pagare all'attore;

che il giudice designato dott. Giaco all'udienza del 15.01.15 autorizzava la chiamata in causa della ditta "Trasporti internazionali" e differiva l'udienza di comparizione alla data del 15.06.15;

tanto premesso succintamente, per permettere una migliore comprensione dei termini della controversia

di seguito si riportano sia l'atto di citazione che la comparsa di risposta.

(A questo punto si dovranno trascrivere l'atto di citazione e la comparsa uno di seguito all'altro oppure più semplicemente inserirne fotocopia).

.....
.....
.....

.Tutto ciò premesso

Il convenuto Bianchi Luigi, richiama tutte le ragioni in fatto e in diritto da lui già proposte nella comparsa di risposta per dimostrare la infondatezza della domanda attrice. Richiama altresì le ragioni in fatto e in diritto da lui già avanzate sempre nella comparsa di risposta per dimostrare la fondatezza della domanda risarcitoria verso la ditta "Trasporti internazionali". E per completezza sempre a conforto di questa domanda espone:

In fatto

.....
.....

In diritto

.....

.....
E tanto premesso

Cita

La ditta "Trasporti internazionali" in persona del suo legale apresentante pro tempore a comparire davanti al Tribunale civile di Roma,in persona del Giudice dott. Giaco, all'udienza del 15.06.15 ore di rito.

Invitandola a costiutirsi nel termine di venti giorni prima di tale udienza con avvertenza che la sua costituzione oltre il suddetto termine implicherebbe le decadenze di cui agli artt 38 e 167 del Cod. Proc. Civ. (l'art. 167 dovendo essere letto come modificato dalla Corte Cost. con sent. N.260 del 23 luglio 1997).

Per ivi sentire accogliere le seguenti

conclusioni:

"Voglia il Tribunale ill.mo rigettare.....

"....."

Dichiarazione del valore della causa

Ai fini e per gli effetti del D.P.R. 115/2002, art. 14, si precisa che il valore della acusa è pari a euro.... E pertanto rientra nella lettera....della tabella

Luogo e data

(Firma del difensore)

Avvertenza : Se si progetta di depositare telematicamente la chiamata in causa e non si voglia ridattiloscrivere il precedente atto di citazione e la precedente comparsa ma li si voglia semplicemente inserire, si deve tenere presente che ciò si potrà fare solo se essi sono nativamente informatici e noi si abbia il relativo file (il che é ben probabile per la comparsa, molto meno probabile per l'atto di citazione). Tutto questo perché tutti gli atti in cui le parti espongono le proprie difese , argomentazioni, domande, debbono essere integralmente informatici. (?????)

XIV

Intervento volontario (art. 105 C.P.C.)

Come si costituisce nella causa l'interveniente ? Lo dice l'articolo 267 nel suo primo comma : l'interveniente si costituisce “ presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa formata a norma dell'art. 167 con le copie per le altre parti (quante copie ? tante copie quante sono le altre parti , costituite o meno, ma con l'avvertenza che se più parti sono costituite con uno stesso procuratore basta per esse una sola copia – vedi art. 170 co.2 – più una per l'ufficio) , i documenti e la procura”. Nel suo secondo comma poi, sempre l'articolo 267, fa obbligo al cancelliere di “dar notizia dell'intervento alle altre parti, se la costituzione del terzo non é avvenuta all'udienza”.

Il deposito in cancelleria può avvenire telematicamente o no. Chiaro però che é preferibile che avvenga telematicamente, perché così si evita alle altre parti di recarsi in cancelleria per visionare i documenti.

Quando la costituzione avviene in cancelleria , questa per il co.2 art. 267 deve darne notizia alle altre parti . Non raramente è lo stesso procuratore che , per mettersi al sicuro da eventuali noncuranze della cancelleria , notifica (per la validità di ciò , v. Cass. 19 maggio 1969 , n. 1730 , *Giust. Civ. Rep.* 1969 , v. Appello n. 211) la comparsa alle altre parti.

Se vi sono parti contumaci è opportuno che si chieda al giudice termine per notificare loro la comparsa (dato che autorevolmente si sostiene che anche alla comparsa di intervento vada applicato l'art. 292).

La parte che interviene , è tenuta a pagare il contributo integrativo, se il suo intervento determina un aumento del valore della posta in gioco nel processo. (art.

Comparsa di intervento

Tribunale civile di Roma

Comparsa di intervento volontario

nel procedimento RG5648/15; Giudice Procacci; ud. 15.10.16

Gallo Luigi, C.F. SNGLGU36P06D969M , nato in Roma il 06.09.1936 e ivi res. in via GC. Cesare n.8 , domiciliato sempre in Roma in via Trieste 53 , presso e nello Studio dell'avv. Cicero Terzo , che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto e che è titolare di : c.f.....;fax.....; pec (come dichiarata all'Ordine di appartenenza)

nella causa tra:

Rossi Mario – attore – avv. Cicero Primo

e

Bianchi Luigi – convenuto – Avv. Cicero Secondo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Premesso che

Rossi Mario, rappresentato dall'avv. Cicero Primo ha convenuto davanti a codesto Tribunale di Roma Bianchi Luigi per ottenerne condanna al risarcimento dei danni da questi causati all'auto targata... ..;

Bianchi Luigi rappresentato dall'avvocato Cicero Secondo si è costituito per contestare la domanda;

Che la causa è stata iscritta al n. RGTrib 5648/04 ed è stata assegnata al Giudice Dott. Procacci che l'ha rinviata.....;

Tanto premesso Gallo Luigi come sopra rappresentato e difeso

Interviene

nella causa come sopra promossa da Rossi Mario contro Bianchi Luigi per esporre quanto segue:

in fatto :

proprietario dell'auto è in realtà l'esponente.....

.....

in diritto:

.....

.....

P.Q.M.

si rassegnano le seguenti conclusioni : “Voglia l’ill.mo Tribunale, ritenuto il concludente Gallo unico proprietario dell’auto e la responsabilità del convenuto, per l’effetto condannare.....”.

Si indicano a testi :

Giobatta Parodi.....

Oneto Alfredo.....

Dichiarazione del valore

Si dichiara ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. che il valore della causa è di €.....

Luogo e data

(Sottoscrizione dell’avvocato)

XV

Memorie ex art. 183

Come si redige una memoria ? come si vuole ? No, anche se la “ memoria” non ricade nella previsione dell’articolo 125, andrà sottoscritta (anche nelle copie destinate all’ufficio e alla controparte). E a prescindere da una vera e propria sanzione giuridica è bene che la sua forma si adegui a quella tradizionalmente seguita nella prassi e anche da noi adottata nelle memorie esemplificate di seguito.

Nelle memorie a contenuto vincolato come quelle di cui all’articolo 183, a rigore non dovrebbero entrare difese che esulano da quelle che , per legge , sole dovrebbero formare il loro oggetto. In realtà nella prassi tale regola è sovente trasgredita e...impunemente (che può fare l’avversario ? chiedere che venga espulsa dallo scritto della controparte quella certa argomentazione ? sarebbe il modo migliore... per attirare l’attenzione del giudice su di essa !).

Certo però tutte le istanze che esulano dall’oggetto della memoria (ad esempio un’istanza ex art. 186 bis inserita in una memoria ex art. 183) dovrebbero ritenersi

tamquam non essent (in particolare non farebbero sorgere nel giudice il dovere di provvedervi ai sensi dell'art. 186).

Prima memoria ex art. 183

Tribunale di Genova
Memoria ex art. 183 comma sesto n.1
autorizzata all'ud. 30 maggio 2009 dal Giudice Dott. Carlini
nella causa RG Trib. 54676/2007
tra le parti

Professore Bianchi Guido – attore - rappresentato dall'avvocato Cicero Primo
e

l'ingegnere Rossi Mario - convenuto – rappresentato dall'avvocato Cicero Secondo
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nell'interesse del professor Bianchi si chiarisce che l'atto in fraudem creditoris di
cui si chiede la revoca non è la delibera assembleare della cooperativa.....
.....
.....

Ciò precisato si confermano le conclusioni di cui all'atto di citazione

Genova 30 aprile 2008

avv. Cicero Primo

Seconda memoria ex art. 183

Tribunale di Genova
Memoria ex art. 183 co. sesto n.2
autorizzata all'udienza 30 maggio 2008 dal giudice Dott. Carlini
nella causa R.G.Trib. 54676/2007
tra le parti

Prof Bianchi Guido – attore – rappresentato dall'avvocato Cicero I

e

ingegnere Rossi – convenuto – rappresentato dall'avvocato Cicero II

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Il sottoscritto difensore del prof. Bianchi Guido contesta quanto dedotto e sostenuto nella prima memoria avversaria, per i seguenti motivi.

Non ha pregio l'osservazione avversa che.....

.....

.....

In via istruttoria si chiede di ammettere prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli:

cap. I. "Vero che....."

cap. II " Vero che....."

Si indicano a testi su entrambi i capitoli i sigg.ri :

Oneto Giovanni res. in Genova Via Oriani 3

Parodi Giuseppe res in Genova via Luccoli 4

Si producono i seguenti documenti:

A.....

B.....

Genova 30 marzo 2008

Avv. CiceroPrimo

Terza memoria ex art. 183

Tribunale civile di Genova

memoria ex art. 183 co. sesto n.3

autorizzata all'ud. 30.05.2008 dal giudice Dott. Carlini

nella causa RG Trib. 54676/2007

tra le parti

prof. Bianchi Guido --- attore - rappresentato dall'avvocato Cicero I

e

Ing. Rossi Mario - convenuto - rappresentato dall'avvocato Cicero Secondo

xx

Il sottoscritto difensore del prof. Bianchi Guido, premesso che in sede di memoria di replica la controparte deduceva capitoli di prova volti a provare che tra le parti era intercorso un accordo.....

Tanto premesso, contestati i fatti ex adverso affermati, per la denegata ipotesi che siano ammesse le prove ex adverso dedotte, si chiede di essere ammesso a dare la

prova contraria deducendo i seguenti capitoli:

A).....

B).....

Si indicano a testi:

.....
.....

Si insiste altresì nell'ammissione delle prove dedotte nell'atto di citazione.

Luogo e data

(Avv. Cicero primo)

XVI

Provvedimenti interinali (artt. 186bis, 186 ter, 186 quater)

Premessa – Tratteremo nei successivi numeri 1, 2 dell'istanza ex art. 186bis; nei numeri 3, 4, 5 dell'istanza ex art. 186 ter ; nel numero 6 dell'istanza ex art186quater.

1 – L'istanza per ottenere il provvedimento interinale previsto dall'art. 186bis si può proporre sia all'udienza che fuori dell'udienza.

Se la si propone fuori d'udienza si deve naturalmente redigerla per iscritto (vedi formula A) e depositarla telematicamente. In udienza invece l'istanza si può naturalmente formulare oralmente. All'udienza si può presentare l'istanza per iscritto ? Noi riterremo la cosa discutibile: infatti così facendo si verrebbe ad eludere la volontà legislativa che i depositi degli atti (diversi da quelli, tramite i quali ci si costituisce in giudizio) avvengano mediante deposito telematico. Nulla vieta però, se l'istanza va confortata da complesse argomentazioni, di scrivere in un foglio il verbale della istanza orale (che progettiamo di fare) e di presentare all'udienza tale foglio al giudice a che lo acquisisca e lo consideri come parte del verbale. Ma naturalmente il giudice si può...rifiutare di fare ciò.

Se proponi l'istanza fuori d'udienza , dopo averla depositata telematicamente in cancelleria , lasciati passare alcuni giorni, dovrai accedere a questa per acquisire copia del decreto con cui il giudice , così come gli impone l'ultima parte del c.1 art. 186bis , dispone la comparizione delle parti ; quindi dovrai notificare tale decreto (tenendo presente che, se questo si riferisce *per relationem* alla tua istanza, tu dovrai notificare anche questa – sul come operare la notifica di un atto complesso cioè composto da due atti (nel caso l'istanza e il decreto) vedi la sezione quarta dedicata al processo telematico ; fatto questo non ti resterà che comparire all'udienza (con la prova dell'avvenuta notifica e con la notula delle tue competenze).

2 –Il dies a quo per la presentazione dell'istanza (di cui all'art.186bis) si realizza appena che la controparte-debitrice si è costituita . E infatti, prima di quel momento, l'ordinanza ingiuntiva non potrebbe essere emessa, dato che l'ingiunzione può riguardare solo le somme “non contestate” (vedi primo comma art. 186bis) – e naturalmente “non contestate” dalle parti costituite, che tacendo fanno presumere che l'istanza del creditore sia fondata, e non dal contumace che potrebbe “non contestare” semplicemente perché nulla sa dell'istanza).

Il dies ad quem, si realizza con la precisazione delle conclusioni, nel senso che, dopo la loro precisazione, la presentazione dell'istanza non é più ammessa; così a nostro parere va interpretata l'espressione del legislatore “ fino alla precisazione delle conclusioni”.

3- L'istanza ingiuntiva di cui all'art. 186 ter può essere proposta , come quella ex art. 186bis , sia in udienza che fuori udienza . E mutatis mutandis sono valide per essa le osservazioni da noi svolte nei precedenti numeri 1 e 2 per l'istanza ex art. 186bis (salvo quanto diremo nel successivo numero 4).

Vedi la formula B per avere un'idea di come l'istanza scritta va redatta.

L'istanza non va notificata alla parte contumace non contenendo , né potendo contenere , una domanda nuova (cosa per cui non vi è materia per applicare l'art. 292). Attenzione però a quanto detto nel successivo numero 5 !

4 – Se la controparte è contumace tu dovrai notificarle (v. c.5 art. 186 ter) l'ordinanza che accoglie la tua istanza . Pertanto , una volta ottenuta questa , dovrai farne copie autentiche (per il che vedi “Sezione quarta”) , recarti dagli ufficiali giudiziari per la notifica, depositare (telematicamente) , una volta che questa sia perfezionata, l'originale di notifica in cancelleria, a dimostrazione che la notifica è stata regolarmente fatta. Nel caso la controparte (contumace) non si costituisca, secondo un autorevole insegnamento , l'ordinanza non diventa esecutiva automaticamente (nonostante la lettera del disposto del c.5 art. 186ter) , ma deve applicarsi l'art. 647 : pertanto tu dovrai fare istanza al giudice a che dichiari esecutiva l'ordinanza . (E se la controparte si costituisce ? l'ordinanza non diventa esecutiva ma resta valida , a meno che la controparte non ne chieda e non ne ottenga la revoca o la modifica).

5- Da quando si può proporre l'istanza ex art. 186ter ? Da quando è iniziata la causa, addirittura la si può formulare nell'atto di citazione. Però l'ordinanza non può essere pronunciata se non dalla prima udienza, in quanto solo nella prima udienza risulta se il debitore é o no contumace e l'ordinanza per il quinto comma art. 186 ter deve Quando si decade dal potere di proporre l'istanza ? Se la controparte non è contumace , si decade dal momento in cui viene fatto dal giudice l'invito alla precisazione delle conclusioni. Se invece la controparte è contumace , a nostro parere, l'istanza deve essere fatta prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni e tanto prima da dare la possibilità alla controparte , una volta ricevuta la notifica dell'ordinanza , di costituirsi prima della precisazione delle conclusioni (quindi in tempo utile per richiedere , di tale ordinanza, la revoca o la modifica.)

6 – Anche la istanza ex art. 186 quater può essere chiesta, come le istanze ex art. 186bis e 186ter, sia in udienza (secondo noi, solo oralmente) sia fuori di udienza (per iscritto – vedi terza formula riportata). E possono essere ripetute, mutatis mutandis, per tale istanza (ex art.186quater) le osservazioni fatte nei precedenti numeri. In particolare si dovrà tenere presente che se l'istanza è presentata fuori udienza , l'istante avrà l'onere di notificare il decreto che fissa la comparizione delle parti . Il dies a quo per la presentazione dell'istanza è dato dall'essere “ esaurita l'istruzione” , il che non significa necessariamente , secondo un'autorevole opinione , che la parte creditrice debba aspettare l'invito per la precisazione delle conclusioni per presentare l'istanza : la può presentare anche prima , purchè , indipendentemente

da una dichiarazione formale di chiusura dell'istruttoria (che del resto nella pratica non si usa) questa sia "esaurita" (e non manca chi addirittura sostiene che l'istanza può essere presentata anche prima dell'esaurimento dell'istruttoria, l'art. 187quater imponendo , non che l'istanza sia presentata, ma solo che l'ordinanza sia emessa dopo tale momento). Molto discusso é anche quando cada il dies ad quem : alcuni lo fanno cadere nel momento in cui il giudice rimette al collegio la causa o , se in veste di giudice monocratico, la trattiene ; altri spostano tale termine fino all'udienza di discussione o al momento dello scambio delle memorie di replica. La cosa sicura è presentare l'istanza appena è stato fatto invito per la precisazione delle conclusioni.

7 – Noi abbiamo messo fino ad adesso in evidenza gli oneri che incombono alla parte intimante , ritenendo che quelli gravanti sulla parte intimata ne risultino implicitamente . Non possiamo esimerci però dall'attirare l'attenzione del giovane collega sull'onere che l'ultimo comma dell'art. 186quater addossa all'intimato : l'onere di manifestare (con ricorso notificato nei brevi termini in tale comma specificati) la volontà che , nonostante l'emissione dell'ordinanza , sia pronunciata sentenza (in caso contrario trasformandosi l'ordinanza in sentenza, sia pure impugnabile)

Istanza ex art. 186 bis

Tribunale di Roma

Udienza 15.10.2009; Giudice Dottor Tettamanzi

Istanza di anticipato pagamento ex art. 186bis

nella causa RG Trib..... tra

Bianchi Alfredo attore - avv. Cicero Primo

e

Rossi Romeo - convenuto -- Avv. Cicero Secondo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo nella qualità

rilevato

- che il convenuto dal momento della sua costituzione(avvenuta ai sensi dell'art. 166) fino ad oggi , in nessun atto della presente causa ha contestato il suo obbligo di pagare la somma di € 10mila a titolo di risarcimento.....

- visto l'art. 186bis C.P.C.

fa istanza

a che l'ill.mo Tribunale voglia ordinare al convenuto Rossi Romeo il pagamento di € 10mila a favore dell'attore Bianchi Alfredo. Liquidando nel contempo quanto dovuto fino ad oggi all'attore per onorari, diritti e spese. Si allega notula”

Con osservanza

Roma 15 11 2010

(Avv. Cicero Primo)

Istanza ex art. 186 ter

*Tribunale di Roma
Ud. 15.05.2010 ; Giudice Dott. Gerace ; RG Trib 4536/2008
Istanza di ingiunzione ex art. 186ter*

*Bianchi Alfredo - attore - Avv Cicero I Primo
e*

*Rossi - convenuto - contumace
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

Ill.mo Tribunale di Roma

*L'avv. Cicero Primo nell'inteersse di Bianchi Alfredo
premessso
che la documentazione prodotta dall'attore (e in particolare la lettera in data
23.11.2007) dà chiara e sicura prova del suo buon diritto ad ottenere la consegna,*

*.....
Tanto permesso, visto l'art. 186ter*

*chiede
che , previo l'avvertimento a costituirsi previsto dal c.6 art. 186ter , facciate
ingiunzione a Rossi Romeo di consegnare il quadro del Ravegni raffigurante la
natività all'attore Bianchi Alfredo. Nel contempo liquidando le competenze a questi
dovute per onorari, diritti e spese. Si allega notula.*

*Con osservanza
Roma 23.11.10 Avv. Cicero Primo*

Istanza ex art. 186quater

*Tribunale di Roma
Ud. 15 . 05.10 , Giudice Dott. Frosari
Istanza ex art. 186 quater
nella causa RG Trib..... tra*

*Bianchi Alfredo convenuto Avv. Cicero Primo
e*

*Rossi Mauro attore Avv. Cicero Secondo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

Ill.mo Tribunale

Il sottoscritto Avv. Cicero primo nella qualità di difensore di Bianchi Alfredo

Premesso

che il convenuto Rossi Mauro con domanda riconvenzionale ha chiesto la consegna di.....

Che al termine dell'istruttoria inequivocabilmente risulta la fondatezza della domanda riconvenzionale. Infatti.....

Tanto premesso, visto l'art. 186 quater

Chiede

che l'ill.mo Tribunale voglia ordinare all'attore Bianchi Alfredo di consegnare il quadro di Bonolis raffigurante una natività al convenuto. Liquidando nel contempo le competenze spettanti al convenuto per onorari, diritti e spese. Si allega notula.

Con osservanza

Roma 15.12.10

(Avv. Cicero Primo)

XII

Comparsa conclusionale

Abbiamo già spiegato il contenuto che va dato alla comparsa (v. paragrafo 8 della "Sezione prima"), la forma di cui di solito la si riveste dovrebbe risultare dalla "formula" che segue.

Per i termini in cui va effettuato il deposito vedi l'art. 190 e 281 quinquies.

La comparsa (salvo che nel processo davanti al Giudice di Pace) va depositata telematicamente.

Tribunale civile di Roma

Giudice Dott. Maganza; R.G.Tri. 6543/09;

udienza riservata per la decisione, 16.06.2011

Comparsa conclusionale

per Bianchi Guido

- convenuto -

Avv. Cicero Secondo

contro

Rossi Mario

- attore -

Avv. Cicero Primo

Svolgimento del processo e conclusioni

L'esponente, citato in giudizio dal sig. Rossi Mario, si è costituito nelle forme e nei termini dell'art.166.

Dopo scambio delle memorie ex art.183, il G.I. ha escussi i testi hinc et inde dedotti all'udienza del 15 novembre 2010.

Su istanza dell'esponente, ad essa opponendosi l'attore, il G.I. ha nominato C.T.U.; i quesiti propostigli risultano verbalizzati all'udienza del 20.12..2010.

Il C.T.U. ha depositata una prima relazione il 15.01.2011 e, ad integrazione di questa, una seconda relazione il 15. 02.2011

All'udienza di remissione del 15.03.2011 l'esponente ha precisato le seguenti conclusioni : "Piaccia al Tribunale ill.mo, contrariis reiectis...(si trascrivono le conclusioni)....."

Motivi in fatto e in diritto

*Le conclusioni come sopra rassegnate si giustificano per i seguenti motivi:
I motivo (in fatto) : è provato che l'auto dell'attore, si fermò inopinatamente e bruscamente. Il teste Verdi afferma.....
II motivo (in diritto) : la distanza di sicurezza tra il veicolo che segue e quello che precede non deve essere necessariamente tale da rendere in ogni caso impossibile il tamponamento. La Cassazione insegna.....*

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento delle conclusioni così come precisate all'udienza di remissione e come riportate all'inizio della presente comparsa.

Roma data

(Avv. Cicero Secondo)

XIII

Interruzione del processo

Se interviene uno degli eventi (tassativamente) indicati dal legislatore negli artt.299 e 301 come potenzialmente determinanti per una delle parti (attore, convenuto, poco importa) una diminuzione della capacità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice, é chiaro che una rigorosa salvaguardia del principio del contraddittorio vorrebbe che dal loro verificarsi il processo si bloccasse (che il giudice e le parti non potessero compiere più alcun atto valido) . Tuttavia sembra al legislatore che questa soluzione troppo penalizzi il principio di economia processuale , in quanto porta a bruciare (ritenere nulla) tutta l'attività (processuale) compiuta dal giudice dopo il verificarsi dello "evento" anche quando di questo egli non è a conoscenza (o almeno a conoscenza sicura) . Pertanto il legislatore in via di principio stabilisce che l'interruzione (che comporta "che non possono essere più compiuti atti del procedimento"e, pertanto, la nullità di quelli compiuti in spregio al divieto - vedi il comb. disp. artt. 304-298) si verifica solo al momento in cui il giudice ha notizia sicura dell'evento menomante la difesa, a meno che la parte, colpita dall'evento menomante, (presumibilmente) non si sia trovata impossibilitata a dare questa sicura notizia al giudice. Di conseguenza si possono distinguere quattro ipotesi:

I- Ipotesi prima : la parte (colpita dall'evento menomante la sua difesa) si è costituita con un difensore (art. 300 co.1 – e l'evento menomante la sua difesa non ha colpito il difensore stesso, caso che esamineremo sub IV) : in tal caso , il legislatore ritiene, o che vi è stata una negligenza della parte (meglio, di chi doveva tutelare gli interessi della parte o degli eredi di questa) nell'informare il difensore o che vi è stato un difetto di correttezza di questi (e quindi una *culpa in eligendo* della parte nel dargli la procura) : pertanto fa decorrere l'effetto interruttivo dal momento in cui il giudice ha notizia sicura dell'evento ;

II- Ipotesi seconda : la parte era contumace , anche in questa ipotesi il legislatore ritiene giusto far decorrere l'interruzione dalla notizia sicura dell'evento pervenuta al giudice : chi non si è costituito nei termini ampi, che il legislatore gli concede con l'art.171, ed è pertanto privo di un difensore, che possa comunicare al giudice la

notizia dell'evento handicapante, è senza dubbio negligente, pertanto *imputet sibi* se il processo va avanti anche dopo che si è verificato l'evento per lui handicapante;

III - Ipotesi terza : l'evento handicapante ha colpita la parte quando era ancora in termini per costituirsi (per cui non si può escludere che si sarebbe costituita) oppure nel corso di un processo nel quale il legislatore ammette la parte a costituirsi di persona e questa così ha fatto : in tal caso nessun rimprovero di negligenza si può muovere alla parte (se non ha nominato un difensore, in grado di comunicare al giudice l'evento handicapante) e quindi il processo si interrompe al momento del verificarsi dell'evento handicapante;

IV – Ipotesi quarta : l'evento handicapante colpisce direttamente il difensore (sua morte, sua sospensione o radiazione) e quindi indirettamente la parte : anche in tal caso il legislatore ritiene senza colpa l'inerzia della parte (che può in effetti ignorare o l'impedimento del difensore o ...la procedura civile) e pertanto fa avvenire l'interruzione dal momento in cui si verifica l'evento (handicapante).

Naturalmente il legislatore dà alle parti la possibilità di rimuovere l'effetto interruttivo, di rimettere in marcia il processo . Però subordina ciò (idest , la rimessa in marcia del processo) all'assolvimento di alcuni oneri .

Vediamo quali questi sono, con riferimento , prima, alla parte, diciamo così, handicapata (di solito, ai suoi eredi), poi, alla sua controparte.

Oneri per la parte handicapata che vuole proseguire nel processo – Se vi è già un'udienza fissata dal giudice la parte potrà costituirsi sia in cancelleria sia all'udienza (primo parte art. 302), depositando (nella cancelleria) o presentando (al giudice) una comparsa di costituzione e la procura. Se l'evento (che giustifica l'interruzione e il subentro di un nuovo soggetto, mettì, gli eredi, al posto del primitivo soggetto, mettì, il de cuius) non é stato portato prima a conoscenza del giudice e delle altre parti debitamente documentato, chi si costituisce dovrà “documentare” l'esistenza dell'evento (nell'ipotesi statisticamente più frequente, producendo il certificato di morte). Il deposito in cancelleria dovrà essere telematico.

“Se non vi é fissata alcuna udienza” , la parte che intende costituirsi dovrà adempiere ai seguenti incombeni (in forza della seconda parte art. 302) : 1) “chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza”- tale ricorso, secondo l'opinione nettamente prevalente, non dovrà (però, potrà) essere depositato telematicamente; ad esso sarà comunque opportuno allegare documentazione dell'evento interruttivo se tale evento già prima non é stato ritualmente comunicato ; 2) passati alcuni giorni, chiedere tante copie autentiche del ricorso (????) e del decreto quanti sono le parti del processo + una ; 3); notificare “ alle altre parti” il ricorso e il decreto.; 4) costituirsi in cancelleria o all'udienza come detto nella prima parte dell'art. 302.

Oneri per la parte non handicapata- Risultano dall'art. 303 e sussistono naturalmente solo nell'ipotesi che la controparte handicapata di sua iniziativa non si sia già costituita; essi consistono : 1) nel ricorso al giudice (giudice istruttore o in sua

manca, presidente del tribunale) a che fissi una nuova udienza – tale ricorso, al contrario di quello che, come abbiamo visto, deve presentare la parte handicappata, “deve contenere gli estremi della domanda” (ma naturalmente non va allegata né indicata la procura) - ancora, tale ricorso, secondo l'opinione prevalente, va depositato telematicamente ; 2) nell'estrazione , in modalità telematica (qui ci mettiamo nell'ipotesi , ritenuta da noi la più corretta , che il ricorso vada presentato in via telematica) delle copie necessarie per la notifica (sul punto vedi Sezione quarta); 3) nella notifica delle copie (debitamente autenticate – vedi sezione quarta) del ricorso e del decreto , non solo ai soggetti destinati a subentrare alla parte handicappata , ma anche alle eventuali altre parti in causa (ma, nota bene, il secondo comma art. 303 permette che “ la notifica entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto”). Ovviamente, se la parte ben notificata non comparirà all'udienza, sarà dichiarata contumace.

A

Comparsa per prosecuzione

Tribunale civile di Roma

Udienza 18.07.2010 ; Giudice, Dott. Lattanti ; RgTrib.5432/09

Comparsa per prosecuzione nel processo (art. 302 C.P.C.)

Rossi Luigi nato il 06.09.1956 a Roma e ivi res. in via Ostiense 4, c.f....., in Roma elettivamente domiciliato in via Arenula 14 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto (?????) e che è titolare di : c.f.....; fax.....; pec (come indicata all'Ordine).....

Premesso

Che Rossi Michele , già parte in causa in qualità di attore, è deceduto il 18 novembre 2009;

che l'esponente Rossi Luigi suo figlio e successore universale intende proseguire nel processo promosso dal Padre;

tanto premesso e visti gli artt. 110 e 302 C.P.C. l'esponente

si costituisce

per insistere in tutte le domande formulate dall'Attore nell'atto di citazione stesso e in corso di causa.

Allega : 1) fascicolo di parte del defunto Rossi Michele (?????) ; 2) certificato di morte ; 3) stato di famiglia.

Roma 15. gennaio 2011

(Avv. Cicero Primo)

B
Tribunale di Roma
Ricorso per fissazione udienza ex art. 302
da valere anche come comparsa di costituzione
Giudice Dottor Lattanzi ; RG. 453/88

Ill.mo Giudice

*Rossi Luigi nato il 06.10.46 a Roma e ivi residente in via Ostiense 4, c.f.....
elettivamente domiciliato in via Arenula 14 presso e nello studio dell'Avv. Cicero
Primo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto (?????) e
che è titolare di : c.f.....; fax.....; pec (come indicata all'Ordine).....*

premessso

*Che Rossi Michele , ha citato Michele Bianchi davanti al tribunale di Roma, che alla
causa é stato attribuito il numero R.G. 543/88 , che la causa é stata assegnata per
l'istruttoria alla S.V., che l'ultima udienza si é tenuta il 5 aprile 2008 e che una
nuova udienza non risulta fissata;*

*che l'esponente Rossi Luigi figlio e successore universale di Rossi Michele, intende
costituirsi nella causa nelle forme di cui alla prima parte art. 302 per proseguire nel
processo promosso dal Padre insistente in tutte le istanze da Questi proposte;
tanto premesso e visti gli artt. 110 e 302 C.P.C. l'esponente*

ricorre

a che la S.V voglia fissare una nuova udienza.

Con perfetta osservanza

Roma.....

Avv. Cicero

Si allega : certificato di morte; stato di famiglia.

C
Tribunale di Arezzo
(Giudice, Dottor Alfa ; ud. 19.04.19)
comparsa in riassunzione
nella causa
(R.G. 3972/17)

*Rossi Carlo, res. in Roma via Arenula 4, c.f.....elett. domiciliato in Arezzo
via Petrarca 6 presso e nello studio dell'Avv. Cicero c.f. LGU36P06D969M, pec
avvCicero@cnfpec.it ; fax 0575351547*

premessso:

- che egli conveniva davanti al Tribunale di Arezzo la Sig.ra Carla Boccia nata il

30.08.1946 in Arezzo e il Sig. Michele Arnaldi nato il 01.04.1932 in Bibbiena

- con atto di citazione ritualmente notificato a entrambi i convenuti nell'ottobre – novembre 2017;

- che in tale atto di citazione egli esponeva di aver acquistato per 218mila euro, nel 2008, dalle Sig.re Carla Boccia e Marisa Boccia (moglie del convenuto Arnaldi) due immobili siti in Arezzo via Cellini 7 e costituiti da un appartamento e da un locale che, pur essendo definito nel rogito come “garage”, risultò poi non aver le caratteristiche volute dalla Legge per essere come tale utilizzato;

- che , in forza di numerose argomentazioni giuridiche in sintesi basate sugli artt. 1337 , 1453, 1489 Cod. Civ. concludeva chiedendo al Tribunale di accogliere le domande che di seguito si riportano (in caratteri normali)

“Voglia il Tribunale ill.mo accogliere le seguenti domande :

I- Domanda di risoluzione sia del acquisto del preteso garage sia dell'acquisto dell'appartamento, e, per l'effetto, di condanna in solido ----.....

..... (si ricopiano le conclusioni).....

- che nell'ottobre-novembre 2017 egli si costituiva in giudizio e la causa veniva iscritta nel Registro affari contenziosi col numero 3972/17;

- che la causa così iscritta veniva assegnata all'illustre Giudice Dottor Alfa e che la comparizione davanti a Questi veniva fissata per il 19 aprile 2018;

- che però la parte convenuta Sig.....dcedeva il..... (quindi dopo la notifica a Lei fatta dell'atto di citazione ma prima che maturasse il termine a Lei concesso per la costituzione);

- tanto premesso, essendo sua intenzione di proseguire la causa sia contro il convenuto Arnaldi sia contro gli eredi della parte convenuta Boccia Carla;
visti gli artt. 299, 303 Cod. Civ. e l'art. 125 disp. att.

Chiede

al Tribunale di Arezzo nella persona di Voi, ill'illmo Giudice Dottor Alfa :

- di fissare un'udienza per la comparizione davanti a Lui, di se medesimo, Luigi Rossi, del convenuto Sig.Arnaldi e degli eredi della parte deceduta Sig.ra Carla Boccia...

- e altresì di fissare il termine per la notifica della presente comparsa e del Suo Decreto (in modo da permettere alla richiedente di rispettare il termine posto dall'art. 163bis a favore degli eredi della parte deceduta);

- e nel contempo fa invito alle controparti di comparire all'udienza che l'ill.mo Giudice vorrà fissare , previa costituzione (se già prima non costituite) nel termine di venti giorni prima dell'udienza che dall'ill.mo Giudice sarà (come detto sopra) indicata o nel diverso termine stabilito eventualmente dal Giudice stesso; altresì avvertendole che la costituzione oltre il suddetto termine potrebbe comportare (secondo una possibile interpretazione dell'art. 303 C.P.C.) le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 C.P.C.

Arezzo.....

Avv. Cicero

Avvertenze

La comparsa va redatta ai sensi dell'art. 303 C.P.C. e 125 disp. att..In particolare tenendo presente che : per l'art. 125 , “ nel caso dell'art. 307 primo comma del

codice” occorre indicare “ la data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti , ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo”; per l’art. 303 , “ in caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda”.

Non va effettuata una nuova iscrizione a ruolo e non va ripetuto il pagamento del contributo unificato. Non occorre farsi rilasciare una nuova procura.

XIV Appello

Avuta la notizia della sentenza a noi , totalmente o parzialmente sfavorevole , si intende appellare (e, si badi , possiamo farlo anche se l'avversario non ci ha notificata la sentenza) : come procedere?

I - Prima di tutto si redige l'atto di appello seguendo la formula che segue. Se la procura a stare in giudizio per il cliente non é implicita a quella rilasciata in primo grado ci si fa rilasciare una nuova procura.

Se si intende chiedere la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 283 tenere presente quanto detto postea sub VI.

II – Si notifica l'atto di appello (in uno ed i vari modi ammissibili : tramite ufficiale giudiziario, tramite pec....)- nel far ciò si terranno presenti gli artt. 331 e 332 (in pratica, in considerazione di questo secondo articolo risulterà conveniente notificare l'atto anche alle parti contro cui l'impugnazione non é proposta); si terrà altresì presente che – nonostante la non facile interpretazione dell'art. 330, si potrà ritenere sicuramente valida la notifica dell'impugnazione nelle seguenti ipotesi : ipotesi A : se sussistono le seguenti condizioni : 1 A- la parte , nello (eventuale) atto di notifica della sentenza , ha dichiarato la residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata ;2A, non é ancora trascorso il c.d. “termine lungo” per fare impugnazione (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza + l'eventuale periodo di sospensione feriale dei termini - vedi art 327) ; 3A, l'atto di impugnazione é notificato nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (nella notifica della sentenza) ; ipotesi B : se sussistono le seguenti condizioni : 1B, la controparte non ha notificata la sentenza o l'ha notificata senza indicare o eleggere domicilio nella circoscrizione ecc.ecc.; 2B non é ancora trascorso il “termine lungo” per fare impugnazione; 3B, la parte notificanda si é costituita (non personalmente ma) tramite un procuratore ;4B, l'impugnazione é notificata presso il procuratore (mediante consegna o trasmissione di tante copie quante sono le parti notificande, poco importando – in deroga all'art. 170 - che esse siano costituite tramite un unico procuratore) ; ipotesi C: se sussistono le seguenti condizioni : 1C, la parte notificanda é contumace oppure essendosi costituita personalmente non ha dichiarata la residenza o eletto il domicilio o comunque é trascorso il “termine lungo” per l'impugnazione; 2C, l'impugnazione, se ancora ammessa, é notificata personalmente alla parte ai sensi dell'art. 137 e seguenti.

Andrà tenuto presente, nel caso di notifica come nell'ipotesiB, che notificare “presso il procuratore” è diverso da “notificare al procuratore”, quindi nella relata di notifica non si scriverà “ notificato a Caio Cicerone nella sua qualità di procuratore di Pinco Pallino”, ma “ notificato a Pinco pallino presso il suo procuratore Caio Cicerone nel di lui studio in via”) .

Nel calcolare il tempo occorrente per la notifica, si dovrà tenere presente che questa,

se fatta tramite ufficiale giudiziario, si dovrà ritenere perfezionata con la consegna dell'atto notificando nelle mani dell'ufficiale giudiziario (??????).

III- Nel mentre si procede alla notifica, é opportuno provvedere a richiedere (recandosi all'ufficio giudiziario di primo grado) una copia autentica della sentenza impugnata e il fascicolo di parte (infatti sia questo che quella andranno inseriti nel fascicolo di parte relativo al grado di appello – v. co.2 art.347).

Naturalmente se l'avversario ci avrà notificata la sentenza, si potrà utilizzare la copia notificati.

Della sentenza (impugnata) se ne dovranno fare tre copie (naturalmente non autentiche) : mentre l'originale come anzidetto andrà inserito nel nostro fascicolo di parte, queste tre copie saranno inserite , dal cancelliere , nel fascicolo d'ufficio (destinate, una per il presidente , le altre due per i consiglieri).

IV- Effettuata la notifica dell'atto di appello si iscrive la causa a ruolo seguendo “ le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale” (art. 347) e tenendo presente che una non puntuale osservanza di tali termini (come altresì la omessa comparizione alla prima udienza) sarà sanzionata con l'improcedibilità dell'appello (v. meglio l' art. 348).

V- L'atto di appello, una volta notificato potrà essere depositato telematicamente (così come telematicamente potrà essere inserita la copia autentica della sentenza di cui sopra si è detto).

VI -Siccome i due procedimenti, quello relativo al merito della sentenza impugnata e quello relativo all'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 283 hanno uno svolgimento autonomo (infatti il secondo va deciso alla prima udienza, vedi art. 351, e può essere deciso anche da un collegio in composizione diversa da quello che deciderà sul merito) é opportuno formare due fascicoli (di parte) autonomi : uno per il procedimento di merito e l'altro per il procedimento relativo all'istanza di sospensione. In tale secondo procedimento si inserirà una copia (autentica?) dell'atto di appello e della procura (??????) e la documentazione attinente alla sospensione dell'esecuzione. Questo nel caso di deposito fatto di persona alla cancelleria. E in caso di deposito telematico ? In un tal caso , a nostro parere, si dovrebbero fare due depositi (quindi, spedire due diverse “buste”)

Atto di appello

Corte di Appello di Roma

Atto di appello

con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione

per Bianchi Guido, c.f. GURNM36P06969M, nato a Genova il 06.09.1936, res. in Roma, viale Alessandrino 150 e sempre in Roma elett.dom. in viale Giulio Cesare 30 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che è titolare di : c.f.....; fax.....; pec

contro

- Rossi Alfredo , c.f. ROSNM36P06D969M nato a Genova il 03.04.33, res. in Roma Via Cavour 6 ed elettivamente domiciliato sempre in Roma via Via Colonna,n.3 presso lo studio del difensore di primo grado Avv, Cicero Secondo, c.f.....

e contro

impresa di assicurazioni Secura s.p.a .in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Via Trastevere 30 ed elettivamente domiciliata sempre in Roma Viale Costantino n.4 presso il suo difensore di primo grado Avv. Cicero Terzo, c.f.....

Oggetto : appello avverso la Sentenza n. 350 dell'anno 2009 emessa dal tribunale di Viterbo il..... nel procedimento R.G....., depositata il.....notificata il.....avente ad oggetto : risarcimento danni.

Svolgimento del procedimento

Bianchi Guido con atto di citazione notificato.... ha convenuto in giudizio Rossi Alfredo in solido con la Secura S. p. A davanti al tribunale di Viterbo per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell'incidente stradale avvenuto in Roma via Cola di Rienzo il 12.12.2008 a causa e colpa esclusiva dello stesso Rossi Alfredo; il tribunale di Viterbo definiva la causa con Sent. n.350 pubblicata in data 23.novembre 2009 , così disponendo : (si copia il dispositivo della sentenza). Avverso tale Sentenza , Bianchi Guido con il presente atto si appella per i seguenti motivi in fatto e in diritto:

Motivi in fatto

I – Merita censura la Sentenza appellata nella parte in cui ritiene provato che l'auto del Rossi avesse le luci di posizione accese.

Infatti sia il teste Rossi sia il teste Bianchi.....
.....

Motivi in diritto

I – Merita censura la Sentenza appellata nella parte in cui applica l'art. 106 C.S.
Infatti tale articolo è stato interpretato come se dicesse che.....
.....

2-Merita censura la Sentenza appellata per aver omissso di motivare sul ritenuto difetto del nesso di causalità

E infatti il Tribunale di Vitervo non spende una parola per motivare perché.....

Tanto premesso il sottoscritto nella qualità di difensore del Bianchi

cita

- Rossi Alfredo elett. domiciliato in Roma, via Cavour 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Secondo
 - Secura S.p.A. nella persona del suo legale rappresentante, elett.te domiciliata in Roma, Via Cola Di Rienzo 6 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Terzo
 - a comparire davanti alla Corte di Appello civile di Roma, locali di sue solite sedute, per l'udienza del 09.10.2010 , ore di rito
 - con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza come sopra indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166
 - con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica, le decadenze di cui agli artt. 167, 38 , 343 , 346 C.P.C.
 - per ivi sentir pronunciare e accogliere le seguenti
conclusioni
- “ Piaccia alla Corte Ecc.ma , contrariis reiectis , dichiarare in accoglimento del presente atto di appello che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusiva di Rossi Guido e per l'effetto condannare in solido.....
Vittoria nelle spese e negli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

Istanza di sospensione

della esecuzione della sentenza impugnata

Visto l'art. 283 C.P.C. si chiede la sospensione della Sentenza impugnata per i seguenti motivi:.....
.....

Dichiarazione di valore della causa

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, che il valore della causa è di euro.....

Luogo e data

(Avv. Cicero)

XX

Comparsa di risposta all'appello Appello incidentale

L'avversario , soccombente in tutto o in parte , ci ha notificato un atto di appello : che fare ? Semplice, bisogna fare una comparsa di risposta .

Il contenuto della comparsa (in forza del rinvio contenuto nell'articolo 359) va modellato su quello della comparsa di risposta in primo grado .

Se l'appellante si è costituito in termini tu potrai costituirti anche all'udienza (salvo quanto diremo per il caso che la comparsa contenga un appello incidentale) ; il tutto con le stesse modalità con cui il convenuto deve costituirsi in primo grado ; l'unica particolarità sarà che tu dovrai (ma in difetto non scatterà nessuna sanzione processuale) inserire nel tuo fascicolo di parte (oltre alla comparsa , alla copia

notificatati dell'atto di appello ecc.) il fascicolo di primo grado (che tu avrai avuta l'avvertenza di recuperare dalla cancelleria di primo grado in cui giaceva) .

Mettiamo ora che la sentenza appellata dall'avversario abbia dato in parte torto anche a noi e che noi si voglia , di tale parte , chiedere la riforma : allora dobbiamo fare un appello incidentale. Questo non richiede né formule sacramentali né la redazione di un atto ad hoc , ma solo che si faccia risultare chiaramente nella stessa comparsa di risposta la nostra domanda di riforma della sentenza (quindi in un unico atto, la comparsa appunto, ci difendiamo dall'appello avversario e a nostra volta appelliamo).

Però la proposizione dell'appello (incidentale) ci impone degli oneri (che una semplice comparsa di risposta non ci imporrebbe) .

In primo luogo , non potremo più aspettare l'udienza per costituirci ma dovremo farlo venti giorni prima (vedi melius, l'art. 166) – questo per il preciso disposto dell'art. 343 co.1.

In secondo luogo , se vogliamo impedire che l'eventuale inammissibilità dell'appello principale (metti, per rinuncia dell'appellante) travolga anche il nostro appello incidentale (v. art.334), dobbiamo : A) cercare di costituirci prima che sia decorso il termine a noi concesso per proporre appello principale (e questo può riuscirci possibile ad esempio quando noi non abbiamo notificato la sentenza all'avversario e neanche questi ce l'ha notificata , quindi ha appellato giovandosi del termine lungo dell'art. 327) ; B) inserire nel nostro fascicolo di parte (oltre al fascicolo di primo grado , all'atto di appello notificatoci, alla comparsa ecc.) anche copia autentica della sentenza di primo grado (v. co.2 art.347)

La comparsa e l'appello incidentale possono, ma non debbono essere depositati telematicamente.

Comparsa di risposta con appello incidentale

Corte di appello di Roma

proc. n....R.G. – Consigliere Dott.....; udienza del.....

Comparsa di risposta

con appello incidentale

per Rossi Mario, res. in Roma, c.f. SNGRFU 06P0939M
appellante

appellato -

che è elett. dom.semprè in Roma viale Cesare 5 presso l'avv. Cicero Primo che lo difende per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado e che è titolare di: c.f.....;fax.....; pec.....

contro

Bianchi Guido , res. Viterbo, c.f.NRSFGR06P089765
difeso dall'avv. Cicero Secondo c.f.....

appellante - appellato

xx

L'Avv. Cicero Primo nella qualità di difensore di Rossi Mario

Premesso

-- che il Rossi Mario ebbe a convenire Bianchi Guido davanti al Tribunale di Viterbo per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nell'incidente stradale avvenuto il 06.08.2008 per fatto e colpa esclusiva dello stesso Bianchi Guido;

- che il Tribuna di Viterbo con Sentenza n.2827/2007 pubblicata il 22.12.2007 così decideva :(copiare il dispositivo).....;

che. Bianchi Guido con atto notificato il 06.09.2009 ha proposto appello contro la suddetta Sentenza del Tribunale di Viterbo per ottenerne la riforma con esclusione di un proprio concorso di colpa nell'incidente stradale:

- che il'appellato Rossi Mario col presente atto si costituisce in giudizio per chiedere il rigetto dell'appello contro di lui proposto e per proporre a sua volta appello incidentale contro la prefata sentenza , per i seguenti motivi.

Motivi per il rigetto dell'appello

A–Bianchi Guido si duole che il Tribunale abbia riconosciuta la sua colpa nella causazione dell'incidente.

Tale doglianza è del tutto infondata per i seguenti motivi :

I motivo : Apparenti sono le contraddizioni in cui si pretende sia caduto il teste.....

Il motivo :.....

B) Bianchi Guido si duole che le spese siano state compensate. Anche tale doglianza è infondata

.Infatti..... Motivi per l'accoglimento dell'appello incidentale

La Sentenza ha deciso per l'esistenza di un concorso di colpa dell'infortunato Rossi Mario . In tale parte e capo la sentenza è ingiusta e gravatoria per i seguenti motivi.

I motivo:

Il motivo :

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni : “Piaccia all'Ecc.ma Corte dichiarare l'incidente de quo dovuto a colpa esclusiva del Bianchi Guido , di conseguenza rigettando l'appello del Bianchi stesso e accogliendo invece quello incidentale del conchiudente e per l'effetto condannando il Bianchi al risarcimento di tutti i danni subiti dal Rossi. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio”.

Dichiarazione di valore della causa

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002 che il valore della causa é.....

Roma 15 . 100.2009

(Avv. Cicero I)

Avvertenze

“ (Nella comparsa di risposta) l'appellato dovrà proporre tutte le sue difese , prendendo posizione sui fatti posti dalla controparte a fondamento dell'appello , indicare i mezzi di prova di cui intende valersi (in quanto ammissibili ex art. 345,

c.3) e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni ; eventualmente proporre le eccezioni ancora ammissibili ex art. 345 c. 2. Inoltre l'appellato dovrà , a pena di decadenza (...) proporre appello incidentale” – *Codice di procedura civile commentato* , a cura di Consolo e P.Luiso.

- “ Ove, in assenza di costituzione dell'appellante , la causa sia iscritta a ruolo su iniziativa dell'appellato impugnante incidentale , si è ritenuto che , nel termine stabilito dal giudice , l'appellato dovrà notificare all'appellante la comparsa contenente l'appello incidentale, in applicazione analogica del dettato dell'art. 292 c. 1(...) a tale notificazione si dovrà provvedere anche nei confronti della altre parti contumaci” – *Codice di procedura civile commentato*, cit. , sub art. 343.

Vedi anche le “avvertenze” apposte alla precedente formula

XXI

Nota spese

.....
.....
.....
.....
.....

XXII

Primi passi verso la esecuzione della sentenza:

I'atto di precetto

Punto di partenza e presupposto della procedura esecutiva è l'esistenza di un titolo esecutivo; cioè di un quid che, secondo il legislatore, fa talmente probabile l'esistenza di un diritto, da rendere ragionevole l'esercizio della forza (da parte dello

Stato) per realizzarlo; questo quid non è detto che sia una sentenza, potrebbe essere qualche cosa d'altro : una scrittura autenticata, l'atto ricevuto da un notaio, una cambiale (vedi l'art.474).

Orbene, mettiamo che il sig. Bianchi sia in possesso di un titolo esecutivo, poniamo, per metterci nel caso più frequente, di una sentenza.

Non è che il sig. Bianchi , che ha ottenuto una sentenza di condanna del sig. Rossi a pagargli tot , subito possa recarsi a far eseguire *manu militari* tale condanna : subito possa recarsi con l'ufficiale giudiziario a bussare alla porta del Rossi per iniziare l'esecuzione forzata pignorando i suoi beni . No , il legislatore - pur nei casi in cui ritiene che l'accertamento contenuto in una sentenza dia tali garanzie di conformità al diritto e alla realtà dei fatti da consentirne l'esecuzione forzata , vuole che non si proceda ex abrupto alla sua esecuzione, ma si dia tempo al debitore di eseguire spontaneamente l'obbligo a suo carico accertato (questo salvo casi eccezionali , per cui vedi l'art. 482).

Ma, per dire che si è data al debitore la possibilità di evitare la esecuzione forzata (eseguendo spontaneamente) , bisogna non solo informarlo che contro di lui è stata emessa una sentenza di condanna (il che , il creditore, potrebbe avere già fatto notificando la sentenza ai fini di far decorrere il termine breve di impugnazione – vedi art.285) , ma altresì bisogna informarlo che tale sentenza è subito eseguibile (è titolo esecutivo) e che è intenzione del creditore di subito eseguirla : ora a dare tali informazioni provvedono la notifica della sentenza in forma esecutiva (idest , in forma tale che risulti inequivocabilmente che è eseguibile – e vedremo subito come il legislatore ottiene questo risultato) e la notifica del precetto (idest di un atto in cui si avverte , anche qui inequivocabilmente , il debitore che , in mancanza di suo adempimento spontaneo , si procederà all'esecuzione – v. l'art. 480 c.1).

Tanto premesso ora ti diremo : nel numero 1) che cosa si deve fare per procurarsi una sentenza in forma esecutiva ; nel numero 2) come si effettua la redazione del precetto; nel numero 3) come si effettua la notifica del titolo esecutivo e del precetto.

1-Per ottenere la sentenza in forma esecutiva dovrai rivolgerti ovviamente alla cancelleria presso cui è depositata la sentenza da porre in esecuzione (cancelleria del giudice di primo grado , se la sentenza non è stata impugnata , cancelleria del giudice d'appello , se è stata appellata - e poco importa che il giudice d'appello abbia confermata la sentenza di primo grado). A tal fine dovrai recarti fisicamente nella cancelleria ? No assolutamente, dovrai solo depositare in via telematica un'istanza scritta ad hoc (poche righe : “Stimato cancelliere – il sottoscritto Cicero I nella sua qualità di difensore nella causa Rossi c. Bianchi , R.G.653/2018 – Vi chiede di spedire in forma esecutiva copia della sentenza sentenza n. 65/18 che ha definito tale causa – Con osservanza : Cicero” + trasformi in pdf + firmi telematicamente – vedi meglio paragr. “ Come ottenere spedizione in forma esecutiva sentenza più copie per notifica). Dovrai ricordarti di pagare contestualmente a tale richiesta i diritti di cancelleria. Come? La maniera più semplice è utilizzare una marca lottomatica ecc.ecc.

Aderendo alla tua richiesta il cancelliere (subito, se avrai chiesto la “urgenza” , dopo qualche giorno , in caso contrario) depositerà nella cancelleria (telematica) la

“sentenza con in calce il c.d. “Comandiamo”” (?????). A questo punto Tu farai (senza pagare più nulla) tante copie quante te ne servono per la notifica dovuta per l'art. 479 (pertanto ,quante sono le parti precettate - N.B l'originale di notifica sarà dato dal titolo spedito a te dal cancelliere) della copia spedita a te in forma esecutiva (quindi dovrai fare copie di una copia) e le dichiarerai conformi a tale copia (idest, alla copia spedita in forma esecutiva) : per avere una migliore idea di come dovrebbe apparire l'ultima pagina di tali copie va alla sezione terza (Atti dal vivo) e guarda il doc.....

Tieni presente che dovrai custodire con particolare diligenza la copia spedita a te in forma esecutiva . Infatti altra copia in forma esecutiva non potrai , salvi casi eccezionali, ottenere (v. art. 476). Perché questo ? Per evitare che tu utilizzi mettinuna stessa sentenza che ti ha riconosciuto, metti, il credito di 100, per pignorare , metti, un immobile a Brescia, un'altro a Genova, un'altro ancora ad Arezzo e così via, ottenendo con la vendita di tali beni pignorati non 100 ma , metti, cinquecento. Ma, tu dirai, “ Non hai detto che posso fare copie autentiche della sentenza speditami in forma esecutiva ?”. Sì, però tale copie non ti serviranno mai per chiedere un pignoramento : quando chiederai un pignoramento dovrai produrre solo la copia spedita a te dal cancelliere (e non la copia della copia). “Ma dirai - se il bene pignorato A non basta a soddisfare il mio credito, dovrò bene procedere al pignoramento di un altro bene B e come farò se la copia della sentenza speditami in forma esecutiva l'avrò per così dire “spesa” per pignorare A ? “ Il codice prevede il caso e ti autorizza a ottenere il secondo pignoramento B (non in base a una seconda copia spedita in forma esecutiva, ma) in base a una autorizzazione del giudice (vedi, per il pignoramento mobiliare ultimo comma art.518).

2 -L'ottenimento della sentenza in forma esecutiva è il primo passo, il secondo è la redazione del precetto . Per il che ti rimando : all'art.480 del codice , alla Sezione terza del presente libro (sezione “Atti dal vivo” - dove troverai riportato un atto di precetto pedissequo a sentenza) e alla prima e seconda formula che seguono.

La seconda formula, come noterai, riguarda, non una sentenza, bensì delle cambiali , ed é stata scelta sia perché la cambiale é uno dei pochi titoli esecutivi a cui non va apposta la “formula” (arg. a contrario ex co.1 art.475) sia perché il precetto su cambiali (assegni....) ha una particolarità che segnaleremo nelle “avvertenze”.

3 -Una volta in possesso del titolo in forma esecutiva e del precetto devi provvedere a notificarli. Tenendo ben presenti gli artt. 477 e 479 e in particolare: che la notifica del precetto e del titolo esecutivo può essere fatta sia separatamente , sia congiuntamente inserendo in un unico atto il titolo e il precetto ; che però sempre la notifica dei due atti va fatta separatamente quando i notificandi sono gli eredi (v. melius, il c.1 art.477) ; che , se è fatta separatamente , la notifica del precetto deve essere preceduta da quella del titolo esecutivo ; che , se la notifica è fatta congiuntamente , “il precetto deve essere redatto di seguito al titolo esecutivo” ; che

la notifica , sia separata che congiunta , va fatta “alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (salvo il disposto del cpv art. 477 – ma in caso di morte del debitore, da tale capoverso prevista , può essere fatta all’ultimo domicilio del defunto anche la notifica del precetto ? anche la notifica congiunta del titolo e del precetto ? noi, nonostante la lettera della legge, daremmo risposta positiva a tali quesiti).; che, per quel che riguarda il titolo esecutivo , l'originale di notifica sarà dato dalla copia spedita a te dal cancelliere , mentre la copia da consegnare al debitore destinatario della notifica, sarà data dalla copia che di tale copia avrai fatta (forse che non ti si é detto che la copia del titolo spedita a te dal cancelliere da te va conservata gelosamente ?!)

Atto di precetto

*Tribunale di Roma
Atto di precetto con richiesta di dispensa dal
termine (art. 482 c.p.c.)*

*Rossi Mario nato il 06.10.76 in Roma , ivi res. in via Volsci 4, sempre in Roma elett.te domiciliato in via Trieste 50 presso e nello Studio dell’Avv. Cicero Primo che lo rappresenta giusta delega in calce al presente atto (c.f.....; pec.....; fax.....);
premessso*

*che il Tribunale di Roma con Sentenza n.....emessa in data.....definiva la causa tra il precettante sig. Rossi Mario e il sig. Bianchi Guido così disponendo :
“..... (copiare il dispositivo).....;
che tale Sentenza munita di formula esecutiva è stata notificata il.....;*

tanto premesso

Intima e fa precetto

a Bianchi Guido res in Roma via Nomentana 15 c.f..... di pagare al precettante Rossi Mario come sopra domiciliato, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto (e immediatamente se in calce a questo risulterà apposto decreto di immediata esecuzione) le somme di seguito indicate, oltre il costo della notifica del presente atto (come indicato a margine), oltre tutte le altre spese e competenze dovute per atti resisi necessari successivamente fino al totale soddisfo, IVA e CNA compresi :

*competenze liquidate in sentenza.....€....
IVA 22% su dette.....€...
altre somme liquidate in sentenza (capitale, interessi)....€...
bolli precetto.....€...
autentica firma mandato.....€...
rilascio copie, costo.....€...
compenso fase esecutiva.....€...
redazione atto precetto.....€...*

*complessivamente, s.e & o.....€....
diconsi €.....oltre interessi fino all'effettivo saldo, IVA e CNA sui diritti del presente
atto di precetto.*

Il tutto con preciso avvertimento che in difetto si procederà a esecuzione forata.

Avvertenza al debitore ex art.180

Si avverte il debitore che egli può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi e proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Luogo e data

(Avv. Cicero)

Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura esecutiva ed eventuali giudizi di opposizione l'Avv. Cicero Primo ed eleggo domicilio presso il Suo Studio in Roma via Trieste 50.

Roma 12 novembre 2016

Rossi Mario

Per aut.

Avv Cicero

Istanza di esecuzione immediata

Sig Presidente

Il sottoscritto Avv. Cicero Primo nella qualità di procuratore del precettante ; rilevato il pericolo che, ritardandola, l'esecuzione riesca infruttuosa ; richiamato l'art. 482 c.p.c. ; chiede di esser autorizzato all'esecuzione immediata.

Roma 14 dicembre 2016

(Avv. Cicero Primo)

(Attenzione! Prima di apporre la relata di notifica , lasciare 5 o 6 righe per l'eventuale decreto ex art. 482 del presidente).

Avvertenze

E' dubbio che l'intimante abbia diritto al pagamento, delle "competenze" per la redazione del precetto e di molte altre "voci" sopra indicate. Nella prassi però tale pagamento si suole chiederlo e io mi sono voluto adeguare alla prassi.

La residenza dichiarata o il domicilio eletto debbono rientrare nel territorio del Comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario competente alla procedura esecutiva che programiamo di iniziare. (v. melius, co.3 art.480)

Nel caso si sia ottenuta l'autorizzazione immediata all'esecuzione, il relativo decreto (che il giudice deve scrivere in calce all'atto di precetto – v.ult. parte art. 482) dovrebbe essere trascritto nella copia a cura dell'ufficiale giudiziario (v. sempre art. 482 luogo citato) ; in pratica è il procuratore del precettante che provvede a tale trascrizione : a dare la sicurezza che la trascrizione (del procuratore) sia veritiera sarà la dichiarazione di conformità fatta dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica - in quanto tale dichiarazione di conformità dovrà intendersi riferita sia al

precetto che al decreto.

Attenzione, sottoscrivere non solo l'originale ma anche le copie !

Atto di precetto su cambiali

*Tribunale di Roma
Atto di precetto su cambiali*

Rossi Mario nato il 06.10.76 in Roma, ivi res. in via Volsci 4 e sempre in Roma elett. domiciliato in via Trieste 50 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo, che lo rappresenta in forza di delega in calce al presente atto (c.f.....; fax.....pec.....); in forza delle cambiali di seguito trascritte

intima e fa precetto

al sig. Bianchi Guido c.f..... res. in Roma via Felicini 5 di pagare entro e non oltre giorni dieci dalla notifica del presente atto, in favore del precettante Rossi Mario le seguenti somme:

capitale,€....; interessi legali €.....;protesti e conto ritorno, €.....; compenso fase esecutiva €..., oltre le spese di notifica come risultanti a margine e successive occorrente fino al soddisfo.

Con preciso avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Avvertimento al debitore ex art.480 C.P.C.

Si avverte il debitore che può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Trascrizione delle cambiali

1 – Bollo €.....; €.....al....pagherò per questa cambialeal.....la somma di €.....Ft
Bianchi GuidoRoma, via....n....

A tergo: pagate all'ordine di.....Fto.....

Luogo, data

Avv. Cicero Primo

La trascrizione è conforme

L'ufficiale Giudiziario

Parodi G.

Avvertenza

Per l'art. 480 co.2, nel caso il legislatore richieda la trascrizione integrale del titolo, l'ufficiale giudiziario "deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale".

Gli artt. 63 del R.D. 5 dicembre 1933, n.1669 sulla cambiale e il vaglia cambiario, e 55 del R.D. 21 dicembre 1933, n.1736, sull'assegno, dispongono che il precetto relativo al pagamento di questi titoli deve contenere la trascrizione del titolo o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Tutto ciò significa in pratica che l'avvocato, che fa un precetto cambiario, dovrà, al momento di chiedere la notifica del precetto, esibire all'ufficiale giudiziario le cambiali da lui riportate nell'atto.

XXIII

Espropriazione mobiliare presso il debitore

(*Le note sono in calce al paragrafo*)

Premessa – Il nostro codice prevede diverse forme di esecuzione forzata, e precisamente : la espropriazione forzata, la esecuzione degli obblighi di fare;.....(vedile schematizzate nella tabella I). Noi qui tratteremo di una specie del più ampio genus dell'espropriaizione forzata : la espropriazione forzata di beni mobili.

Procedendo in tale trattazione, prima, prenderemo in esame il caso che tu voglia promuovere una espropriazione mobiliare ; poi (sub numero 8) prenderemo in esame il caso che tu voglia intervenire in una procedura di espropriazione mobiliare da altri promossa.

Dunque tu vuoi promuovere un'espropriazione mobiliare presso il debitore . A tal fine , in ossequio al c. 1 art. 479 , hai già notificato titolo esecutivo e precetto (c. 1 art.479) oppure hai ottenuto un decreto di autorizzazione all'esecuzione immediata (nel qual caso naturalmente per iniziare l'esecuzione non devi notificare né titolo né precetto dato che tale notifica frustrerebbe l'effetto sorpresa a cui , chiedendo il decreto, miravi). Che devi fare ora ? Devi seguire passo passo l'iter che di seguito ti viene indicato.

I-Il primo passo è quello di impedire che il debitore sottragga beni all'esecuzione forzata ; e ciò si ottiene chiedendo il pignoramento (per la cui nozione vedi l'art. 492) di quel numero di beni (di proprietà del debitore – meglio, che rispondono delle obbligazioni del debitore ai sensi dell'art. 2740 Cod. Civ.) la cui espropriazione presumibilmente é in grado di soddisfare il tuo credito.

Come si chiede il pignoramento ? occorre fare un'istanza scritta ? No, tutto avviene piuttosto semplicemente : si va dagli ufficiali giudiziari (nei grandi uffici giudiziari : ufficio esecuzioni, non, ufficio notifiche) e oralmente si chiede il pignoramento, consegnando, il titolo esecutivo (ad esempio, la sentenza spedita in forma esecutiva dal cancelliere, il contratto spedito in forma esecutiva dal notaio...) e l'atto di precetto (notificati ai sensi dell'art. 479). La richiesta va accompagnata dal pagamento di una sommna (i “diritti” dell'ufficiale giudiziario)

Nel caso che tu non abbia richiesta la notifica del precetto e del titolo esecutivo (perché autorizzato all'esecuzione immediata – art.....), nel richiedere il pignoramento richiederai anche tale notifica (e la richiederai allo stesso ufficio esecuzioni a cui richiedi il pingoramento e non all'ufficio notifiche).

Il pignoramento é un'operazione in realtà più complessa di come apparirebbe dalla definizione data dall'art. 492

Infatti in realtà consiste in due operazioni : la prima consiste nell'individuazione dei beni espropriabili; la seconda, nella loro “messa in sicurezza”.

Per realizzare felicemente la prima operazione, il legislatore utilizza vari strumenti : fa pressione sul debitore a che dichiari i suoi beni (vedi quarto comma art. 492), autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (vedi comma...sempre dell'art. art. 492) (....).

Per realizzare la seconda operazione, il legislatore, oltre a servirsi della minaccia di sanzioni penali per il debitore che sottragga i beni pignorati (v. meglio co.3 art.388 C.P.),oltre a stabilire l'inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore sui beni pignorati (co....art....), provvede alla custodia materiale di tali beni (vedi meglio art.520).

Il pignoramento é considerato dal legislatore come il primo atto dell'espropriazione forzata. Cosa importantissima : tu, come non devi essere troppo sollecito a iniziare tale esecuzione (chiedendo il pignoramento) - e infatti per l'art. 492 non si può “iniziare la esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso” – così tu non devi indugiare troppo sia nel iniziarla, sia nel proseguirla. In particolare:

A) entro novanta giorni decorrenti dalla notifica (non del titolo esecutivo, ma) del precetto dovrai, per l'art. 481, (non chiedere, ma) iniziare il pignoramento (o meglio lo dovrà iniziare per te l'ufficiale giudiziario) : che succede, se non osservi il termine (acceleratorio) stabilito dall'art. 481 ? Succede che l'atto di precetto diventa inefficace (art. 481). Che significa questo ? Significa che, se vorrai fare la procedura esecutiva, dovrai rinnovare la notifica (non del titolo esecutivo, ma) dell'atto di precetto e aspettare di nuovo che decorrano i termini di cui all'art. 482.

B) entro quindici giorni, dal momento in cui l'ufficiale giudiziario ti avrà consegnato il verbale di pignoramento, il titolo esecutivo e l'atto di precetto, tu, dovrai iscrivere a ruolo la procedura esecutiva (co. 6 art. 518), depositando telematicamente (nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione) : la nota di iscrizione a ruolo + tre copie dichiarate da te stesso conformi rispettivamente a: 1) il processo verbale di pignoramento ; 2) al titolo esecutivo; 3) all'atto di precetto.

Ma vediamo con ordine come si svolge tutta la operazione di iscrizione a ruolo:

B1- Presa in consegna del verbale, del titolo, del precetto – Non é da credere che l'ufficiale giudiziario si rechi nel tuo studio per consegnarti i tre atti. Può accadere, sì, che te li mandi per fax o pec. Ma se questo non accade dovrai essere tu a recarti nella sede degli ufficiali giudiziari e prendere in consegna i tre atti (su cui l'ufficiale giudiziario apporrà il timbro di avvenuta consegna)

B2- Copie degli atti depositandi - Avuti nelle tue mani i tre atti (verbale, titolo, atto di precetto) dovrai farne tre copie conformi ((vedi, Sezione III, paragrafo.....)

B3- Deposito telematico - Fatte le tre copie conformi non ti resterà che metterti al computer e depositare : nota di ruolo e le tre copie nella cancelleria telematica. Al momento dell'iscrizione a ruolo c'è da pagare qualche cosa ? Volendo si può pagare contestualmente all'iscrizione il contributo unificato, ma per ciò si può aspettare il deposito telematico dell'istanza di vendita (e al successivo numero 8, in cui parleremo di tale istanza, rinviamo per dire come effettuare tale pagamento).

Per come si svolge l'operazione di deposito , vedi nella Sezione terza il paragrafo.... (“Iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva”).- Che succede se non rispetti il termine (acceleratorio) per fare la iscrizione a ruolo ? Succede che l'atto di pignoramento perderà efficacia (c.6 art.518 ultimo periodo) e di rimbalzo probabilmente perderà efficacia anche il precetto.

C) Entro 45 giorni dal pignoramento va depositata (telematicamente) l'istanza di vendita o di assegnazione (v. art.....). (Istanza che peraltro é soggetta anche al

termine dilatorio di cui diremo postea)

2 – Ma facciamo un passo indietro. Abbiamo richiesto il pignoramento : dobbiamo con le braccia incrociate solo aspettare che l'ufficiale giudiziario solo soletto lo faccia? Di solito é così, ma non necessariamente deve essere così. Infatti per l'art. 165 disp. att. tu e/o il tuo cliente potreste anche presenziarvi . Ma, si ripete, raramente creditore o avvocato presenziano a un pignoramento (e, in genere, ad un'esecuzione forzata). Non perché ciò non sia utile all'esito positivo dell'esecuzione : al contrario, l'ufficiale giudiziario è sempre pungolato ad un maggior zelo dalla presenza dell'avvocato e/o del suo cliente , ma perché prende troppo tempo e la gente (specie noi avvocati) non ne abbiamo da gettar via. Non è raro , invece, che l'avvocato si dia da fare per fornire all'ufficiale giudiziario le informazioni (ad esempio, tempo e luogo in cui viene posteggiata quell'auto del debitore che si vorrebbe pignorare) utili al fruttuoso esperimento dell'esecuzione.

3. A questo punto tu mi domanderai : “Posto che, com'è intuitivo, tra un creditore, deciso a ottenere l'esecuzione del suo diritto, e un debitore , altrettanto deciso a non lasciarsi spogliare dei suoi beni, possono ben nascere delle controversie (ad esempio perché il debitore ritiene che il valore dei beni pignorati sia eccessivo rispetto al credito da soddisfare - vedi art 496 - o perché, al contrario, il creditore lo ritiene troppo misero) non è opportuno che vi sia un giudice che risolva tali controversie ?” Certo che è opportuno e tanto più che le possibili controversie non si riducono a quelle da te ipotizzate (e tu te ne renderai facilmente conto pensando all'ipotesi del debitore che lamenta che la notifica, fattagli, dell'atto di precetto è stata irrituale, o all'ipotesi del creditore che contesta il diritto di un altro creditore a intervenire nella procedura esecutiva). E chiaramente queste controversie vanno decise da un giudice (alcune volte, come nei casi di cui agli articoli 615 e segg, con un procedimento disciplinato come quelli previsti nel libro secondo del codice – procedimento che viene definito con sentenza ; altre volte, come, ad esempio, nel caso dell'art.531 o dell'art. 512, con decreto o ordinanza – vedi meglio l'art.487).

E il legislatore si rende perfettamente conto di ciò e prevede l'esistenza di un tale giudice. Ma la prevede solo per il periodo successivo l'effettuazione del pignoramento: infatti il sesto comma dell'art. 518 prevede che il cancelliere “formi il fascicolo dell'esecuzione” solo dopo che il creditore ha depositato in cancelleria l'iscrizione a ruolo. E solo su presentazione del fascicolo dell'esecuzione, il presidente del tribunale nomina il giudice dell'esecuzione (v. art 484).

4 – Non é raro che la procedura espropriativa abbia avuto esito insoddisfacente per il creditore (ancorché egli si sia giovato del potere – pervisto dall'ultimo comma art 518 di chiedere un'integrazione del pignoramento; ancorché egli si sia giovato del potere, concessogli dall'art. 483, di cumulare vari mezzi di espropriazione, ad esempio cumulando all'espropriazione mobiliare, una espropriazione immobiliare);

tanto insoddisfacente da togliergli la volontà di proseguirla.

Però mettiamoci ora nell'ipotesi che , avendo avuto il pignoramento esito totalmente o anche parzialmente positivo , tu, creditore, intenda proseguire nella procedura esecutiva mobiliare : che devi fare ? Devi redigere un'istanza di vendita (vedi postea formula ad hoc) o di assegnazione o distribuzione (secondo i casi previsti dall'art. 529 – di norma però si tratterà di un'istanza di vendita) e devi depositarla (telematicamente) in cancelleria (naturalmente nell'ufficio esecuzioni mobiliari) ; tenendo presente che per il deposito hai un termine a quo (non puoi presentare l'istanza prima che siano passati dieci giorni dal pignoramento – vedi melius l'art.501) e hai un termine ad quem (non puoi presentare l'istanza passati quarantacinque giorni dal pignoramento – v. melius art. 497). Tuttavia anche se hai a disposizione quarantacinque giorni (dal pignoramento) per presentare l'istanza , se il valore dei beni staggiti (alias, pignorati) non supera i ventimila euro , ti conviene presentarla il prima possibile . Perché ? perché così eviti di dividere la torta (già piuttosto piccola) con altri creditori : infatti nel caso il valore dei beni staggiti non superi 20mila euro si rientra nella cosiddetta p.e.m. (piccola espropriazione mobiliare) e uno dei non pochi vantaggi che tale tipo di espropriazione offre al creditore è proprio quello di poter bloccare l'entrata , diciamo così , nel processo ai creditori (potenzialmente concorrenti) presentando l'istanza di assegnazione/ vendita (vedi il c.2 art.525).

5 – Dopo qualche tempo (diciamo , un mese) dalla presentazione dell'istanza , ti arriverà un biglietto di cancelleria (art. 136) con cui ti verrà comunicata (cpv.art. 485) l'udienza per l'audizione delle parti (art. 530 comma 1).

Il giorno dell'udienza tu (tu solo : non occorre la comparizione del tuo rappresentato) ti rechi nell'aula ad essa riservata : gran folla di avvocati e di pubblico , come al solito ; a differenza del solito , però , il magistrato si presenterà assistito da un cancelliere.

Normalmente le cause sono chiamate : ciò è opportuno in quanto invitato a comparire è anche il debitore , che di regola si presenta senza l'assistenza di un legale e che nulla sa degli usi del Foro.

Non credere che , a tale maggiore apparato della giustizia , corrisponda una particolare vivacità della udienza. Questa, anzi , tende a ripetersi secondo un monotono cliché : il debitore non compare , o compare senza l'assistenza di un legale (ovviamente , dato che soldi da scialare non ne ha) limitandosi a chiedere “ un po' di respiro” : che la vendita sia fissata più tardi possibile. A tale richiesta di solito tu non avrai interesse ad opposti se il debitore promette di pagare a rate (infatti il risultato delle esecuzioni mobiliari è deludente, sia per il creditore che ricava , se gli va bene, solo tanto da pagare le spese legali , sia per il debitore che si vede venduto a prezzo irrisorio un suo bene) . Avrai , però , l'avvertenza di richiedere un rinvio breve (“pendendo trattative”) ; e all'udienza di rinvio , vedrai : se il debitore non ha mantenuto le sue promesse , chiederai che si proceda alla vendita , se invece avrà

pagato le rate come convenuto, chiederai un altro rinvio, e così via fino a che avrà pagato tutto (spese legali comprese). Se il debitore non compare o compare ma tu non trovi un accordo con lui, chiedi la vendita e...la udienza per te è bella che finita (può solo capitare che il cancelliere ti consegni un foglio su cui , prima di venire in udienza , con un timbro ha fatto risultare lo schema di un verbale e che ti inviti a integrarlo con il nome delle parti e la data della vendita : tu lo integri, restituisci e...te ne vai).

6 – Nel caso all’udienza venga fissata la data della vendita , tu dovrai recarti , lasciati passare alcuni giorni, in cancelleria (naturalmente , cancelleria – ufficio esecuzioni) per versare una somma a titolo di spese , per la Casa delle Aste (ci mettiamo nel caso più frequente che la vendita sia stata disposta all’asta pubblica). Se tu non provvedessi a questo incumbente , la casa delle Aste non ritirerebbe il bene e , naturalmente , non lo metterebbe all’asta . Di conseguenza sarebbe necessario per te richiedere una nuova udienza di comparizione con apposita istanza al giudice. Attento, dunque, se non vuoi perdere tempo e denaro !

7 – Il procuratore esecutante non partecipa quasi mai all’asta , nelle procedure esecutive mobiliari (in quelle immobiliari è invece per lui buona norma parteciparvi...per far alzare il prezzo) : si limita , qualche giorno dopo quello fissato per l’asta, a contattare la “casa” o la cancelleria per sapere il risultato. Se questo è stato positivo , egli fa istanza (scritta) per ottenere , se unico creditore, il pagamento, dal debitore , dovuto (art 510 c.1) ; se invece concorre con altri creditori, per ottenere la distribuzione amichevole (art. 541) o giudiziale (art.542) del ricavato.

8 – Due parole ora sull’intervento di un terzo (creditore) nel processo esecutivo. Evidenti sono le ragioni per ammettere un tale intervento : permettere al creditore Giobatta Parodi di intervenire nel processo esecutivo promosso da Bianchi contro Rossi col pignoramento del bene A , eviterà a Giobatta Parodi , di rimanere a...bocca asciutta , se A è l’unico bene (utilmente aggredibile) che il debitore Rossi ha, e se così non è, se Rossi ha altri beni, gli eviterà la spesa e la fatica di pignorare questi altri beni (ma se il bene A , sufficiente per soddisfare le ragioni o di Bianchi o di Parodi, fosse insufficiente a soddisfare le ragioni di entrambi ? in tal caso Bianchi potrà invitare Giobatta Parodi a estendere il pignoramento agli altri beni – vedi meglio, il c.4 art. 499). Evidenti quindi le ragioni che pesano sulla bilancia del legislatore , in senso positivo, per l’ammissione dell’intervento (di un terzo) nel processo esecutivo, ma evidenti anche le controindicazioni che vi pesano in senso negativo : no , all’istituto dell’intervento . Esse sono date dal pericolo di quelle complicazioni e ritardi che l’intervento può provocare : infatti l’intervento di Giobatta Parodi (per rifarci all’esempio prima introdotto) lo pone inevitabilmente in conflitto di interessi sia con il debitore Rossi sia con il concreditore Bianchi (quello vedendo nel Giobatta un nuovo aggressore del suo patrimonio , questo vedendo nel Giobatta un concorrente nella spartizione...della torta) – e questo conflitto di interessi può portare facilmente a controversie che il giudice poi dovrà risolvere.

Risultato (inevitabilmente di compromesso) , il legislatore limita la possibilità di intervento ai seguenti due casi : I- primo caso, il credito (per cui si vuole intervenire) molto difficilmente può dare luogo a contestazioni dato che risulta da un titolo esecutivo o comunque da una prova documentale evidente (“ credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’articolo 2214 del codice civile”); II- secondo caso, la non ammissione dell’intervento frustrerebbe e renderebbe inutile le “difese” concesse dal legislatore al creditore per assicurargli il realizzo del suo credito – è questo il caso del credito garantito da un diritto di prelazione (credito ipotecario, pignoratorio...) o semplicemente “difeso” da un sequestro (per cui il creditore non ammesso all’intervento avrebbe buone ragioni per lamentarsi col legislatore : “Che senso ha che tu , legislatore , mi dica fai questo – iscriviti ipoteca, sequestra il bene , ecc - e così ti assicurerai il soddisfacimento del tuo credito, se poi mi chiudi la porta in faccia quando, essendo stato un creditore chirografario più lesto di me nell’aggreire il bene , io voglio intervenire nel processo che porterà alla sua vendita ?!”).

Tanto premesso, come si fa un “intervento” (quando lo si può fare) ? Semplice si redige per iscritto l’atto relativo (vedi postea formula ad hoc) ; e lo si deposita nella cancelleria .Lo si deposita come ? Ovvio, lo si deposita in via telematica (per il che vedi sezione quarta,sul processo telematico, paragrafo.... (“Deposito dell’istanza di vendita”). N.B. Ove non sia stato effettuato al momento dell’iscrizione a ruolo, andrà effettuato il pagamento del contributo unificato. Come si effettua tale pagamento ? Si effettua, o recandosi di persona in cancelleria (????) o, cosa più semplice, per via telematica (su come effettuare il pagamento con tale modalità, vedi sempre Sezione quarta, paragrafo.....).

Dopo il deposito se tu sei “privo di titolo esecutivo” (per come possa ciò accadere, vedi primo comma art. 499) devi notificare “ al debitore, entro dieci giorni successivi al deposito , copia di ricorso , nonché copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito se l’intervento nell’esecuzione avviene in forza di essa” (c.3 art. 499) .E la notifica al creditore non si deve fare ? No , perché già provvede il cancelliere ad avvisarlo del tuo intervento (di modo che possa invitarti a quella “ estensione” del pignoramento di cui parla il quarto comma art. 499) - vedi il c.1 art.525 .

Entro quale termine va depositato l'atto di intervento? LO dice il secondo comma dell'art. 525 stabilendo che l'intervento “ deve aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione”.

L'osservanza di tale termine é molto importante, dato che se lo si osserva l'interveniente gode dei diritti e dei poteri contemplati nell'art. 526, altrimenti (acso di “inetrvento atrdivo”) hanno solo i diritti e i poteri previsti nell'articolo 528.

Istanza di vendita di beni pignorati (artt. 529 e 530 C.P.C.)

*Tribunale di Roma
Giudice dell'esecuzione
Istanza di vendita*

*nella procedura esecutiva N. 657/2009 R.G.E , Giudice Dott.....
promossa da Bianchi Alfredo contro Rossi Mauro*

Ill.mo Tribunale di Roma

Io, sottoscritto avv. Cicero Primo del Foro di Roma,(c.f. ...; fax.....; pec.....) e con studio sempre in Roma, via Pausania 3, nella mia qualità di procuratore di Bianchi Alfredo per procura in calce all'atto di precetto

Premesso

*Che con atto notificato il 20.06.2009 Bianchi Alfredo ha fatto precetto a Rossi Mauro di pagare 30 mila euro come da Sentenza esecutiva notificatagli in pari data;
che l'ufficiale Giudiziario il 20.07.2009 ha pignorato nell'abitazione dello stesso Rossi Mauro beni mobili per un valore da lui calcolato in € 40mila;
visti gli artt. 529, 530 C.P.C.*

insta

per la fissazione di un'udienza per ivi sentir disporre la vendita dei beni come sopra pignorati. Con osservanza

Roma 20.09.09

(Avv. Cicero Primo)

Atto di intervento

*Tribunale di Roma
Giudice dell'esecuzione
Atto di intervento*

*nella procedura esecutiva n. 675/09: Giudice, Dott. Giaco
promossa da Bianchi Alfredo contro Rossi Mauro*

Ill.mo Tribunale di Roma

- Nigro Luigi nato a Roma e ivi res. in via Giolitti 40 ,c.f.....; e sempre in Roma, in osservanza del c.2 art.499, dom.to presso e nello Studio , in via Crescenzio 20, dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende, il tutto come da procura a margine del presente atto e che è titolare di : c.f.....; fax.....; pec.....;

- essendo creditore di Rossi Mauro per € 30mila oltre agli interessi , alle spese e competenze in forza di Sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo in data 30.04.08 e già passata in giudicato (doc.1);

- visti gli artt.498 ss e 525 ss

interviene

nella procedura promossa da Bianchi Alfredo contro lo stesso Rossi Mauro per esercitarvi tutti i poteri che il Codice attribuisce agli intervenienti muniti di titolo esecutivo al fine di ottenere il soddisfacimento coattivo del suo credito.

Con osservanza

Roma 12.09.10

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Se il credito per cui si interviene è assistito da un diritto di prelazione lo si dichiarerà; ad esempio così : *“premessò che l'esponente è creditore di Rossi Mauro per euro... ecc... ; che l'esponente sullo stesso bene oggetto del pignoramento ha iscritta ipoteca in data ecc,.....; tanto premissò visti gli artt. 498ss e 525 ss – interviene”*.

“ Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni”- così, il co.2 art. 499.

Note

- 1) *E se hai ottenuta l'esecuzione immediata ? In tal caso consegnerai all'ufficiale giudiziario titolo esecutivo e atto di precetto (ben s'intende con le copie necessarie per la loro notifica – copie già preparate, così come gli originali, con relata di notifica, naturalmente in bianco) . E l'ufficiale giudiziario provvederà alla notifica al momento del pignoramento.*
- 2) *Per l'art. 518, l'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato (determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo (....)”,*

Espropriazione presso terzi

Preemssa – Abbiamo visto, parlando della “espropriazione mobiliare presso il debitore”, che l'ufficiale giudiziario, al fine di acquisire sulla res quella disponibilità che permetterà la sua espropriazione, priva l'esecutato di alcuni poteri (“Tu, esecutato, non puoi traslocare la cosa pignorata, non la puoi vendere..”) e si sostituisce a lui nell'esercizio d'altri poteri (metti, prende la res pignorata e la deposita in un magazzino all'altro capo delle città). Tutto questo egli é legittimato a fare perché c'è un titolo (di solito, una sentenza) che indirettamente (proprio in quanto “titolo esecutivo”) gli dà questa legittimazione. Ma che dire se la res (mettiamo che sia una preziosa tela) non é , per usare la terminologia del legislatore, “presso il debitore”, ma é nella disponibilità di un terzo (metti é in un magazzino di cui ha le chiavi, non il debitore Verdi, ma un terzo, un certo sig. Rossi) ? Nel caso, se il terzo, il Rossi, mettesse spontaneamente la res a disposizione dell'ufficiale giudiziario, tutto o.k., non ci sarebbe problema , potrebbe farsi l'espropriazione anche di quella res, di quella tela (v. co. 5 art. 492 - e, mutatis mutandis, il discorso si potrebbe ripetere nel caso che il bene da acquisire fosse un credito del debitore Verdi verso il terzo, Rossi , e il terzo, il Rossi, adempisse la sua obbligazione – si badi, non basterebbe che riconoscesse l'esistenza del credito – leggere attentamente sempre il quinto comma ora citato). Ma nel caso ciò non accadesse, di certo l'ufficiale giudiziario non si potrebbe surrogare nei poteri del terzo (del Rossi) , aprire il magazzino, prendere la res (la preziosa tela) e portarsela via . Questo anche se il creditore esecutante (chiamiamolo, sig. Bianchi) desse la prova che quella res (quella tela) é in realtà del debitore esecutato Verdi e si trova nel magazzino del terzo, Rossi, perché lì il debitore esecutato Verdi l'ha lasciata in temporaneo deposito (art.1787 e ss) .“Sì, dovrebbe dire l'ufficiale giudiziario, le prove che tu, Bianchi,creditore esecutante, mi dai, sembrano buone; ma é solo il giudice che può dire se sono effettivamente buone”. Insomma se non esistessero l'articolo 543 e seguenti, che subito andremo a visitare – a meno che il terzo spontaneamente desse la res all'ufficiale giudiziario (o, essendo il bene un credito, spontaneamente, non solo lo riconoscesse, ma lo adempisse) - occorrerebbe che il creditore esecutante Bianchi , se vuole espropriare la preziosa tela (o se vuole acquisire il credito), si procurasse (dopo aver già ottenuta una sentenza di condanna verso il debitore esecutato Verdi) una nuova sentenza, che condannasse il terzo Rossi a consegnare la tela : quindi occorrerebbe che il Bianchi (surrogandosi al Verdi – art, 2900 e 2902 Cod. Civ.) facesse un altro atto di citazione , pagasse un altro avvocato e convenisse in giudizio il terzo Rossi (il quale anche lui dovrebbe pagare un altro avvocato eccetera). Tutto questo, ripetiamo, se non esistessero l'art. articolo 543 e seguenti, che invece... ci sono. E fortunatamente , perché essi creano un marchingegno, che dà la possibilità al creditore Bianchi di giungere in via diretta (saltando sia un processo di cognizione, sia un processo di esecuzione) ad espropriare o a farsi assegnare il bene (la preziosa tela, il sostanzioso credito...).

In sintesi il marchingegno é questo : I- Bianchi invita il terzo a dichiarare se il

debitore Verdi può disporre di quella res o no (semplificando, se proprietario della res é lui, Rossi, o il debitore esecutato Verdi), se egli (idest. il terzo Rossi) é debitore, o no di tot (verso il debitore esecutato, Verdi); Il Se il terzo Rossi (che, si badi, può stare in quel mini-giudizio, che così si instaura, senza costuirsi formalmente, e tanto meno senza necessità di essere rappresentato da un avvocato) dichiara, che in effetti il Verdi, il debitore esecutato, può disporre della res, che in effetti il debitore é creditore di tot, o anche omette ogni dichiarazione (e qui lo strappo alle regole ordinarie della procedura e a favore dell'esecutante Bianchi é evidente), la res si considererà nella disponibilità del debitore Verdi (o il Verdi si considererà titolare del credito) con tutte le conseguenze del caso : il bene e il credito potranno essere espropriati a favore del creditore esecutante Bianchi o a lui assegnati.

E se il terzo Rossi si rifiuterà di riconoscere di essere debitore o contesterà al Verdi (il debitore esecutato dal Bianchi) la possibilità di disporre del bene ? Allora il marchingegno non avrà dato risultato positivo ; ma anche in tale ipotesi l'accertamento del diritto sul bene da parte del Verdi, il debitore esecutato avverrà con un procedimento semplificato (vedi art.549).

(Se lo studioso, essendo più paziente di Giobbe, vorrà leggersi a questo punto l'art. 492bis, ponendo particolare attenzione al suo terzultimo e ultimo comma, vedrà che il legislatore apre al creditore non solo la via "diretta" di cui ora si é detto, ma , se autorizzato dal presidente del tribunale alla "ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare", addirittura una via direttissima - però, si ripete, solo limitatamente alla ipotesi che lui, il creditore esecutante, sia a tanto autorizzato dal presidente, e tale limitazione a dire il vero suona un po' irragionevole).

L'iter di una espropriazione presso terzi -

I- Si notifica il titolo esecutivo e l'atto di precetto (qui noi ci limitiamo a considerare l'ipotesi che, l'espropriazione verso terzi. non si innesti su altra espropriazione - e a questa ipotesi ci limitiamo, per non complicare la vita nostra e dello studioso prendendo in considerazione ipotesi , possibili in teoria, ma sconosciute nella pratica : nella pratica, invero l'espropriazione presso terzi, nella stragrande maggioranza dei casi, nasce del tutto svincolata da ogni altra procedura espropriativa).

2) Si redige l'atto di pignoramento (presso terzi) sulla tarccia della formula che segue.

3) Si notifica l'atto di pignoramento. Stando attenti che l'udienza di comparizione non cada prima del termine indicato nell'articolo 501 (vedi co. 3 art. 543)

4) Effettuata la notifica dell'atto di pignoramento, si fanno copie (copie informatiche !) : del titolo esecutivo, dell'atto di precetto , dell'originale di notifica dell'atto di pignoramento - che ovviamente si sarà provveduto a ritirare dagli ufficiali giudiziari (per quel che riguarda l'originale di notifica dell'atto di pignoramento, v. l'*incipit* del quarto comma art. 543 – ma si tenga presente che non sarà l'ufficiale giudiziario a venire nel nostro studio per effettuare la consegna dell'atto , ma

dovremo essere noi ad andare nel suo ufficio, si tenga ancora presente che l'ufficiale giudiziario dovrà apporre nella copia che ci consegna il timbro di “avvenuta consegna”).

5) . Quindi ci si costituisce depositando (telematicamente) in cancelleria : nota di iscrizione a ruolo + le copie come da noi sopra fatte e attestate conformi agli originali. Questo deposito si dovrà fare, si badi, entro il termine di trenta giorni dalla consegna a noi fatta, da parte degli ufficiali giudiziari, dell'originale di notifica dell'atto di pignoramento. E se tale termine non viene rispettato ? Per il disposto del comma quarto, ultimo periodo, dell'art. 543, il “pignoramento perde efficacia”. E tale perdita di efficacia del pignoramento comporterà (in forza dell'art. 64Ter disp.) att. il sorgere, a carico del creditore, di darne notizia al debitore e al terzo (vedi meglio l'art. 164Ter citato).

6- Si compare all'udienza, e, se il terzo ci ha fatta pervenire la dichiarazione scritta di cui all'art. 547, la si deposita.

Nel caso il terzo abbia riconosciuto il credito o la proprietà del nostro debitore sul bene, il giudice, applicando gli articoli 552 e 553, disporrà la vendita o la assegnazione del bene pignorato (res o credito che sia).

Nel caso il terzo abbia contestato i diritti del debitore esecutato (vedi meglio l'articolo 549) si procederà all'accertamento di tali diritti , secondo il disposto (sempre) dell'art. 549.

Nel caso il terzo non abbia fatta la dichiarazione di cui all'art. 547, si applicherà il secondo comma art. 548.

Atto di pignoramento presso terzi

Tribunale civile di Genova

Atto di citazione ex art. 543 C.P.C.

con pignoramento presso terzi

-Bianhi Luisa , nata il 06.09.56 a Genova,c.f..... ivi res. in via Capo Santa Chiara 33

- ai sensi del n. 3 comma 2 art. 543 elettivamenet domiciliata in Genova , via Fiasella 4 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo, c.f..... che la rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notifiche relative al presente procedimento al numero di fax.....e alla pec.....;

Premesso

- che con Sentenza n.....,pubblicata il..... resa nell'ambito della causa R.G. 6754/2017,il Tribunale di Genova ha condannato Michele Verdi (c.f.....) a pagare all'esponente Bianchi Luisa la somma di euro ventimila oltre gli interessi ammontanti a....., oltre le spese processuali liquidate in euro mille per esborsi ed euro cinquemila per compensi, oltre IVA e CAP come per legge e successive occorrende;

- che la sentenza é stata notificata in forma esecutiva al debitore in data.....;

- che successivamenet in data..... l'esponente notificava al debitore l'atto di precetto a pagare complessivi euro.....oltre interessi maturandi e successive occorrende;

- che fino a oggi il debitore non ha adempiuto al precetto;

- che da notizie assunte il Rossi Giorgio, res, in Genova, Via Roma, 3 CAP 16100 c.f..... é a sua volta debitore verso il Verdi, di una grossa somma di denaro (1);

- che l'esponente intende pignoarre, in forza del sopra richiamato titolo esecutivo, tutte le somme (2) a qualsiasi titolo dovute dal Rossi al Verdi e ciò fino alla concorrenaz del credito precettato (euro....) aumentato della metà ex art. 546 c.p.c., quindi per complessivi euro....., oltre spese di notifica dell'atto di precetto, interessi maturati e maturandi, oltre le successive spese di notifica del presente atto di pignoramento nonché le occorrende spese d'esecuzione:

- tutto ciò preemssso

cita

il debitore Verdi c.f....., res. in Genova via Roma 1 (CAP 16100) a comparire davanti al Tribunale civile di Genova, Sezione e Giudice dell'esecuzione designandi, nella sede di sue solite sedute in Genova via IV Novembre. , all'udienza che si terrà il giorno 06.06.18, ore di rito, con invito a costiuirsi nelle forme e nei termini di legge e a presenziare agli atti ulteriori, con espressa avvertenza che, non comparendo, si procederà lo stesso come per legge e con le preclusioni da questa previste;

e altresì

invita

il terzo sig. Rossi (c.f.....) res. in Genova via Roma 3 (CAP 16100) a fare , entro dieci giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, a mezzo di raccomandata indirizzata a Studio legale Cicero , via Fiasella 7, Genova, CAP 16100 o mediante pec indirizzata a..... la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.;

e altresì

avverte

lo stesso sig. Rossi che , in caso manchi di fare la comunicazione della suddetta dichiarazione, la stessa dovrà essere da lui resa comparendo in un'apposita udienza fissata a tal fine dal Giudice, e che, qualora egli non compaia alla sopradetta udienza o, comparendo, non renda la dichiarazione, il credito pignorato (3), ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione sarà, nell'ammonatre dichiarato dall'esponente,. considerato non contestato.

Ai fini dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il valore del presente procedimento é di e..... e che quindi va versato, trattandosi di procedura di pignoramento presso terzi, un contributo unificato pari a euro.....,

In Genova il 15.09.18

(Firma dell'avv. Cicero I)

Ad istanza dell'avv, Cicero I nella qualità di procuratore e difensore di Bianchi Luisa, io, sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la C.A. di Genova, vista la sentenza n....del Tribunale di Genova munita di formula esecutiva e notificata il....; visto l'atto di precetto notificato il.... così come con più precisione ancora indicati; visto il sovraesteso atto di citazione ex art. 543;

dichiaro di pignorare

in virtù del suddetto titolo esecutivo tutte le somme dovute dal sig. Rossi al sig Verdi fino alla concorrenza della somma di.....il cui ammonatre é dato dal credito indicato in precetto aumentato della metà ai sensi dell'art. 546 co. 1 c.p.c.

facendo precisa ingiunzione

- al sig. Verdi (debitore esecutato) e al sig Rossi (terzo pignorato) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme come sopra indicate e di non disporne senza autorizzazioe o ordine del Giudice

Visto l'art. 492

avverto

il debitore Verdi che può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una

somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di escuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore a un quinto dell'importo per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Altresì avverto che, a norma dell'articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Visto sempre l'art. 493

invito

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

Conseguentemente ho notificato il soprasteso atto di pignoramento ai signori Verdi (debitore esecutato) e al sig. Rossi (terzo pignorato).

Quanto al sig Rossi, recandomi nella sua residenza.....

Quanto al sig. Verdi recandomi nella sua residenza in.....

Avvertenze - In corrispondenza alle note 1, 2, 3 effettuare se del caso i seguenti cambiamenti:

nota 1) : eventualmenet cambiare in “ detiene dei mobili di proprietà del debitore Verdi”;

nota 2) : eventualmente cambiare in “tutti i mobili che detiene il Rossi sono in realtà di proprietà del Verdi”;

nota 3) : eventualmente cambiare in “il possesso di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considererà non contestato”.

IX Espropriazione immobiliare

Premessa – L'espropriazione immobiliare si caratterizza soprattutto perché la scelta dei beni da sottoporre a pignoramento é compiuta dal creditore anziché dall'ufficiale giudiziario. Con il vincolo, però, che, nel caso il creditore abbia già un'ipoteca su un immobile del debitore, egli non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche l'immobile ipotecato (art. 2911 C.C.).

Detto questo passiamo a indicare l'iter di una espropriazione immobiliare. Almeno i suoi primi passi, dato che gli ulteriori hanno tale complessità che il giovane collega sarà meglio che li compia giovandosi del consiglio e della esperienza del cancelliere dell'esecuzione (come del resto fanno anche molti dei colleghi anziani).

1 – Come primo passo , bisogna notificare titolo esecutivo e atto di precetto (questo, naturalmente, a meno che si abbia ottenuta l'autorizzazione all'esecuzione immediata di cui all' art. 482).

2- Come secondo passo, bisogna redigere l'atto di pignoramento e farne copie : tante copie quanti sono i debitori (proprietari dell'immobile) a cui va notificato l'atto + una (per originale di notifica) + una (necessaria per la trascrizione dell'atto prevista dall'art. 555). Naturalmente, si redige contestualmente l'atto di procura a promuovere l'azione esecutiva (se la procura a ciò già non risulta da un atto rilasciato precedentemente - mentre invece di solito é così : la procura rilasciata al momento dell'atto introduttivo di solito ricomprende il potere di promuovere procedure esecutive).

Come risulterà dalla lettura della “formula”, l'atto di pignoramento si presenta come un atto....a quattro mani (mani del creditore e mani dell'ufficiale giudiziario : in realtà questo si limita a mettere una firma : chi redige tutto l'atto é l'avvocato.

3 – Si notifica l'atto. Siccome competente all'esecuzione sarà il tribunale nella cui circoscrizione l'immobile si trova (art. 26), competente per la notifica sarà l'UNEP (ufficio unico notifiche ed esecuzioni.....) radicato presso quel tribunale. (?????)

Al momento del ritiro dell' originale di notifica occorrerà controllare che nell'atto sia stata apposta (da parte dell'ufficiale giudiziario) l'autentica (????????).

4 - Si trascrive l'atto . Per il che – preparate nella tranquillità del proprio studio le note di trascrizione (art. 2659) - occorrerà recarsi alla Conservatoria dei registri

immobiliari del luogo in cui l'immobile si trova (?????). Al funzionario addetto alla ricezione delle richieste di trascrizione si dovranno consegnare la copia autentica dell'atto di pignoramento (con la procura – se essa già non risulta dall'atto di pignoramento) (?????) e le note di trascrizione. Il funzionario tratterà una delle copie della nota di trascrizione e restituirà l'altra insieme all'atto di pignoramento (?????).

Al momento occorrerà fare un esborso (senza utilizzare marche, come invece si fa negli uffici giudiziari).

Con ciò il pignoramento sarà stato perfezionato (rendendolo efficace per i terzi) - A questo punto lo studioso dirà : ma ha fatto tutto l'avvocato : l'ufficiale giudiziario (salvo la notifica dell'atto dell'atto di pignoramento) nulla ha fatto. E' così, in effetti, anche se nell'ultimo comma dell'articolo 555, si rappresenta come un'eventualità (quasi eccezionale) l'attivarsi (nell'esecuzione del pignoramento) dell'avvocato, nella pratica la regola é invece proprio questa : il pignoramento immobiliare é fatto unicamente dall'avvocato (o meglio, dall'avvocato nella sua qualità di rappresentante del creditore).

5) Operata la trascrizione , tu non starai con le mani in mano : forse che non devi dare l'avviso di cui all'art. 498 ai creditori “ che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri” (e al sequestrante – per questi vedi l'art. 158 disp. att.) ? forse che tale avviso non va notificato entro cinque giorni dal pignoramento (v. sempre l'art. 498 nel suo cpv) ?

Di conseguenza tu dovrai recarti nella Conservatoria dei Registri Immobiliari per individuare i creditori a cui notificare l'avviso (e, nel fare le necessarie ricerche, non dovrai limitarti ad individuare i creditori dell'esecutato, ma dovrai risalire ai suoi danti causa : chè anch'essi avrebbero potuto costituire ipoteche sull'immobile pignorato).

Fatto questo avrai gli elementi per redigere l'avviso di cui all'art. 498 (vedi formula sottostante) : tante copie quanti sono i creditori + 1 .

Redatto l'avviso , dovrai notificarlo . E se non riuscirai a notificarlo entro i cinque giorni ? Poco male : “ il termine di cinque giorni non è perentorio” (Andrioli , *Commentario*, cit., vol III, sub art. 498). Vero è , però , che la mancata notifica “ rende inammissibile la successiva domanda di vendita o di assegnazione” (così sempre Andrioli, *Commentario*, cit. vol III, sub art. 557).

Tenendo conto di ciò al momento del deposito dell'istanza di vendita si opererà anche il deposito dell'avviso in questione.

6 – Si procede all'iscrizione a ruolo della procedura (operazione che va fatta entro quindi giorni – da che momento ? Dal momento in cui ci ha riconsegnato la nota di trascrizione (?????) e l'atto di pignoramento (nei rarissimi casi in cui alla trascrizione provvede lui) , dal momento in cui l'atto di pignoramento ci é stato restituito. Dal funzionario della conservatorio, quando, com'é la regola, alla trascrizione abbiamo provveduto noi) (?????)

A tal fine : A) si prepara copia (informatica, quindi occorrerà procedere alle necessarie

“scansioni” - vedi vocabolario informatico) : del titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, della procura, della nota di trascrizione nei registri immobiliari). ; B) si dichiara la conformità di tali copie agli originali (e tale dichiarazione di conformità la deve fare l'avvocato); C) si depositano telematicamente nella cancelleria (del tribunale nella cui circoscrizione si trova l'immobile) : (nota di iscrizione a ruolo (che come al solito sarà generata automaticamente dal redattore) + le copie del : titolo esecutivo, dell'atto di precetto, dell'atto di pignoramento, della procura, della nota di trascrizione dei registri immobiliari.

N.B Il redattore ci chiederà al momento di formare la nota di iscrizione a ruolo : 1) l'importo del precetto per cui si procede ad esecuzione forzata ;2) i dati identificativi del creditore persona fisica : cognome, nome, codice fiscale; i dati identificativi del creditore, persona giuridica : denominazione, codice fiscale / partita IVA, categoria si intende.....) ; 3) i dati identificativi del difensore del creditore che iscrive a ruolo: cognome, nome, codice fiscale; 4) i dati identificativi del debitore persona fisica : cognome, nome, codice fiscale; i dati identificativi del debitore persona giuridica :denominazione, codice fiscale/ partita IVA, categoria; 5) la data di notifica del precetto, la data di notifica del pignoramento ; 6) la descrizione del titolo (se si tratta di sentenza, atto notarile????) ; 7) i dati identificativi del bene immobile : indirizzo, descrizione del bene (con ciò si intende.....), tipo del catasto (fabbricati o terreni), la classe e la tipologia (A1,, A2.....; l'identificazione (cioè.....)la sezione, il foglio, la particella o mappale, il subalterno (specificando se vi è graffiato un subalterno).

7) Lasciato decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 501 (dieci giorni dal pignoramento, che, si badi, si perfeziona – non con la sua trascrizione : questa lo rende solo efficace verso terzi – ma con l'ultima notifica dell'atto relativo) e prima che sia decorso il termine acceleratorio di quarantacinque giorni previsto dall'art. 497, si deposita (telematicamente) l'istanza di vendita (e se è il caso l'avviso ai creditori di cui abbiamo detto sub 5..

8) Entro i sessanta giorni decorrenti dal deposito dell'istanza (v co. 2 art. 567) noi dovremo depositare (telematicamente) la c.d. documentazione ipocatastale e cioè : l'estratto del catasto e i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione dell'atto di pignoramento.

9 –A questo punto, pongo termine al mio viaggio con te nei meandri del processo esecutivo immobiliare. Troppo complesso diventa da qui lo svolgimento della procedura immobiliare per esser in pochi tratti descritto : tu dovrai trovare la tua guida nel codice e negli (esperti) consigli del cancelliere.

Atto di pignoramento immobiliare

Tribunale di Genova

Atto di pignoramento immobiliare

Bianchi Luigi c.f. LSTRDU36P06M, nato il 09.06.1986 a Genova, ivi res. in via San Gerolamo 4 e dom.to sempre in Genova via Roma 3 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per procura in calce al presente atto (c.f.....;pec.....; fax.....)

Premesso

- che il Tribunale di Genova in data 03.10.2006 ha condannato Rossi Mauro a pagare all'esponente Bianchi Luigi la somma di € centomila oltre accessori;*
- che detta Sentenza in forma esecutiva è stata notificata a Rossi Mauro il 30.09.2006;*
- che con atto di precetto notificato il.....é stata fatta intimazione di pagare le somme indicate in detta Sentenza oltre le ulteriori occorse, il tutto per un ammontare di € centodiecimila;*
- che fino ad oggi il Rossi Mauro non ha ottemperato all'intimazione fattagli e nessun pagamento ha effettuato*

dichiara

di voler sottoporre ad esecuzione forzata il seguente bene immobile di proprietà del Rossi Mauro che così si passa a descrivere:

immobile urbano di proprietà di Rossi Mauro sito in Genova, via Trieste civ. 119 int.3 facente parte di casa edificata su area iscritta al N.C.E.U. f.2, mappali 225-226, confini : scala, muri perimetrali e appartamento int.4, salvi più precisi confini e dati catastali .

Ai fini dell'art. 14 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il valore della presente procedura deve ritenersi pari a € tot.

Genova li 30.11. 2006

Sottoscrizione del creditore (??????)

Sottoscrizione dell'avv. Cicero Primo

Procura : Il sottoscritto Bianchi Luigi nomina a rappresentarlo e difenderlo nella procedura di espropriazione immobiliare contro Rossi Mauro l'avv Cicero Primo.

Atto di pignoramento

- Su istanza dell'avv. Cicero Primo nella qualità , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP Corte di Appello di Genova*
- presa visione dell'atto sovraesteso , del titolo esecutivo e del precetto in esso richiamati*

ingiungo ai fini e ai sensi dell'art.492 c.p.c.

a Rossi Mauro di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito , per cui gli è stato notificato precetto , l'immobile sopra descritto e i suoi frutti;

e nel contempo

avverto

lo stesso Rossi Mauro che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai beni come sopra pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti , comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese , oltre che delle spese di esecuzione , sempre che , a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'articolo 569 , la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori eventualmente intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento , dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

e sempre nel contempo

invito

sempre lo stesso Rossi Mauro ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che , in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto , le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.

E tutto ciò faccio notificando i sopraddetti atti, di ingiunzione, di avvertimento e avviso, contestualmente al presente atto contenente la dichiarazione del creditore , a Rossi Mauro res.in Genova Via Garibaldi 3 ivi recandomi e consegnandone copia.....

***Avvertenza** . La sottoscrizione del creditore, a modesto avviso dello scrivente, é superflua una volta che vi é la sottoscrizione del suo procuratore; ma spesso per tuziorismo la si fa apporre.*

Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 498 c.p.c.

Tribunale civile di Genova

Avviso ai creditori (art.498 c.p.c.)

nel procedimento n.765/RGE promosso

da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro

Bianchi Luigi res. in Genova ed ivi elett.te dom.to in via Fiasella 4 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di precetto

in osservanza dell'art. 498 c.p.c.

Avvisa

I-. la Banca Commerciale Italiana nella sua sede in Genova via Garibaldi 30;

II –il Credito Fondiario S.p.A. nella sua sede in Roma via Colombo 3;

che con atto notificato il 30.04.2008 e trascritto il 10 maggio 2008 nei registri della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Genova ha pignorato il seguente immobile di proprietà di Rossi Maurizio:

immobile urbano sito in Genova via Trieste civ.119 int.6 facente parte di casa edificata su area iscritta al N.C.E.U. , foglio 2, mappali 225-226 ; confini : scale, muri perimetrali, appartamento int.4.

Il pignoramento si è reso necessario per il realizzo del seguente credito:

credito dell'avvisante Bianchi Luigi

per somma di € centomila a lui dovuta a titolo di prezzo dovuto dal Rossi M per l'acquisto di un suo appartamento.

Tanto si doveva

Genova 10.05.08

Avv. Cicero Primo

Avvertenze

L'avviso può essere sottoscritto oltre che dall'avvocato anche dal creditore.

XX

Esecuzione per consegna o rilascio

1 – Si notifica titolo esecutivo e atto di precetto (attenzione alle particolarità che questo presenta – v.art. 605 e formula A).

2 – Notificati titolo esecutivo e precetto , l'ulteriore passo da compiere è diverso a seconda che si tratti di esecuzione per consegna di beni mobili o per rilascio di beni immobili . Nel primo caso vedi sub 3, nel secondo salta a sub 4.

3 –Nell'ipotesi di esecuzione per consegna di beni mobili , lasciato trascorrere il termine fissato (nel precetto) per la consegna , si chiede l'esecuzione all'ufficiale giudiziario consegnandogli atto di precetto e titolo esecutivo (ben s'intende, le copie "originali" da cui risulta la loro notifica) .

E' opportuno prendere accordi con l'ufficiale giudiziario sulla necessità o meno della presenza nostra o del cliente all'esecuzione.

Naturalmente quando l'ufficiale giudiziario consegnerà (a noi o al cliente) la res se ne redigerà verbale .

4 – Nell'ipotesi di esecuzione per rilascio di bene immobile , il primo incombenza per l'avvocato , una volta notificati titolo esecutivo e precetto , è la redazione del "preavviso di esecuzione" . Il "preavviso" é la comunicazione che l'ufficiale giudiziario (non l'esecutore !) deve fare all'esecutato del " giorno e ora in cui procederà" (v. art. 608 c.1). Tale comunicazione (almeno secondo alcuni Autori) potrebbe farsi anche oralmente ; ma nella pratica prende la forma di un atto scritto (vedi formula sottostante) a firma dell'ufficiale giudiziario (anche se in pratica l'atto viene redatto, non da lui , ma dall'avvocato) – atto che sarà notificato all'esecutato prima di dar inizio all'esecuzione.

5 – Preparato l'avviso (in due copie, dato che va notificato) l'avvocato si reca dagli ufficiali giudiziari e chiede che si provveda all'esecuzione , accompagnando la sua richiesta con la consegna del titolo esecutivo, del precetto e del "preavviso".

6- Se il "preavviso" non ha l'effetto di convincere a più miti consigli l'esecutato, l'avvocato qualche giorno prima dell'esecuzione deve ritornare dagli ufficiali giudiziari (quelli addetti , non alle notifiche , ma alle esecuzioni) per pagare all'ufficiale giudiziario i "diritti" che gli spettano (per ogni accesso che fa nell'immobile liberando).

Nell'occasione l'avvocato , nei casi (non frequenti ma non del tutto rari) in cui ritiene opportuna la presenza sua o del suo cliente al momento e sul luogo dell'esecuzione , prende accordi con l'ufficiale giudiziario sul giorno e sull'ora di questa. Ma può essere utile la presenza dell'avvocato al momento dell'esecuzione ? Non raramente, si. Infatti questo è il momento più critico di tutta la procedura : chi è

nella detenzione dell'immobile le studierà tutte per ritardare la sua dipartita : si barricherà in casa, si fingerà malato (...) . E l'ufficiale giudiziario avrà tutt'altro che voglia di esporsi allo stress di un'esecuzione in quelle condizioni : l'avvocato può sopperire con la sua energia e con la sua iniziativa all'abulia del pubblico ufficiale .

Con tutto ciò anche il più energico degli avvocati potrà difficilmente impedire qualche rinvio dell'esecuzione : l'occupante chiede gli si dia un po' di tempo per

ultimare lo sgombero : difficile dissuadere l'ufficiale giudiziario dal darglielo scrivendo a verbale :” il 30 marzo 2006 , munito di titolo esecutivo e di precetto , mi sono recato ecc.ecc. Il conduttore sig. Aloisi G. mi fa presente ecc. Ritenuta giustificata la richiesta e non avendo mezzi per procedere coattivamente, ho rinviato l'esecuzione al 30 maggio 2006”.

Atto di precetto per rilascio

Tribunale di Genova

Atto di precetto per rilascio d'immobile

- *G.B. Parodi c.f. PARGI453P06D969M nato a Genova il 06.07.56 , ivi res. in via Gerolamo 4 , e sempre in Genova elett.te dom.to in via Fiasella 3 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente (cf.....; pec.....; fax.....)*

- *in forza della Sentenza del Tribunale di Genova in data 3 maggio 2006 , notificata in forma esecutiva il 3 giugno 2006*

- *che ordina a Rossi Franco di rilasciare all'intimante G.B. Parodi*

- *l'immobile sito in Genova via Sturla civ. 3 int.4*

- *entro e non oltre il 3 luglio 2006*

fa precetto

-*a Rossi Franco res in Genova via Sturla civ 3 int.4 di rilasciare libero e vuoto di persone e cose , alla libera disponibilità dell'intimante , l'immobile di cui alla premessa entro il 3 luglio 2006 o entro dieci giorni dalla notifica del presente atto*

- *con avvertimento che , in difetto di rilascio entro i termini così indicati , si procederà ad esecuzione forzata.*

Genova 26 febbraio 2006

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Non dissimile da quello sopra esemplificato sarà il precetto per consegna di cosa mobile. Esso potrà essere redatto così : “ GB. Parodi cf...nato...il.....in forza di Sentenza.....che ordina a Rossi Franco di consegnare all'intimante i seguenti beni mobili, e cioè un quadro raffigurante la Santa Vergine in una grotta.....fa precetto a Rossi F. res.....di consegnare all'intimante i mobili come sopra descritti.....”.

Naturalmente il precetto potrà essere redatto di seguito al titolo esecutivo.

“ Il precetto per la consegna di una cosa mobile o per il rilascio di un immobile deve contenere (...) la descrizione sommaria dei beni stessi (ma) non è da ritenere necessaria , ove si tratti di beni mobili , la menzione degli elementi di individuazione richiesti dall'art. 2826” (Andrioli , *Commentario*, cit. , vol.III, sub art. 605)

“ Il secondo comma (dell'art. 605) va inteso nel senso che il termine ad adempiere deve coincidere con il termine stabilito nel titolo esecutivo” Andrioli, *Commentario*,cit., ibidem).

Preavviso di esecuzione

Tribunale di Genova
Preavviso di rilascio coatto

- Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova
- richiesto dall'avv. Cicero Primo nella sua qualità di procuratore , per delega in calce al precetto , di Parodi G.B nella procedura esecutiva promossa dallo stesso Parodi G.B. contro Rossi Franco

-visti

A)la Sentenza del Tribunale di Genova in data 3 maggio 2006 , notificata in forma esecutiva il 3 giugno 2006 ;

B) l'atto di precetto notificato il 22 febbraio 2006;

avviso

Rossi Franco res in Genova via Sturla civ.3 int.4 che il giorno 4 luglio tra le ore 9 e le ore 11 mi recherò nell'appartamento di Genova via Sturla civ.3 int.4 al fine di immettere nel suo possesso il richiedente G.B. Parodi.

E tale avviso effettuo oggi 12 giugno 2006 notificando il presente atto al sig. Rossi Franco , nella sua residenza di via Sturla civ 3 int.4 mediante consegna di copia conforme a mani di....

(Firma e timbro dell'Ufficiale Giudiziario)

Avvertenze

L'atto va redatto dall'avvocato in tante copie quanti sono gli esecutati + 1 .

XXI

Esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare.

Notificato il titolo esecutivo e l'atto di precetto (per questo vedi formula A) si deve redigere il ricorso (formula B) al giudice dell'esecuzione a che determini le modalità di esecuzione.

Formula A : atto di precetto

Tribunale di Genova

Atto di precetto all'esecuzione di un obbligo di fare

Bianchi Luigi c.f. IUEGHT56P06D969M nato il 7.3.57 a Genova , ivi res. in via Garibaldi 3 e sempre in Genova via Santa Chiara 2 elett. Dom. presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (c.f.....;pec.....; fax.....)

Premesso

- che il Tribunale di Genova con sentenza in data 3.3.06 ha condannato il sig. Giobatta Parodi a demolire.....;*
- che tale sentenza munita della formula esecutiva è stata notificata il 3.4.06;*
- tanto premesso*

fa precetto

al sig. Parodi G.B. res. In Genova via Garibaldi 43 di provvedere alla demolizione del capannone sul confine del precettante nel termine di dieci giorni dalla ricevuta notifica del presente atto, con avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Genova 04.05.06

(Avv. Cicero Primo)

Formula B : ricorso al giudice dell'esecuzione

Tribunale di Genova

Ricorso al Giudice dell'esecuzione (art. 612 C.P.C.)

Ill.mo Giudice dell'esecuzione

Il sottoscritto avv. Cicero Primo nella qualità di procuratore di Bianchi Luigi per mandato a margine dell'atto di precetto (c.f.....;pec.....;fax.....)

Premesso

- che il Tribunale di Genova ha condannato con Sentenza in data 3.3.06 il sig. Giobatta Parodi a demolire.....*
 - che tale Sentenza munita della formula esecutiva è stata notificata il 3.4.06;*
 - che il precetto notificato il 4.5.06 per intimare l'esecuzione di detta sentenza non ha sortito effetto;*
- tanto premesso*

ricorre

a Voi, ill.mo Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Genova, affinché , previa

comparizione delle parti, vogliate, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., determinare le modalità di esecuzione dell'obbligo sopra indicato, designando l'ufficiale giudiziario e le persone che vi debbono provvedere.

Si produce copia notificata del titolo esecutivo e del precetto.

Genova 6.9.06

(Avv. Cicero Primo)

XXII

Opposizione all'esecuzione (art. 615 C.P.C.)

Premessa – Se devi fare l'opposizione quando ancora l'esecuzione forzata non è iniziata, vedi sub1 ; se devi fare l'opposizione quando già l'esecuzione è iniziata (o devi opporsi al pignoramento di qualche bene) , vedi sub 2 .

1 . Se intendi “ contestare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata” e questa non è ancora iniziata (c.1 art. 615), devi: A) redigere un atto di citazione

(formula A) : tante copie quanti sono i notificandi (e di solito questi si ridurranno a una persona: quella del creditore che ha promosso l'esecuzione) + 1. ; B) devi notificare l'atto di opposizione così redatto ; 3) devi costituirti nelle forme dell'art 165 (depositando il fascicolo, iscrivendo la causa a ruolo....)

2- Se intendi contestare il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione e questa è già iniziata o intendi contestare la pignorabilità di qualche bene (c.2 art. 615) devi : A, redigere un atto di ricorso ad hoc (formula B) ; B) depositare il ricorso nella cancelleria del giudice designato per l'esecuzione ; C) dopo qualche tempo chiedere alla cancelleria copie autentiche del ricorso e del pedissequo decreto con cui il Giudice stabilisce l'udienza di comparizione davanti a sé (vedi c.2 art. 615); D) notificare il decreto (con naturalmente il tuo ricorso che gli risulterà soprascritto) ; E) se all'udienza da lui fissata il giudice dell'esecuzione si sarà ritenuto competente , dovrai nei termini di cui all'art.163bis (ridotti alla metà! Vedi però melius l'art. 616) costituirti (di norma nelle forme dell'art. 165 , quindi depositando una comparsa che abbia lo stesso contenuto dell'atto di citazione di cui all'art 163 , i documenti, la procura ecc.ecc. – ma vedi melius l'art.616) – questo naturalmente se vuoi proseguire nella causa (altrimenti te ne puoi astenere ..sperando che il tuo avversario non prenda lui l'iniziativa di costituirsi). E se all'udienza il giudice si riterrà incompetente ? Dovrai riassumere la causa dinanzi all'ufficio ritenuto competente nel termine dal giudice fissatoti.

Formula A : opposizione ex c.1 art.615

*Tribunale civile di Genova
Atto di opposizione a precetto
ai sensi dell'art. 615 c.1 C.p.C.*

Bianchi Luigi c.f. DERGTDP06D78M nato il 08.04.68 a Genova , res. in Via Luccoli 6, sempre in Genova via Fiasella 7 dom.to presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (c.f.....pec.....; fax.....)

Premesso

- che Rossi Carlo con atto notificato il 1. giugno 2006 faceva all'esponente precetto di pagare € centomila
- in forza di Sentenza del Tribunale di Genova 1.02.95;
- che però l'esponente ha già pagata la somma precettata (doc.1);
- tanto premesso, visto l'art. 615 c.p.c. intende opporsi all'esecuzione e pertanto

cita

- Rossi Carlo a comparire il 10.03.2007 davanti al Tribunale di Genova ore di rito giudice designando ai sensi dell'art. 168bis
- invitandolo a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166
- con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167
- per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

“ Voglia l'ill.mo Tribunale , previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiarare che il conchiudente Bianchi nulla deve a Rossi Mauro in forza della Sentenza azionata in quanto il credito da essa risultante è estinto per avvenuto pagamento ; e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del precetto di cui alle premesse. Vittoria nelle spese” .

Offre in comunicazione e deposita in cancelleria i seguenti documenti:.....

Ai fini del versamento del contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 dichiara che il valore della causa è di € tot.

Genova 10.07.06

(Avv. Cicero Primo)-

Avvertenze

Tenere presente per la individuazione della competenza territoriale del giudice e per il luogo in cui effettuare le notificazioni alla parte precettante , l'art.480 nel suo comma terzo.

Vedi art.618bis.

Formula B : opposizione ex art. 615 c.2

Tribunale di Genova

Ricorso in opposizione (art. 615 c.2)

*nella procedura esecutiva RGE 6543/06- Giudice Dott. Malpensi
promossa da Rossi Mauro contro Bianchi Luigi*

Bianchi Luigi c.f. FGRSOU46P06D978M, nato il 09.09.29 a Genova, ivi res. in via Roma 5, e sempre in Genova elett.dom. in Via Fiasella 5 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (c.f.....; pec.....fax.....)

si oppone

all'esecuzione promossa da Rossi Mauro contro lo stesso opponente con atto di pignoramento in data 1 giugno 2006

per i seguenti motivi :

l'esecuzione avviene a seguito di precetto notificato il 4.9.06 e basato su Sentenza del Tribunale di Genova in data 4.7.05 che condanna l'esponente al pagamento di € centomila. Non si contesta la Sentenza ma la persistenza dell'obbligo in quanto questo è stato estinto con pagamento avvenuto dopo la pubblicazione della Sentenza stessa.

Tanto premesso visto l'art. 615 c.2 , l'esponente

ricorre

a che all'udienza che V.S. ill.ma fisserà per la comparizione delle parti ai sensi dell'art.616 c.p.c. , accolga, previa sospensione dell'esecuzione , le seguenti conclusioni:

“Voglia il Giudice ill.mo dichiarare che il conchiudente Bianchi Luigi nulla deve a Rossi Mauro in forza della Sentenza del Tribunale di Genova datata 4.7.2005 in quanto l'obbligazione in tale Sentenza dichiarata è stata estinta per pagamento ; e per l'effetto dichiarare l'inefficacia del precetto notificato il.... E del pignoramento eseguito il..... Vittoria nelle spese”.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria i seguenti documenti:

.....

Si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 010389205.

Ai fini del versamento del contributo unificato ex D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è di € tot.

Con osservanza

Genova 10.07.06

(Avv. Cicero primo)

Avvertenze

All'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione fissata sull'opposizione ai sensi del co.2 art. 615 si applicano le norme sul procedimento camerale (art. 185 disp.att.)

Vedi art. 618bis.

XXIII

Opposizione agli atti esecutivi

Premessa – Devi procedere diversamente a seconda che tu proponga “prima che sia iniziata l'esecuzione” un'opposizione “relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto” oppure che, invece, tu proponga un'opposizione sempre relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ma dopo che sia iniziata l'esecuzione o comunque proponga un'opposizione “relativa alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti esecutivi” : nel primo caso vedi sub 1 , nel secondo salta a sub 2 .

1-Se proponi opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione , devi : A) redigere un atto di citazione (v. c.1 art. 617 e formula A) : tante copie quanti sono i notificandi (di norma si ridurranno a uno solo : il creditore che ha fatto il precetto) + 1 ; B) notificare l'atto di citazione ; C) costituirti (come in una normale causa : depositi il tuo fascicolo di parte , redigi la nota di iscrizione a ruolo....).

2 – Se proponi opposizione quando l'esecuzione è già iniziata (e dovrai necessariamente farlo , per il disposto del cpv art. 617 , se l'opposizione è relativa alla notifica del precetto o del titolo), dovrai fare un ricorso (art.617 c.2 e formula B) e depositarlo nella cancelleria del giudice dell'esecuzione.

Formula A : opposizione prima dell'esecuzione

Tribunale di Genova

Atto di opposizione agli atti esecutivi (art.617 c.1 C.P.C.)

Bianchi Luigi c.f. SDERTU36P04M , nato il 09.05.47 in Genova e ivi res. in via Garibaldi 6 , sempre in Genova elett.te dom. in via Fiasella 4 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (c.f.....;pec.....; fax.....)

Premesso

*- che con atto di precetto notificato il 05.04.06 il sig. Giobatta Parodi gli ha intimato di pagare € centomila in forza di cambiali pretesamente scadute e non pagate;
- che tale precetto, però , è da ritenersi nullo in quanto le cambiali non vi risultano trascritte;
- tanto premesso*

cita

*- il sig. Giobatta Parodi che nell'atto di precetto ha eletto domicilio in Genova, via Roma 1
- a comparire il 16.09.2006 ore di rito
- davanti al Giudice istruttore designando ai sensi dell'art.168bis del Tribunale di*

Genova , locali di sue solite sedute ,

- con invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell'udienza ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166

- con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167;

- per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ Voglia il Tribunale dichiarare nullo e privo di effetto l'atto di precetto di cui alla premessa e gli atti che eventualmente ne siano seguiti. Vittoria nelle spese”.

Ai fini del versamento del contributo unificato (D.P.R. 115/2002) si dichiara che il valore della causa è di euro tot.

Genova 06.06.06

(Avv. Cicero Primo).

Avvertenze

All'udienza di comparizione si applicheranno le norme del procedimento camerale (art. 185 disp. att.)

Vedi art. 618bis.

Formula B : atto di opposizione agli atti esecutivi (posteriore all'inizio dell'esecuzione)

Tribunale di Genova

Ricorso

in opposizione agli atti esecutivi (c.2 art. 617)

nella procedura n. 654/2006 – Giudice Dott. Assennato

promossa da Parodi G.B. contro Bianchi Luigi

Ill.mo Giudice dell'esecuzione

Bianchi Luigi c. f. GVURET36P06D969M , nato il 06.01.1951 a Genova e ivi res. in via Luccoli 6, e sempre in Genova elett.te dom. in via Fiasella 31 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (c.f.....; fax.....; pec.....)

Premesso

- che con atto di precetto notificato il 03.03.06 il sig. G.B. Parodi gli ha intimato di pagare € centomila ;

- che successivamente in data 03.04.06 l'ufficiale giudiziario su richiesta dello stesso Parodi e per dar soddisfazione al suo atto di precetto ha pignorato vari beni mobili del ricorrente ;

- che però la notifica del precetto ha da ritenersi nulla e di nessun effetto perché.....

- tanto premesso l'esponente , ai sensi dell'art.617 c.2 C.p.C.

ricorre

alla V.S a che , previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 618 c.p.c. , voglia accogliere le seguenti conclusioni :” Voglia il Giudice ill.mo : nell'immediato sospendere l'esecuzione, e , all'esito , dichiarare

*nullo e di nessun effetto l'atto di precetto del sig. Parodi G. notificato il 03.03.06.
Vinte le spese”.*

*Ai fini del versamento del contributo unificato (D.P.R. 115/2002) si dichiara che il
valore della causa è di € tot.*

Con osservanza

Genova.....

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Nell'udienza camerale si applicano le norme del procedimento camerale (art. 185
disp.att.)

Vedi art. 618 bis

XXIV Opposizione di terzo

L'opposizione di terzo per sua natura (con essa il terzo avanzando una pretesa di proprietà o di altro diritto reale sui beni pignorati) non può proporsi se non quando l'esecuzione è iniziata : quindi riveste la forma di un ricorso al giudice dell'esecuzione (formula A). Il ricorso va (naturalmente) depositato nella cancelleria delle esecuzioni . Si lascia passare qualche giorno dopo il deposito , e poi si chiedono alla cancelleria le copie autentiche del decreto (con cui il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé) ; si notifica ; si deposita (anche all'udienza) l'originale di notifica e la documentazione.

Formula A : atto di opposizione di terzo
Tribunale di Genova
Ricorso di terzo in opposizione (art. 619)
nella procedura RGE n. 765/2006 – Giudice Dott. Mozzanti
promossa da Bianchi Luigi contro Rossi Mauro

Ill.mo Giudice dell'esecuzione

*Giobatta Parodi c.f. PARND56P06D969M , nato a Genova il 08.04.64 , ivi res. in
Pzza Crovetto 3 , e sempre in Genova dom.to presso e nello studio dell'avv. Cicero
Primo che lo rappresenta per mandato a margine (c.f.....; pec.....;fax.....)*

premesse

*- che il sig. Bianchi Luigi, per soddisfare un suo credito verso il sig. Rossi Mauro, in
data 03.03.2006 pignorava nell'abitazione di questi tra gli altri mobili : un tavolo
stile rococò, tre sedie stile savonarola;*

*- che però tali beni sono di proprietà del ricorrente in quanto da lui acquistati dalla
ditta Regina con atto di riservato dominio 1 novembre 2005 registrato il 1 dicembre
2005 nell'Ufficio atti privati di Genova al . n. 1034 vol 10 (doc. 1),
visto l'art. 619 c.p.c.*

chiede

- *di sospendere l'esecuzione ai sensi del cpv. art. 625 c.p.c. ravvisata l'urgenza di provvedere data la prossimità dell'udienza fissata per la vendita (1 aprile 2006);*
 - *di fissare l'udienza ove i prefati Bianchi Luigi elett.te domto in Genova via Fiasella 4 presso lo studio del suo procuratore Avv. Cicero Secondo e Verdi Michele res in Genova via Portoria 3 , possano sentire accogliere le seguenti conclusioni:*
 - *“ Voglia l'ill.mo Giudice , competente per valore , contrariis reiectis , dichiarare di esclusiva proprietà dell'esponente i mobili di cui alla premessa e di conseguenza nullo e di nessun effetto il pignoramento degli stessi. Vinte le spese”.*
- Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente causa è di € tot*

*Con osservanza
Genova 15 .03.06*

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Il ricorso con il pedissequo decreto del giudice va notificato , oltre che al creditore precedente , anche al debitore esecutato e , secondo la prevalente opinione , anche ai creditori intervenuti se muniti di titolo esecutivo

XXV

Opposizione in materia di lavoro

L'art. 618bis dispone nel suo primo comma che “per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo (art.409 ss) le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”. Ciò significa che sia l'opposizione all'esecuzione sia quella agli atti esecutivi che tu proporrai prima dell'esecuzione dovranno assumere la forma del ricorso (formula A).

Sempre l'art 618 bis nel suo secondo comma recita : “ Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza” (la sottolineatura è nostra). Ciò significa che quando è iniziata l'esecuzione tu dovrai proporre l'opposizione (come previsto per le comuni opposizioni dagli artt. 615 e 617) con ricorso al giudice dell'esecuzione . Sempre come previsto per le comuni opposizioni negli articoli 616 e 617 il giudice dell'esecuzione prenderà all'udienza i provvedimenti ritenuti da lui opportuni ; la diversità di rito si avrà quando dopo l'udienza tu dovrai introdurre (o riassumere) la causa : in tal caso il tuo atto dovrà assumere la forma prevista dagli artt. 409 ss.

***Formula A : opposizione al precetto
(prima dell'inizio dell'esecuzione)***

Tribunale di Genova

Ricorso in opposizione all'esecuzione (art. 618bis)

Bianchi Luigi c.f. NGURED36P06 D 969M , nato a Genova il 06.09.36, ivi res. in via Luccoli 3 , e sempre in Genova via Fiasella 4 elett.te dom. presso e nello studio

dell'avv. Cicero I che lo difende e rappresenta come da mandato a margine del presente atto (c.f..... pec.....fax.....)

Premesso

- che con Sentenza in data 3.5.2005 del Tribunale di Genova in funzione di Giudice del lavoro l'esponente è stato condannato a pagare tot al sig. Rossi Mauro;*
- che in base a tale Sentenza il sig. Rossi Mauro ha con atto notificato il 3.6.2006 fatto precetto all'esponente di pagare la somma di € tot;*
- che però l'esponente ha già pagato le somme indicate in Sentenza.....*
- tanto premesso*

ricorre

a Voi ill.mo Tribunale di Genova in funzione del giudice del lavoro
.....(continuare come in un comune ricorso introduttivo di una causa davanti al giudice del lavoro).....

XXVI

Decreto ingiuntivo

Di seguito riportiamo le più importanti tappe dell'iter di un ricorso per decreto ingiuntivo. In ultimo (n.11) daremo alcuni cenni sull'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.

1 – Ci si procura la documentazione da allegare al ricorso come prova del diritto fatto valere .

2- Si redige il ricorso per decreto (v. formula A) e la notula delle spese e prestazioni.

3- Si deposita quanto sub 1 e 2 nella cancelleria civile . Il deposito va fatto naturalmente in via telematica, così come, lo si dice subito, in via telematica dovranno essere acquisite copie ecc. Per il che si rinvia alla “appendice” sul processo telematico.

4- Circa le decisioni che il giudice può prendere si possono fare tre ipotesi:

Prima ipotesi : il giudice rigetta la domanda (ad esempio perché ritiene che i fatti dedotti non siano costitutivi del diritto preteso). In un tal caso non resta che seguire la procedura ordinaria.

Seconda ipotesi : il giudice ha ritenuta insufficientemente provata la domanda .

In questa seconda ipotesi tutto non è perduto , si può tornare a richiedere il decreto ingiuntivo integrando la documentazione.

Terza ipotesi : il giudice accoglie il ricorso ed emette il decreto ingiuntivo .

Nella parte terza del libro, visitando i docc. 41 , 42 ,43 ,44, potrai vedere come si presenta nella pratica un ricorso con relativo decreto (quest'ultimo scritto in calce , come vuole il c.2 art. 135) ; in particolare noterai come il giudice nel decreto liquidi anche le spese e le competenze e ne ingiunga il pagamento , in osservanza del c.3 art. 641 .

5 – Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo , gli ulteriori passi da compiere saranno diversi a seconda che esso sia provvisoriamente esecutivo (art. 642) oppure no. Nei seguenti numeri 6 , 7 , 8 vedremo il da farsi in caso di decreto ingiuntivo privo di autorizzazione all'immediata esecuzione. Nel numero 9 esamineremo il caso di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ab initio (art.642); nel numero 10 esamineremo il caso di decreto ingiuntivo reso provvisoriamente esecutivo in pendenza dell'opposizione (art.648).

6 – Ottenuto un decreto ingiuntivo privo di autorizzazione alla provvisoria esecuzione, per prima cosa occorre notificarlo (entro il termine perentorio e piuttosto breve stabilito dall'art. 644).

A tal fine occorre : 1) creare tante copie autentiche del ricorso e pedissequo decreto quanti sono gli ingiunti +una ; 2) apporre ad esse la relata di notifica; 3) portarle dagli ufficiali giudiziari per la notifica.

Controllato che la notifica sia giunta a buon fine , non resta che aspettare gli eventi per poi attivarsi come detto nel successivo numero 7 . E se la notifica non fosse andata a buon fine e mancasse la possibilità di fare un nuovo tentativo di notifica nei termini di legge ? Il decreto ingiuntivo sarebbe diventato inefficace (art. 644) e non resterebbe che rinnovare il ricorso : quindi attenzione a ben individuare il luogo di residenza o domicilio dell'ingiunto e più in genere il luogo in cui la notifica può giungere a buon fine , prima di proporre un ricorso !

7 – Notificato il decreto ingiuntivo si può realizzare una delle due seguenti ipotesi : 1) l'ingiunto non ha fatta opposizione al decreto (art. 645) o , pur avendo fatta opposizione , non si è costituito in giudizio (art. 647) ; 2) l'ingiunto ha fatta opposizione e si è costituito.

Vedremo nel numero seguente come ci si comporta in ciascuna di queste due ipotesi indicate. .

8 – Prima ipotesi : l'ingiunto non fa opposizione o non si costituisce nei termini – In tale caso noi facciamo istanza al giudice a che renda esecutivo il suo decreto ai sensi dell'art.647., Le cose, poi, vanno così : il cancelliere prende nota che abbiamo presentata l'istanza ; controlla che nessuna opposizione sia stata effettivamente fatta (ed è questo un controllo facile perché – vedi c.1 art.645 – se un'opposizione fosse stata proposta , l'ufficiale giudiziario ne avrebbe dovuto dare a lui avviso “ perché ne prendesse nota sull'originale del decreto”) ; controllato che nessuna opposizione è stata fatta, il cancelliere porta il fascicolo al giudice a che prenda le decisioni di cui all'art 647.

Non è detto che il giudice ci dia quel che gli abbiamo chiesto (cioè la esecutorietà) : potrebbe benissimo disporre la rinnovazione della notifica (v. melius l'art. 647). Mettiamo però che le cose ci siano andate bene : il giudice ha disposto la esecutorietà (con un decreto che sarà apposto, insieme alla c.d. “formula” di cui parla l'art. 475, in calce all'originale del decreto ingiuntivo – originale rimasto naturalmente depositato in cancelleria mentre noi provvedevamo alla sua notifica in base alle sue

copie autentiche) . In tale caso dobbiamo recarci all’Agenzia delle Entrate (ufficio registro) per pagare il dovuto tributo al Fisco .

Pagato il tributo dovuto, saremo pronti per iniziare l’esecuzione con la notifica del solo precetto. Ma la notifica del titolo esecutivo non la dovremo effettuare ? No , ma dovremo stare attenti a “ far menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell’apposizione della formula” (oltre che naturalmente dell'emissione del decreto) – vedi melius l’art- 654 . Ma l’apposizione della formula non dovremo chiederla noi ? No , come anzidetto, essa è apposta di sua iniziativa dal giudice nel mentre concede la esecutorietà.

Seconda ipotesi : l’ingiunto ha fatto opposizione, si è costituito e il giudice non ha concessa la provvisoria esecuzione (o perché non l’abbiamo chiesta o perché non ha ritenute fondate le ragioni per cui l’abbiamo chiesta). In tale ipotesi la causa prosegue così come se noi l’avessimo iniziata con un atto di citazione fino alla sentenza. Questa può accogliere l’opposizione oppure rigettarla totalmente o parzialmente.

Nel caso si sia realizzata una di queste due ultime ipotesi come si eseguirà la sentenza?

Sia nel caso di rigetto totale sia nel caso di rigetto parziale dell’opposizione , il primo passo verso la esecuzione della sentenza sarà recarsi all’Agenzia delle Entrate (ufficio registro atti giudiziari) per pagarvi il tributo dovuto al Fisco .

A questo punto però il da farsi per ottenere l’esecuzione della sentenza sarà diverso a seconda che essa sia di rigetto totale o parziale dell’opposizione.

Nel primo caso (rigetto totale) bisognerà chiedere la apposizione della formula ; fatto questo , non occorrerà notificare il titolo esecutivo (alias , il decreto ingiuntivo), ma basterà, per il disposto del c.2 art. 654 già citato , notificare il precetto (in cui però dovrà farsi menzione dell’apposizione della formula).

Nel secondo caso (sentenza di rigetto parziale) , occorrendo notificare il titolo esecutivo , occorrerà acquisire le copie necessarie ad hoc (copie autentiche e munite della “formula”).

9 - Poniamo che il giudice ci abbia concesso un decreto provvisoriamente esecutivo (e qui ci limitiamo ad esaminare il caso che la provvisoria esecuzione ci sia stata concessa ai sensi dell’art. 642 , non dell’art. 648).

Naturalmente anche in tal caso noi dovremo procedere alla notifica del decreto ingiuntivo (e sempre nei termini stretti dell’articolo 644). Però per ottenere le copie autentiche necessarie ad adempiere tale incombenza , prima dovremo pagare il tributo dovuto al Fisco .Solo dopo aver fatto questo potremo ottenere le copie autentiche necessarie per la notifica del decreto .

Però, dato che noi abbiamo ottenuta la provvisoria esecuzione , il decreto lo vogliamo eseguire e subito : come fare ?

Semplicemente dovremo chiedere la apposizione della “formula” (art. 475).

Adempiuto tale incombenza potremo iniziare l’esecuzione, senza che occorra la notifica del titolo esecutivo ma bastando la notifica del precetto (in cui però *dovremo far menzione “ del provvedimento che ha disposto la esecutorietà e dell’apposizione*

della formula “ – v. co.2 art. 654).

10--L'ingiunto si è opposto e si è costituito regolarmente in termini , ma noi abbiamo fatta richiesta di esecuzione provvisoria e il giudice ce l'ha concessa (totale o parziale – v. melius l'art. 648) .

In tal caso noi dovremo recarci all'Agenzia delle Entrate per pagare il tributo dovuto al Fisco.

Fatto questo , dovremo chiedere l'apposizione della “formula” . Ottenutala, saremo pronti per iniziare la procedura esecutiva. Non occorre fare copie autentiche nè del decreto che concede la provvisoria esecuzione e neanche del titolo esecutivo (alias, del decreto ingiuntivo) : per iniziare l'esecuzione basterà la notifica del precetto (in cui però “dovrà farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”- v. art.654).

11 L'opposizione a decreto ingiuntivo si propone sostanzialmente come un qualsiasi atto di citazione . Redatto l'atto di opposizione (formula B) , lo si notifica (qui fare attenzione, la notifica va fatta “ nei luoghi di cui all'art. 638”), ci si costituisce nei modi e nei termini di cui all'art. 165.

Questo per quel che riguarda l'opponente, e per quel che riguarda il ricorrente opposto ? Anche questi dovrà – vedi art. 654 - costituirsi (nei termini e nei modi di cui all'art. 166) ; e se non lo farà dovrà essere dichiarato contumace. Prima di costituirsi, il ricorrente – opposto dovrà avere cura di recuperare il fascicolo contenente la documentazione allegata al ricorso.

Formula A : ricorso per decreto ingiuntivo

*Tribunale civile di Roma
Ricorso per decreto ingiuntivo*

Ill.mo Tribunale di Roma

Rossi Mario c.f. SFVGY35P0669M nato a Roma il 7.7.56 , ivi res. in Torre Pignara 4, e sempre in Roma elett. dom.to in via Giulio Cesare 48 presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per delega a margine e che si dichiara titolare di : c.f.....; fax.....; pec.....

Premesso

-che il ricorrente il 14 febbraio 2005 ha transatto con la Secura S.p.A. l'incidente avvenuto il 14 gennaio 2004 in Roma.....(doc.1)

- che la somma convenuta in transazione come risarcimento é di euro.....(doc. 2);

- che nonostante numerosi solleciti tale somma non é stata pagata né in tutto né in parte;

tutto ciò premesso

chiede

che l'ill.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza, nonché la liquidità ed esigibilità del credito, voglia ingiungere alla Secura S.p.A. , con sede in Roma, via Nomentana 10 , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare al

ricorrente Rossi Mario, per la causale di cui in premessa, la predetta somma di euro settemila , con gli interessi legali dal 14 febbraio 2005 al saldo e le spese e competenze della presente procedura e occorrente.

Il valore della controversia ai fini del contributo unificato deve considerarsi di euro.....

Si allega:

doc. 1 : atto di transazione in data 14 febbraio 2005 con sottoscrizione della Secura S.p.A.

doc. 2: racc. in data 18.06.2005 indirizzata alla Secura S.p.A.

.....
Roma 23.07.2005

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenza-

Non basta allegare la documentazione : bisogna indicarla chiaramente nel ricorso (di modo che solo leggendo questo l'ingiunto possa rendersi conto della sua fondatezza e della opportunità di fare opposizione al decreto pedissequo).

Formula B : atto di opposizione

Atto di opposizione a decreto ingiuntivo

La Secura S.p.A. c. f. SGR68NRA , in persona del suo legale rappresentante dott. Bianchi Amedeo , con sede in Roma via Nomentana 13 ed ivi elett.te dom. in via Caio Mario 31 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Secondo che la difende e rappresenta per mandato a margine e che si dichiara titolare di : c.f.....; faz.....; pec.....

Premesso

- che il Tribunale di Roma, su ricorso del sig. Rossi Mario, con decreto 4 aprile 2005, notificato il 22 aprile 2005, ingiungeva all'opponente Secura S.p.A. di pagare al ricorrente Rossi Mario la somma di euro settemila;

- che con il presente atto si contesta come captatoria e falsa la narrativa contenuta nel ricorso facendo in particolare presente:

- che contrasta al vero l'affermata stipula.....

- che comunque.....

- tutto ciò premesso , l'opponente come sopra rappresentato

cita

- Rossi Mario res in Roma ed ivi elett.te dom.to in via Trieste 50 presso e nello studio del suo difensore proc. Avv. Cicero II

- a comparire all'udienza del 12.11.2005 ore di rito

- davanti al Tribunale di Roma, sezione e Giudice designandi nei suoi soliti locali

- con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166

- con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167.

Ai fini del contributo unificato si indica in euro...il valore della presente causa

Si produce:

1)Copia notificata del decreto ingiuntivo

2) ricevuta di pagamento.....

.....

Roma 26.07.05

(Avv. Cicero Secondo)

Avvertenze –

La notifica va fatta nei luoghi di cui all'art. 638 (v. art.645) ; pertanto “ La opposizione è notificata al procuratore del ricorrente e, se la costituzione personale era consentita , nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal ricorrente nel comune ove ha sede il giudice dell'ingiunzione”- (Andrioli, Commentario, cit., vol IV, sub. Art. 645)

XXVII

Procedura per convalida di intimazione di licenza o sfratto- Esecuzione di uno sfratto

Il locatore può intimare al conduttore : una “licenza” in vista della scadenza , non ancora maturata , del contratto di locazione (c.1 art. 657) ; uno sfratto , in considerazione della scadenza già maturata del contratto (c.2 art. 657) ; uno sfratto, in considerazione della morosità del conduttore . In tutte le tre ipotesi il Codice gli dà la possibilità di ottenere la convalida della intimazione con una procedura particolarmente snella e rapida.

Di seguito indicheremo l’iter di tale procedura. Sotto il numero 6 daremo alcuni cenni sul modo con cui si ottiene l’esecuzione coattiva di un provvedimento di rilascio.

1 -Si redige l’atto di citazione per convalida (nella formula A si fa l’esempio di una citazione per convalida di licenza ; nella formula B si fa l’esempio di una citazione per convalida di sfratto) : tante copie quanti sono gli intimati + 1 (servirà da originale di notifica) + 1 (per il fascicolo d’ufficio) + (in caso di sfratto per morosità con richiesta di decreto ingiuntivo del pagamento dei pagamenti morosi) +1 (servirà ad accogliere il decreto ingiuntivo – vedi l’art. 664 co.2).

2- Si predispose la relata di notifica alle copie dell’atto di citazione destinate alla notifica (attenzione al luogo da indicare per questa – v. co.1 art.660 !), si porta a notificare dagli ufficiali giudiziari, dopo alcuni giorni si ritorna (dagli ufficiali giudiziari) per ritirare l’originale notificato. Nel caso si proceda , non solo per la convalida dell’intimazione , ma anche per ottenere l’ingiunzione al pagamento dei canoni , nel mentre si ritira l’originale di notifica si farà apporre dall’ufficiale giudiziario su una copia dell’atto di citazione – quella stessa copia che , non abbiamo utilizzata per la notifica , ma abbiamo destinata ad accogliere ex art. 664 il decreto ingiuntivo – la dichiarazione di conformità all’originale notificato .

3- L’iscrizione a ruolo si fa come in un normale processo di cognizione (e quindi anche va pagato il contributo unificato). Il co. 5 dell’art. 660 permette a entrambe le parti (intimato e intimante) di costituirsi anche all’udienza. Ma ciò non è consigliabile . Infatti non è da credere che ci si possa presentare davanti al giudice con l’atto di intimazione in mano e dire “ Sono Pinco Pallino , ho fatto una citazione per convalida e intendo costituirmi” : no, bisogna (prima dell’udienza!) fare la iscrizione a ruolo e questa può presentare complicazioni che è meglio risolvere con calma e senza la paura di giungere nell’aula di udienza quando già il giudice se n’è andato via.

4 –Dà un’idea di come si svolga l’udienza di convalida la formula C .

Attenzione , non dimenticarsi : - se la notifica dell’atto di intimazione è avvenuta

tramite posta , di portare all'udienza l'avviso di ricevimento : può servire a provare la regolarità della notifica (c.1 art.663) ; - se si richiede l'ingiunzione al pagamento dei canoni , di portare all'udienza la copia dell'atto di citazione su cui l'ufficiale giudiziario ha apposto (come spiegato nel precedente numero 2) la dichiarazione di conformità.

Non occorre invece far venire all'udienza l'intimante : infatti l'espressione (equivoca) dell'art. 662 va interpretata estensivamente e precisamente nel senso che basti la comparizione all'udienza del procuratore del locatore (forse che questi non è legittimato - dal c.3 art. 663 - ad attestare la persistenza della morosità ?! e allora se può questo può anche ecc.).

Vedere le altre "avvertenze" in calce alla formula C.

5 – Ottenuto il titolo esecutivo, la procedura per il rilascio coattivo segue la strada e gli schemi di tutte le altre procedure esecutive per rilascio (artt. 605 e segg.). : per cominciare occorre notificare titolo esecutivo e precetto.

Come ci si procura il titolo esecutivo o meglio le sue copie autentiche necessarie per la notifica ? In tre modi diversi , a seconda delle tre seguenti ipotesi : I- il titolo consiste in un'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 663 (cioè senza che l'intimato sia comparso all'udienza o comparso si sia opposto) ; II- il titolo consiste in un'ordinanza di rilascio emessa nonostante l'opposizione dell'intimato (artt. 665, 666) ; III- il titolo consiste nella sentenza (che definisce la causa per la convalida).

Ipotesi sub I (la convalida è avvenuta ai sensi dell'art. 663). In tal caso , lasciato trascorrere un modico intervallo di tempo (diciamo, tre o quattro giorni) , dovremo chiedere alla cancelleria tante copie del titolo esecutivo (idest, dell'ordinanza posta in calce all'atto di citazione) quanti sono gli intimati e dovremo in calce a tali copie (senza preoccuparci di farle autenticare) predisporre la relata di notifica. Quindi porteremo l'originale (ben s'intende l'originale del titolo esecutivo) e le copie, dall'ufficiale giudiziario, che dichiarerà la conformità di queste a quello e provvederà (naturalmente!) alla notifica.

Ipotesi sub II (la convalida è avvenuta ai sensi degli artt. 665 , 666) . In tal caso , chiederemo alla cancelleria del giudice presso cui pende la causa tante copie dell'ordinanza di rilascio quanti sono gli intimati +1 (copie autentiche e da cui risulta la "formula esecutiva"). Ottenute le copie autentiche, predisporremo in calce ad esse la relata di notifica e le porteremo dagli ufficiali giudiziari.

Ipotesi sub III (il titolo esecutivo è una sentenza) . In tal caso chiederemo alla cancelleria tante copie della sentenza quanti sono gli intimati + 1. Naturalmente dovremo , ottenute le copie , predisporre in calce ad esse la relata di notifica ecc.ecc. Notificato il titolo esecutivo , lasciato trascorrere congruo tempo , notificheremo il precetto.

Ma , domanderà lo studioso, non si può notificare titolo esecutivo e atto di precetto insieme ? certo che si può, ma nella pratica si preferisce non farlo perché la notifica del precetto andrebbe eseguita in tempi prossimi alla data del rilascio (infatti l'atto di precetto perde efficacia se l'esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla sua notifica – art. 481); ora invece è opportuno cominciare a porre il conduttore sull'avviso

(appunto notificandogli il titolo !) del suo obbligo di rilasciare l'immobile molto più a monte nel tempo .

***Formula A : Licenza per finita locazione
e contestuale citazione per convalida***

*Tribunale civile di Genova
Intimazione di licenza per finita locazione
e contestuale citazione per convalida*

*Bianchi Mario cf. SNLGFU 46P06M , nato il 6.11.46 a Genova , res. in via Roma 4 ,
e sempre in Genova elett. dom. in via Fieschi 6 presso e nello studio dell'Avv. Cicero
Primo , che lo rappresenta e difende per mandato a margine, e che é titolare di :
c.f.....;fax.....; pec.....*

Premesso:

- che l'esponente ha dato in locazione al sig. Luigi Rossi l'appartamento di sua proprietà sito in Genova Via Campetto 6 con contratto del 1 luglio 1988 (doc.1);*
- che alla prima scadenza contrattuale del 30 giugno 1992 la locazione si è tacitamente rinnovata sino al 30 giugno 1996 ;*
- che l'esponente ha comunicato al conduttore disdetta in data 15 dicembre 1995 (doc.2) , avendo necessità di disporre dell'immobile come abitazione del figlio; ai fini dell'art.657 e segg.*

Intima

al sig. Luigi Rossi licenza per il 30 giugno 1996 o comunque per la più prossima data di scadenza del contratto locativo meglio vista, diffidandolo a riconsegnargli per tale data l'immobile locato libero e vuoto di persone e cose , e nel contempo cita

- il sig. Rossi Luigi , re. in Genova via Ausonia 3/5*
 - a comparire davanti al Tribunale di Genova (Sezione e Giudici designandi) nei locali di sue solite sedute*
 - per l'udienza del 15 aprile 1996 ore di rito*
 - con avvertimento che se non compare o comparando non si oppone , il Tribunale convaliderà la presente licenza ai sensi dell'art. 663 c.p.c.*
 - per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia al Tribunale ill.mo, ogni contraria istanza , eccezione e deduzione respinta , convalidare l'intimata licenza per finita locazione per la scadenza del 30 giugno 1996 o comunque per la più prossima scadenza meglio vista, fissando la data del rilascio ex art. 56 L.392/1978 nel più breve termine. Spese a carico della convenuta se resistente".*
 - Si dichiara ai fini del contributo unificato che il valore della causa è di*
 - Si producono:1) contratto di locazione; 2) disdetta.*
- Genova 12 marzo 1996 (Avv. Cicero Primo)*

Avvertenze.

- Il locatore ha sempre l'onere di dichiarare "la propria residenza o eleggere domicilio*

nel comune dove ha sede il giudice adito”(c. 2 art. 660) poco importando che il suo procuratore possa rappresentarlo pur non avendo domicilio in tale comune.

- Non occorre inserire l'avvertimento di cui al n.7 art. 163 (anzi sarebbe sbagliato l'inserirlo, dato che il convenuto in una citazione per convalida non è soggetto alle decadenze di cui agli articoli 38 e 167) . Però va inserito l'avvertimento di cui al c.3 art. 660 !

Formula B : intimazione di sfratto per morosità con citazione per convalida

*Tribunale civile di Genova
Intimazione di sfratto per morosità
e citazione per convalida*

Bianchi Luigi c.f. SNL046P09D657M , nato a Genova il 09.10.46, ivi res. in via Garibaldi 4, sempre in Genova elett.te dom. in via Fiasella 3 presso e nello studio dell'Avv. Cicero Primo che lo difende per mandato a margine e che può ricevere eventuali comunicazioni della cancelleria al n. 0107654329 di fax e all'indirizzo pec.....

Premesso :

*- che l'esponente ha dato in locazione al sig. Rossi Luigi l' appartamento di sua proprietà sito in Genova via Ausonia 3/5;
- che il relativo contratto ha data 1 aprile 1992 e il canone vi è fissato in Lit. 200mila mensili (doc.1);
- che il sig. Rossi non ha pagato senza nessun giusto motivo né il canone relativo alla mensilità di maggio né quelli successivi;*

intima

al sig. Rossi Luigi lo sfratto per morosità , diffidandolo a lasciare immediatamente l'immobile , libero e vuoto di persone e cose , e nel contempo

cita

*- il sig. Rossi Luigi res. In Genova via Ausonia 3/5
- a comparire davanti al Tribunale di Genova (Sezione e Giudice designandi) nei locali di sue solite sedute
- all'udienza del 15 aprile 1996 ore di rito
- con avvertimento che se non compare o comparendo non fa opposizione il Tribunale convaliderà il presente sfratto ai sensi dell'art. 663 c.p.c.
- per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:*

“ Voglia il Tribunale ill.mo:

A-emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e non pagati a partire da quello relativo alla mensilità di maggio a quelli successivi fino all'udienza (il cui ammontare si indica il L. tot)e per quelli ancora successivi a scadere fino all'esecuzione dello sfratto, tutti aumentati per gli interessi di legge, e altresì per le spese e le competenze della presente procedura;

B- convalidare lo sfratto come sopra intimato e fissare la data di rilascio a

brevissimo termine ex art. 56 L. 392/78.”

Si producono : contratto di locazione; lettera di sollecito.

Ai fini del contributo unificato si indica il valore della causa in tot.

Genova.....

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

-Vedi quelle apposte alla precedente formula.

Formula C : verbale d'udienza

Tribunale civile di Genova

*Verbale d'udienza nella causa per convalida
di intimazione per finita locazione*

Intimante - Giobatta Parodi - proc. Avv. Cicero Primo

Intimato - Rossi Luigi

xx

L'anno 2006 il giorno 15 aprile alle ore 9 davanti al Giudice Dott. Malfatti è comparso per l'attore il proc. Cicero Primo , il quale insiste come in atto di citazione.

Per il convenuto nessuno è comparso.

Il Giudice

dato atto di quanto sopra , vista la regolarità della notifica della citazione, visti i documenti allegati, convalida la licenza per finita locazione , dichiarando cessata la locazione il 30 giugno 2007 e fissando la data del rilascio coattivo non prima del 30 settembre 2007.

Manda alla cancelleria di apporre la formula esecutiva in calce all'originale dell'atto di citazione.

(Il Cancelliere)

(Il Giudice)

Avvertenze

-Quello sopra esemplificato è il verbale di un'udienza di convalida di una intimazione per finita locazione (c.1 art. 657) in cui non compare l'intimato. In un verbale di udienza (non di convalida per finita locazione , ma) di convalida di sfratto per morosità , ci si dovrà ricordare di far risultare l'attestazione (del locatore) che la morosità persiste (v.c.3 art. 663). Visitando il doc.45 (nella parte terza del libro) lo studioso potrà vedere l'ordinanza con cui il giudice dispone per la convalida e l'apposizione della "formula" (ben s'intende la "formula" di cui all'art. 475) Tale ordinanza di solito viene redatta nel contesto del verbale d'udienza . In tal caso il cancelliere , una volta che questa é terminata , con uno stampiglio appone l'ordinanza in calce all'atto di intimazione (che nel costituirci abbiamo dovuto depositare) e passa l'atto al giudice perché lo sottoscriva . L'atto di intimazione con la pedissequa ordinanza resterà depositato in cancelleria fino a che noi non lo ritireremo per procedere a quella esecuzione di cui costituirà il titolo. Ma perché non ritenere titolo

esecutivo l'ordinanza contenuta nel verbale, perché ripeterla nell'atto di intimazione ? Perché l'ordinanza a verbale potrebbe risultare priva di quella chiarezza che invece il sovrastante ricorso le può dare.

In caso di sfratto per morosità , nel verbale viene riportato , oltre che l'ordinanza di convalida , anche il decreto che ingiunge il pagamento dei canoni. Anche tale decreto viene riprodotto in un altro atto , che non è , però, l'originale del ricorso (in cui come abbiamo ora visto è riportata l'ordinanza di convalida), ma quella copia del ricorso di cui l'ufficiale giudiziario ebbe a dichiarare la conformità e che noi avremo avuto cura di portare all'udienza).

Fino ad adesso ci siamo messi nel caso che l'intimato non compaia o comparendo non si opponga (art. 663). E se invece l'intimato compare e comparendo si oppone ? Si applicano gli artt. 665 e seguenti.

Per l'art. 665, se l'intimato compare e oppone eccezioni non fondate su prova scritta , il giudice , se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. Questo naturalmente solo su richiesta dell'intimante , in quanto questi potrebbe preferire non inoltrarsi in una procedura esecutiva che , nel caso risultasse infondata la sua domanda di convalida , lo esporrebbe a una condanna al risarcimento. Va rilevato che questa volta l'ordinanza non verrà riportata in calce al ricorso : sarà proprio essa stessa, così come risulta dal verbale , a costituire il titolo esecutivo .

In ogni caso, sia che il giudice pronunci ordinanza di rilascio sia che non la pronunci, il processo prosegue secondo il rito del lavoro (artt.409 e ss.).

Nel caso di sfratto per morosità l'eccezione mossa dall'intimato può riguardare (anzi, probabilmente riguarderà) proprio i canoni che si assumono da lui non pagati. E possono farsi due ipotesi. Prima ipotesi : l'intimato contesta in toto la sua morosità (“io ho pagato tutto quello che dovevo”) . In tal caso si rientra nell'art.665. Seconda ipotesi : l'intimato sostiene che non tutta la somma pretesa dall'intimante è dovuta , ma solo una sua parte (che si dichiara disposto a pagare). In questa seconda ipotesi – dal momento che per una norma speciale al contratto di locazione (l'art. 55 L. 392/78) il conduttore sfrattato per morosità che paga il dovuto prima della convalida la impedisce – può risultare iniquo convalidare lo sfratto quando il conduttore non è , sì, in grado di portare prova scritta che non deve tutto quel che da lui si pretende , ma dimostra la sua buona fede pagando una parte (non esigua) dei canoni pretesi : per questo il legislatore dà al giudice il potere (non il dovere) di concedere all'intimato un termine “ non superiore a venti giorni” per pagare le somme non contestate : se l'intimato non paga, l'ordinanza viene convalidata, se paga (beninteso, le somme non contestate) l'ordinanza non viene convalidata. In entrambi i casi naturalmente il processo prosegue col rito speciale.

XXVIII Sequestro

Premessa : Il sequestro è contemplato negli artt. 670 ss. C.P.C. ma è sostanzialmente disciplinato dagli artt. 669bis e ss. - articoli che riguardano i provvedimenti cautelari : e infatti il sequestro viene considerato una specie del più ampio *genus* costituito da questi provvedimenti.

Il sequestro può essere chiesto anteriormente o in corso di causa : nei numeri 1 - 8 studieremo come si chiede un sequestro anteriormente all'inizio della causa ; nel numero 9, come si chiede un sequestro in corso di causa.

1 – Per ottenere un sequestro anteriormente all'inizio della causa , il primo passo è naturalmente quello di redigere il relativo ricorso (art. 669bis - formula A) .

2 -Si iscrive a ruolo il ricorso, come una qualsiasi altra causa.

Iscritto il ricorso é incumbente del cancelliere farlo pervenire al più presto al presidente del tribunale a che lo assegni a un giudice (oppure lo trattenga presso di sé) per la decisione (art.669 ter co.4).

3 – Depositato il ricorso si possono fare tre ipotesi:

I-Il giudice si dichiara incompetente o rigetta il ricorso : nel primo caso si ripropone il ricorso al giudice indicato come competente , nel secondo caso , non resta che.....portar pazienza e ritentare “ quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto” (v. art.669 septies co.1).

II) Il giudice ritiene opportuno sentire le parti prima di provvedere (art. 669 sexies co.1) ; per il da farsi nell'ipotesi , vedi sub numero 4.

III) Il giudice avendo ritenuto che “ la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento” concede il sequestro inaudita altera parte (art. 669 sexies comma 2) ; per tale ipotesi vedi sub numero 5 e segg.

4 – Il giudice ha ritenuto opportuno sentire (entrambe) le parti. Tocca al ricorrente farsi parte diligente per notificare alla controparte il ricorso e il decreto di convocazione (decreto che risulterà steso in calce al ricorso).

A tal fine la solita trafila : si chiedono alla cancelleria le necessarie copie autentiche del ricorso con pedissequo decreto. Su tali copie si appone la relata di notifica , si notificano .

All'udienza , fissata dal giudice , si redige verbale come in una normale udienza istruttoria (nel caso – da noi mai visto – che fossero convocati dei testi , questi deporrebbero senza “ assumere l'impegno”).

Se si ha ragione (o si è fortunati) il giudice (spesso nel contesto dello stesso verbale) dispone il sequestro e ci fissa un termine (perentorio !) per l'inizio del giudizio di merito (v .art. 669 octies co.1 e la formula C).

A questo punto gli incumbenti che ci vengono a gravare sono dunque due :

esecuzione del sequestro , inizio della causa di merito .

Per assolvere il primo incombente (esecuzione del sequestro) ci procureremo una copia autentica (una, si ripete : non ne occorrono di più) del ricorso e del provvedimento di sequestro .

Dopo aver avvertito che tale copia (per servire come titolo esecutivo) basta che sia autenticata , senza che occorra munirla della formula esecutiva , diamo appuntamento allo studioso per proseguire il discorso (sull'esecuzione del sequestro) al n.6 .

Per assolvere il secondo incombente (inizio della causa) occorrerà naturalmente redigere l'atto di citazione e notificarlo (tenendo presente che nel termine perentorio basta che cada la notifica e non la iscrizione a ruolo e tanto meno la prima udienza) .

5 – Prendiamo ora in esame il caso che il giudice abbia concesso (come esemplificato nella formula B) il sequestro inaudita altera parte (in pratica le cose saranno andate così : il giudice a margine del ricorso , avrà messo un appunto : “Si concede” , e il cancelliere , prima , avrà redatto il decreto , e , poi , glielo avrà presentato per la firma) .

Meglio di così le cose non potevano andare : non resta che provvedere all'esecuzione del sequestro e alla notifica del ricorso e del decreto (quel decreto , previsto dal co. 2 art. 669sexies , con cui il giudice concede il sequestro e nello stesso tempo – cosa che qui particolarmente interessa - convoca le parti : sì, perché alla controparte , non sentita prima, ora bisogna ben permettere di far valere le sue ragioni!).

Siccome per iniziare l'esecuzione del sequestro dobbiamo procurarci copia del provvedimento che lo dispone e siccome per notificare il provvedimento di convocazione dobbiamo di questo procurarci copia e siccome entrambi i provvedimenti sono espressi nel contesto dello stesso documento , il primo passo da compiere (per l'esecuzione del sequestro e per la convocazione delle parti) è unico : chiedere alla cancelleria tante copie autentiche del ricorso e pedissequo decreto quante sono le parti convocande + una (come originale di notifica) + una (che ci servirà – non per la notificazione del provvedimento di convocazione , ma – come titolo esecutivo del sequestro ottenuto ; ma , si badi , non occorre munire tale copia , a che serva come titolo esecutivo , della c.d “formula”) .

A questo punto le strade si divaricano : per l'esecuzione del sequestro ci recheremo (portando una delle copie autentiche procuratici come or ora detto) dagli ufficiali giudiziari addetti alle esecuzioni ; per la convocazione (davanti al giudice) ci recheremo (portando le altre copie in calce alle quali avremo predisposta la relata di notifica) dagli ufficiali giudiziari addetti alle notifiche .

Per proseguire il discorso sull'esecuzione del sequestro diamo appuntamento allo studioso al numero 6 .

Vediamo ora quel che può succedere all'udienza . Ce lo dice l'art. 669sexies comma 2 : all'udienza “ il giudice, con ordinanza , conferma modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto” .

Se revoca....allora punto e basta : la procedura lì finisce (ingloriosamente per noi) .

Se conferma o modifica, il giudice ci fissa un termine perentorio entro cui iniziare la causa . Dovremo quindi sobbarcarci all'incombente di redigere un atto di citazione e di notificarlo entro il termine così stabilito.

6 – Procuratoci il titolo , tutto è pronto per l'esecuzione del sequestro (dato che non va neanche detto che questa non va preceduta dalla notifica di un precetto) .

L'esecuzione , se si tratta di sequestro giudiziario , dovrà incanalarsi negli schemi degli artt. 605 e segg. (v. art. 677) : consegna o rilascio , ovviamente , della res controversa o del mezzo di prova (v. art. 670) .

Se , invece , si tratta di sequestro conservativo, esso potrà cadere a scelta e discrezione del sequestrante (salvo il caso che l'A.G. vincoli l'esecuzione ad un dato bene o ad un dato tipo di beni) : sui mobili , sui crediti , sugli immobili (del debitore).

Noi qui – dopo aver attirata l'attenzione dello studioso sulle cause di perenzione di cui all' art. 669-novies co.1 e co 3 e all'art. 675 – ci limiteremo ad esaminare nel seguente numero 7 il sequestro di beni mobili presso il debitore e, nel seguente numero 8 , il sequestro di crediti .

7- Il ricorrente (che vuole o deve eseguire il sequestro su beni mobili) non ha che da consegnare all'ufficiale giudiziario il titolo esecutivo . Tutto il resto è compito di questi : è questi che deve studiare : il modo di riuscire a mettere le mani sulle cose sequestrande prima che il debitore le occulti , il modo di superare le possibili resistenze e violenze , ecc. ecc.

Tutto ciò in teoria . In pratica , come già abbiamo spiegato parlando delle procedure esecutive , l'intervento ed il controllo dell'avvocato sarà più che opportuno .

Operato il sequestro , l'ufficiale giudiziario ne redige verbale e fa pervenire verbale e titolo esecutivo alla cancelleria del giudice che ha disposto il sequestro (prende una busta , ci mette l'uno e l'altro atto , indirizza e spedisce per R.R.) .

Verbale e titolo esecutivo vengono a formare il c.d. fascicolo dell'esecuzione (del sequestro) . A questo punto il sequestrante non ha che da concentrarsi nella causa di merito e cercare di vincerla . Se la vince e ottiene la condanna del sequestrato “ il sequestro conservativo si converte in pignoramento” (v. art. 686) . E se non la ottiene ? A ciò provvede l'art. 669 novies comma 3 .

8 – Il ricorrente che vuole o deve eseguire il sequestro di un credito “deve citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547” - così recita l'art. 678 . Significa ciò che in difformità dell'art 543 il legislatore non pretende la citazione anche del debitore ? La questione è discussa ma noi propendiamo per la tesi negativa (idest, il legislatore pretende anche la citazione del debitore) . Peraltro l'atto di sequestro va redatto sulla falsariga dell'atto di pignoramento presso terzi e pertanto alla relativa formula rinviamo lo studioso.

In conformità alla regola generale stabilita dall'art. 686 per ogni sequestro conservativo , anche quello sui crediti si converte in pignoramento al momento in cui viene pronunciata sentenza di condanna esecutiva .

9 – Diamo ora alcuni cenni sul sequestro in corso di causa. Va naturalmente chiesto al giudice della causa stessa (v . melius l'art. 669 quater) . Nell'ipotesi più semplice –

che è quella in cui sia già designato il giudice istruttore (in una causa né sospesa né interrotta) – l'istanza potrà essere (almeno a nostro parere e nonostante la lettera dell'art. 669bis) formulata con dichiarazione orale messa a verbale nel corso di un'udienza . Nelle altre ipotesi l'istanza dovrà necessariamente assumere la forma del ricorso scritto (ed essere depositata in cancelleria) .

In ogni caso il giudice potrà pronunciarsi sia dopo aver sentite le parti ai sensi del 1° comma art. 669-sexies sia inaudita altera parte ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 669-sexies. Nel primo caso , lo studioso seguirà le istruzioni di cui al n. 4 ss , nel secondo , quelle di cui al n.5ss.

Formula A **Ricorso per sequestro**

Tribunale di Arezzo
Ricorso per sequestro conservativo

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario , c.f. RFURGU 46P06D969 M nato il 03.10.46 ad Arezzo , ivi residente in Via Giotto 6 e sempre in Arezzo domiciliato in via Crispi 7 presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto (c.f.....;fax.....; pec.....)

Premesso

- ai fini di indicare il rapporto di strumentalità tra la cautela richiesta e il diritto che si va a far valere e il fumus boni iuris,*
- che il ricorrente Rossi Mario intende adire il Tribunale di Arezzo per sentire condannare la Dar Metalli S.p.A. con sede in Arezzo a pagargli centomila euro per i seguenti motivi:*
- il ricorrente Rossi Mario ha stipulato il 24.01.2005 , con la Dar Metalli S.p.A. un contratto di compravendita per l'acquisto di laminati d'acciaio (doc. 1);*
- le lamine d'acciaio così acquistate dal ricorrente si sono rivelate affette da vizi che ne impediscono la lavorazione (così come risulta dalle perizie allegate – doc.2 , doc.3);*
- i fatti come sopra esposti danno al ricorrente diritto , in base agli artt. 1490 , 1492 Cod.Civ., di ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo convenuto in € centomila;*
- i documenti allegati e le prove testimoniali che all'occorrenza si è in grado di produrre danno di tali fatti la prova sicura.*

Premesso ancora

- ai fini del periculum in mora ,*
- che l'unico bene, con cui la debitrice società può rispondere dei suoi obblighi, è la polizza di carico datata 03.01.2004 in oggi depositata presso l'agente di spedizioni Bianchi Andrea con sede in Genova , via Rimassa 6 ;*
- che è evidente il pericolo che tale bene divenga irreperibile appena che la debitrice società abbia sentore della domanda che il ricorrente contro di lei intende proporre*

- tutto ciò premesso

chiede che l'ill.mo Tribunale

- visti il comma 2° dell'art. 669-sexies e l'art.669-duodecies, 677 ss. ,disponga con decreto il sequestro della polizza di cui in narrativa , fissando nel decreto stesso udienza di comparizione delle parti , in cui con ordinanza vorrà confermare il decreto;

- visto il comma 1° dell'art. 669-sexies ,e , per la denegata ipotesi che non si ritenga di applicare il citato comma 2° sempre dell'art. 669 – sexies , convocate le parti , assunti gli atti istruttori ritenuti necessari ,disponga con ordinanza il sequestro della polizza di cui in narrativa ;

- in ogni ipotesi condannando la parte resistente al pagamento delle spese , competenze e onorari del presente procedimento, oltre spese generali , IVA e CPA come per legge e fissando il termine per l'inizio del giudizio di merito ex art. 669-octies .

Si producono tutti i documenti indicati in narrativa e cioè :.....

All'occorrenza si chiede l'ascolto come informatore del sig. Mario Oneto res. in Genova via San Lorenzo 1 che, nella sua qualità di segretario della ditta ricorrente, ben conosce i fatti e in particolare potrà dire che.....

Con riserva di altro produrre e dedurre.

Si dichiara che il valore del presente procedimento è pari a €... E , pertanto , ai sensi dell'art. 13 comma 3 , del DPR n. 115/2002 , il contributo dovuto è pari a €...., ½ di €trattandosi di procedimento cautelare

Arezzo 15.06.06

(Sottoscrizione dell'avv. Cicero)

Avvertenze :

Il ricorso naturalmente deve avere i requisiti di cui all'art. 125. La procura deve essere rilasciata prima del deposito del ricorso..

Nei ricorsi *ante causam* ,“ la dottrina (ritiene) la necessità che sia individuato il contenuto della causa di merito (che si intende proporre) già attraverso il ricorso”

(cfr. F. Bartolini , Il nuovo codice , cit. , p. 696) – questo al fine di consentire al Giudice la verifica della propria competenza , della fondatezza del ricorso e del rapporto di strumentalità tra l'invocata cautela e la domanda che si intende proporre .

Formula B – Decreto di sequestro ex art. 669 –sexies comma 2

Il giudice

- letto il ricorso , visto l'art. 669-sexies

- rilevato che il fumus della pretesa risarcitoria è rappresentato da alcune relazioni peritali evidenzianti vizi delle forniture ;

- considerato che l'urgenza e il periculum in mora si ravvisano nell'inesistenza di beni della pretesa debitrice in Italia eccezion fatta per il valore della polizza di carico indicata in ricorso , che è però facilmente trasferibile ;

- considerato che nel contraddittorio delle parti si potranno acquisire ulteriori

elementi circa :

a) *l'effettiva sussistenza di vizi nella fornitura e la loro rilevanza economica ;*
b) *l'effettiva sussistenza di un danno per l'acquirente in relazione a mancata rivendita dei laminati (previa loro lavorazione) ;*

c) *l'ammontare di tale danno ;*

- che allo stato appare prudentiale accogliere la richiesta di sequestro, a contraddittorio differito , tenuto conto che :

1) *il vincolo sulla polizza di carico , limitato al tempo necessario per la radicazione del contraddittorio , non potrà cagionare danni significativi al preteso debitore ;*

2) *viceversa la mancata concessione del provvedimento potrebbe definitivamente compromettere le ragioni di credito del ricorrente*

P.Q.M.

- autorizza Rossi Mario ad eseguire il sequestro conservativo su tutti i beni mobili, immobili , compresi i crediti , della Dear S .p. A. con sede in Sofia (Bulgaria) fino alla concorrenza di € centomila ;

- assegna al ricorrente termine perentorio fino al 10 ottobre c.a. per la notifica (trattandosi di notifica da eseguirsi all'estero) e fissa per la comparizione delle parti e per la conferma , la revoca o modifica del decreto l'udienza del 16 aprile 2006 ore 12,30.

Si autorizza la notifica via fax .

Arezzo 29.'03. 2005

(Firma del giudice)

Avvertenze

*“Se nell'emettere il provvedimento , il magistrato non si è limitato a valutare e motivare il *fumus boni iuris* ma si è sbilanciato a fare apprezzamenti sulla fondatezza del ricorso , all'evidenza la difesa della parte interessata non potrà che passare attraverso la ricusazione del giudicante e non potrà che dar motivo ad una dichiarazione di astensione” (così , F. Bartolini , Il nuovo codice ,cit. , p.700).*

Formula C : Ordinanza di sequestro

Il tribunale

- sciogliendo la riserva che precede ;

- rilevato che i danni lamentati nel ricorso risultano provati dalle stesse ammissioni fatte dal resistente all'udienza di convocazione e che il loro ammontare in base alla perizia prodotta può senz'altro valutarsi di almeno centomila euro ;

- rilevato che il periculum in mora è denunciato da un procedimento per la declaratoria di fallimento della parte resistente

P.Q.M.

visti gli artt. 671 ss . c.p.c.

autorizza

- il ricorrente Bianchi Fulvio a procedere al sequestro conservativo mobiliare anche

presso terzi nei confronti della s.a.s. Computers corrente in Genova e del Guido Rossi residente in Genova

- fino alla concorrenza della somma di € centomila.

Fissa

il termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito.

Genova 10 gennaio 2007 (Firma del giudice)

Avvertenze

Circa le modalità concrete attraverso le quali il giudice può giungere a “ sentire le parti” (come gli impone il comma 1 art. 669-sexies) non vi è uniformità di interpretazioni .

Secondo quella per noi migliore (espressa da Proto Pisani, in Foro it. , 1991 ,V , 66 ss.) lo strumento da privilegiare per la convocazione delle parti è la notifica (a cura del ricorrente) . Ma nulla vieta al giudice di servirsi di altri strumenti di convocazione ugualmente idonei , quali il biglietto di cancelleria , il telefono , il telegramma , il fax ; salva la necessità di disporre poi la formale notifica del decreto di convocazione ogni qualvolta una parte non compaia all'udienza e appaia probabile che ciò sia dovuto all'inidoneità del mezzo di convocazione adottato .

Le parti da convocare non sono “ soltanto quelle dirette destinatarie passive della misura cautelare ma anche quelle che dovranno essere soggetti processuali della causa di merito , secondo il contenuto desumibile dal ricorso 2 – così . F. Bartolini (Il nuovo codice,cit. , p. 709) .

XXIX

Denuncia di nuova opera e di danno temuto

I procedimenti di nuova opera e di danno temuto – i cui presupposti , com'è noto, sono indicati negli articoli 1171 e 1172 del Codice Civile - sono considerati dal Codice di procedura civile (artt. 688 ss.) una species del più ampio genus dei procedimenti cautelari : ad essi quindi si applica tutta la normativa (artt. 669bis e ss.) che riguarda in generale questi ultimi . E ciò a sua volta significa : che una denuncia di nuova opera e di danno temuto può essere proposta prima della causa o nella sua pendenza (però , si badi, in base al combinato disposto degli artt. 688 e 21 ,sempre al “ giudice del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato” e questa è una deroga alla regola generale stabilita dall'art.669–ter che vorrebbe che i procedimenti cautelari fossero tutti proposti al “ giudice competente a conoscere il merito”) ; che il giudice può decidere sul ricorso inaudita altera parte oppure no e così via . Pertanto possiamo rinviare lo studioso a quanto detto a proposito del sequestro (che è il tipico procedimento cautelare).

Lo studioso però va avvertito che l'iter di una denuncia di nuova opera o di danno temuto è di solito più lineare di quello di un ricorso per sequestro . Infatti quando la “denuncia” é proposta ante causam (ci mettiamo quindi nell'ipotesi più complessa) si svolge di solito così:

1 -Redatto il ricorso (Formula A) si iscrive la causa a ruolo.

2- Lasciati passare alcuni giorni si controlla visitando la cancelleria qual'è stato il provvedimento del giudice . Di solito il giudice in calce al ricorso avrà fissata udienza per la comparizione delle parti ponendo a carico del ricorrente la notifica alle controparti del suo decreto.

3- All'udienza come sopra fissata (o in una successiva) il giudice , sentite le parti, vista la documentazione da queste prodotta, sentiti gli “informati” da queste indicati , insomma , istruita la causa, prenderà le decisioni di cui agli artt. 1171 , 1172 (ad esempio imporrà al “resistente” di non proseguire nell'opera intrapresa , di rinforzare il muro pericolante e così via) e provvederà sulle spese del procedimento (vedi melius il comma 7 dell'art.669 – octies) . E la procedura finirà così (senza cioè che il giudice stabilisca un termine per l'inizio della causa di merito, che infatti potrebbe non nascere mai se entrambe le parti trovano soddisfacente o si rassegnano alla decisione presa dal giudice – sul punto vedi il sesto comma art. 669 – octies). Ma , si domanderà , se “ la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto contravviene all'ordine (ad esempio, invece di por termine all'opera nuova , la prosegue) ? ” . Ebbene in tal caso si applicherà l'art.691 il quale stabilisce che “il giudice, su ricorso della parte interessata , può disporre con

ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore” . E a nostro modesto parere il giudice , così come può intervenire in caso di inottemperanza ad un ordine di non fare , così può intervenire nel caso di inottemperanza ad un ordine di fare (“ tu, non hai provveduto alle opere di contenimento del muro pericolante? Ebbene io , giudice, dispongo che esse siano fatte a tue spese”) .

**Formula A : Ricorso per denuncia di nuova opera o di danno temuto
(ante causam)**

Tribunale di Arezzo

Ricorso per denuncia di nuova opera

Rossi Mario c.f. RFULGU 27P07D969M nato ad Arezzo il 27.08.27 , res. in Arezzo via Cellini 7 e sempre in Arezzo elett. Dom. in via Crispi 8 presso e nello Studio dell’Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che é titolare di : c.f.....; fax.....; pec.....

Premesso

- che il ricorrente è proprietario dell’immobile sito in Arezzo via Cellini 7 censito al NCEU del suddetto Comune al foglio 8 mappale 43 particella 6 con annesso terreno;*
- che il sig. Bianchi Alfredo ha iniziato a costruire nel terreno finitimo di cui ha il possesso un capannone di grandi dimensioni (m quadrati 150 circa);*
- che tale nuova opera sarebbe lesiva di una servitù di veduta che il ricorrente ha costituita a favore del suo immobile (doc. 1, 2);*
- che pertanto il ricorrente avrebbe diritto di chiederne la demolizione ;*
- tanto premesso*

ricorre all’ill.mo Tribunale a che

- data l’urgenza del provvedere , ai sensi del co. 2 art.669-sexies , disponga l’interruzione dei lavori di costruzione del capannone , nel contempo fissando udienza per la comparizione delle parti;*
- nella denegata ipotesi di inapplicabilità del suddetto comma 2 dell’art.669-sexies, applichi allora il suo 1° comma e previa convocazione delle parti sempre disponga la interruzione dei lavori.*

In ogni ipotesi con condanna del resistente alle spese di causa.

Si produce: 1) contratto in data 23.01.03; 2) perizia del Geom. Traverso.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è di €.... E, pertanto, il contributo unificato è pari a €.....

Arezzo 06.09.2008

(Sottoscrizione dell’Avv. Cicero).

Avvertenze

Nel caso la “denuncia” sia proposta quando già pende la causa di merito (ad esempio, Rossi Mario già ha chiesto al Tribunale una sentenza che dichiari il suo diritto di veduta sul fondo di Bianchi Alfredo) l’incipit del ricorso sarà :

“Tribunale di Arezzo

Ricorso per denuncia di nuova opera

(RG Trib. Civ 453/2007 – Giudice, Dott Argentini – ud. 23-03.2009)

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario c.f..... nato il....res..... elett. Domto in.....presso e nello Studio dell'avv. Cicero Primo in forza di mandato a margine del presente ricorso.....”

E' discutibile che occorra , ma è opportuno farsi rilasciare, mandato specifico per la procedura nunciativa.

Il ricorso andrà depositato in cancelleria del Giudice che tratta la causa di merito .

XXX

Procedimenti di istruzione preventiva

Ai procedimenti di istruzione preventiva , ancorché dal Codice fatti rientrare nei procedimenti cautelari , non si applicano le disposizioni di carattere generale relative a questi (salvo quella dell'art. 669septies) – ciò risulta dal co.1 art.669 quaterdecies. Quindi essi risultano disciplinati solo dagli artt. 692 ss.

Il codice prevede (espressamente) quattro atti per cui può ammettersi la assunzione preventiva : l'escussione di testimoni (art. 692) ; l'accertamento tecnico (art. 696) ; l'ispezione giudiziale (ancora art. 696) ; la consulenza tecnica ai fini della composizione della lite (art. 696bis).

Peraltro la procedura per ottenere l' assunzione preventiva di tali atti é sostanzialmente identica e segue questo schema:

1 –La domanda , formulata in un ricorso , viene depositata insieme alla necessaria documentazione nella cancelleria del giudice competente per la causa (vedi melius l'art. 693).

2 – Il presidente del tribunale o il Giudice di Pace “ fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto” .

3- All'udienza il presidente o il Giudice di Pace decide se ammettere o no l'assunzione preventiva dell'atto. Se l'ammette , dà i provvedimenti conseguenti che sono : qualora si tratti di escutere dei testimoni , la fissazione dell'udienza per la loro assunzione e la designazione del giudice che deve procedervi (art. 695) ; qualora si tratti di procedere ad accertamenti tecnici o a ispezioni , la nomina del consulente (a meno che trattandosi di ispezioni non intenda procedervi personalmente il giudice) e la fissazione della data dell'inizio delle operazioni (vedi art. 696 co. 3 per i meri accertamenti tecnici e le ispezioni e l'art. 696 co.1 che rinvia però all'art 696 per le consulenze a fini conciliativi).

Nella formula A noi daremo un esempio di ricorso per l'assunzione di testimoni ; nella formula B noi daremo un esempio di ricorso per la nomina di un consulente a fini conciliativi.

Formula A : ricorso per assunzione preventiva di testimoni ante causam .

Tribunale di Arezzo

Ricorso per assunzione preventiva di testimoni (artt. 692 ss C.P.C.)

Ill.mo Presidente

Rossi Mario c.f. DRELGU36P06D969 M nato a Arezzo il 06.05.45 , res. in Arezzo Via Cellini 7 , elett. dom. sempre in Arezzo, via Roma 6 presso e nello Studio

dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto (c.f.....; fax.....; pec.....)

Premesso

- *che il 03.05.2006 mentre percorreva a piedi la via Crispi di Arezzo veniva investito da un veicolo di proprietà di Bianchi Alfredo e assicurato dalla Secura S.p.A.;*
- *che il ricorrente intende agire giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti nel sinistro;*
- *che al sinistro ha assistito il Signori Giuseppe Sciaccaluga , res. in Genova via San Giorgio 3;*
- *che però il Sig. Sciaccaluga sta per trasferirsi all'estero;*
- *che quindi vi è fondato timore che possa venire a mancare nell'instaurando processo di risarcimento un teste essenziale per la ricostruzione fedele del sinistro;*
- *tanto premesso, visti gli artt. 692 ss C.P.C.*

chiede che la V.S. ill.ma

- *disposta la comparizione delle parti :1) Sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo , via Cavour 6 ; 2) Secura S.p.A.(in persona del suo rappresentante pro tempor) con sede in Roma viale Alessandrino 304B;*
- *ammetta l'escussione preventiva del Sig. Sciaccaluga Giuseppe res. in Genova via San Giorgio 3 , sul seguente capitolo: “ Vero che il pedone investito dalla Fiat 500 attraversava sulle strisce pedonali”;*
- *indi fissando l'udienza per l'assunzione della prova e designando il giudice che dovrà procedervi .*

Si producono : 1) rapporto della Polizia Stradale ; 2) fotocopia del biglietto aereo già acquistato dal sig. Sciaccaluga per il viaggio a Buenos Aires.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa di merito è di €.... E, pertanto il contributo unificato è pari ad €....

Arezzo 30.05.2006

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

In casi di assoluta urgenza la prova può anche essere disposta e assunta inaudita altera parte (v. melius l'art. 695).

Nel ricorso vanno indicati : i capitoli di prova su cui si intende escutere i testimoni ; le generalità dei testimoni ; i motivi di urgenza che rendono necessaria l'assunzione preventiva della prova ; la domanda che si intende proporre al giudice di merito .

Formula B : Ricorso per consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi

Tribunale di Arezzo

Ricorso per consulenza tecnica a fini conciliativi (art. 696bis)

Ill.mo Presidente

Mario Rossi c.f. SNGLGU36P06D969M, nato in Genova il 06.09.36, res. in Arezzo via Cellini 7 e sempre in Arezzo via Crispi 3 elett. dom. presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende nel presente procedimento per delega a margine (c.f.....; fax.....; pec.....)

Premesso

- *che il ricorrente il 04.09.2005 mentre attraversava la via Roma di Arezzo veniva investito dal veicolo di proprietà del sig. Bianchi Alfredo e assicurato dalla Secura S.p.A. ;*
 - *che dal sinistro il ricorrente riportava gravi danni alla gamba destra ;*
 - *che invitati ai sensi di legge a risarcire i danni né il sig. Bianchi né la Secura S.p.A. hanno data positiva risposta;*
 - *che è intenzione del ricorrente di adire l'A.G. per sentire condannare in solido al risarcimento sia il Bianchi sia la Secura S.p.A.*
- tanto premesso , visto l'art. 696bis*

chiede che la S.V. ill.ma

- *convocate le parti :1) Sig. Bianchi Alfredo res.in Arezzo via Roma 3 ; 2) Secura S.p.A. (in persona del suo legale rappresenta pro tempore) con sede in Roma viale Alessandrino 304B ;*
 - *nomini un Consulente tecnico a che ricostruisca la dinamica dell'incidente e, ove possibile , concili le parti*
 - *indi fissando la data di inizio delle operazioni .*
- Si producono: racc. indirizzata a Secura S.p.A ; racc. indirizzata al sig. Bianchi.*

Arezzo 06.07.2006

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

Nel ricorso ricordarsi di indicare , oltre naturalmente all'oggetto della consulenza richiesta , la domanda che si intende proporre al giudice di merito.

XXXI

Provvedimenti d'urgenza

I provvedimenti d'urgenza sono disciplinati dall'art. 700 e , in quanto appartenenti al più ampio genus dei procedimenti cautelari , dagli articoli 669bis e ss (escluso l'art. 669-octies e il co.1 art. 669 – novies).

Il primo passo , per chi vuole promuovere la procedura , è naturalmente la redazione del ricorso (formula A) ; che , insieme alla documentazione dovrà essere depositato, nella cancelleria dell'Ufficio giudiziario competente a conoscere della causa di merito , se il ricorso è ante causam , nella cancelleria del giudice che tratta la causa di merito , se il ricorso è presentato quando questa è già pendente . A nostro modesto parere va fatta l'iscrizione della causa , non solo quando il ricorso è ante causam , ma anche quando è proposto già pendente la causa. Sempre a nostro modesto parere , il difensore legittimato alla causa di merito dovrà essere anche legittimato espressamente a promuovere la (o a resistere nella) procedura cautelare .

Dopo aver lasciato trascorrere qualche tempo , si controlla in cancelleria qual'è stata la decisione del giudice (ai fini di provvedere alla notifiche alle controparti, da questi, disposte).

Se la decisione del giudice non accoglie il ricorso o comunque lo accoglie in modo , per noi , insoddisfacente , noi potremo riproporlo (nei limiti di cui all'art.669-septies) oppure contro di esso potremo proporre reclamo (nei termini stretti di cui al co.1 art. 669 terdecies).

Se la decisione del giudice ci soddisfa non occorrerà , per conservarne l'efficacia nel tempo , che noi si promuova l'azione di merito (da ciò ci solleva l'art.. 669-octies co. Sesto).

Formula A : Ricorso (ante causam) per provvedimento d'urgenza

Tribunale di Arezzo
Ricorso per provvedimento di urgenza (art. 700 C.P.C.)

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.1936 a Genova , res. in Arezzo via Cellini 7 presso e nello Studio dell'Avvocato Cicero Primo che lo difende per mandato a margine (fax.....pec.....)

Premesso

- che il ricorrente ha dato un appartamento di sua proprietà in uso precario al sig. Bianchi Alfredo ;

.....(indicare i fatti che danno il fumus boni iuris e l'urgenza al ricorso).....

tutto ciò premesso , visto l'art. 700 C.P.C.

chiede che Voi, ill.mo Tribunale vogliate

- in forza del co.2 art. 669-sexies , subito con decreto disporre il rilascio se del caso manu militari dell'immobile de quo , contestualmente fissando udienza per la convocazione delle parti – e cioè del ricorrente stesso e del Sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo , via Cavour 7;

- in ipotesi denegata , fissare udienza per la comparizione delle parti (come sopra residenti) e, all'esito , disporre il rilascio dell'immobile o comunque adottare i provvedimenti meglio visti a che nelle more della causa di merito il diritto del ricorrente non subisca irreparabile danno.

Si chiede la condanna del resistente alle spese processuali.

Si produce . 1) contratto in data 03.05.2005 ; 2) lettera di diffida al sig. Bianchi .

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della causa di merito è di €..... e, pertanto, il contributo unificato è pari a €.....

Arezzo 15-09-2005

(Sottoscrizione dell'Avv. Cicero)

Avvertenze

Nel ricorso , dato il suo carattere strumentale rispetto alla causa di merito , deve risultare il petitum e la causa petendi della domanda che si intende proporre al giudice di questa (anche se , poi , la giurisprudenza si accontenta che il contenuto di tale domanda risulti implicitamente, senza essere espresso con formule sacramentali) . Oltre a ciò nel ricorso vanno evidenziati i fatti che danno il fumus boni iuris e l'urgenza al ricorso stesso .

XXXII

Ricorso per procedimento sommario di cognizione

Va premesso che l'esperibilità del procedimento sommario é limitata alle "cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica".

Tanto premesso, il primo passo per attivare la procedura di cui agli artt. 702bis e ss. é la redazione del ricorso (formula A). Questo va poi depositato in cancelleria (pur nel silenzio della Legge, con la documentazione , in esso , indicata e la procura , così come si fa nel rito del lavoro , art. 415). Iscritta la causa a ruolo , si chiedono alla cancelleria copie del ricorso e pedissequo decreto del giudice e, apposta la relata di notifica, si notifica alle controparti nei termini nel decreto stesso indicati .

Si compare all'udienza (naturalmente portandosi dietro l'originale del ricorso + decreto a riprova della loro regolare notifica).

Per quel che riguarda la costituzione della persona contro cui il ricorso è proposto , vedi il quarto comma art. 702bis (che sostanzialmente ricalca le disposizioni dell'art. 167).

Formula A : Ricorso

Tribunale di Arezzo

Ricorso per procedimento sommario di cognizione (art. 702bis)

Ill.mo Tribunale

Rossi Mario cf. SNGLGU36P06D969M , nato a Genova il 06.09.36 e res in Arezzo via Cellini 7, con domicilio eletto sempre in Arezzo Via Cavour 6 presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo che lo difende per procura a margine e che é titolare di : c.f.....;fax.....; pec.....

Premesso

che il ricorrente ha dato in comodato al Sig. Bianchi Alfredo un armadio.....

.....(continuare nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto come in un qualsiasi atto di citazione).....

- tutto ciò premesso, visto l'art. 392bis

ricorre a che la S.V. ill.ma

- voglia fissare udienza di comparizione delle parti e cioè del ricorrente stesso e del sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo via Cavour 6

- e indi accogliere le seguenti conclusioni : " Piaccia al Tribunale ill.mo condannare Alfredo Bianchi....."

Si indicano come persone informate dei fatti:

1) Giuseppa Parodi res. in Arezzo via Crispi 3;

2) *Oneto Giacobbe res. in Genova via San Lorenzo 5*

Si producono i seguenti documenti:

1) *Scrittura privata in data 03.07.10*

2) *Lettera del ricorrente al Bianchi in data 04.08.10.*

Con riserva di altro produrre e dedurre.

Invito alla tempestiva costituzione

Si invita la controparte a costituirsi ai sensi e nelle forme indicate dagli artt.166,702bis C.P.C. almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, con avvertimento che in mancanza incorrerà nelle decadenze di cui agli artt.38,167,702bis C.P.C.

Dichiarazione di valore

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/02 si dichiara che il valore della causa è pari ad €... per cui il contributo dovuto è di €.....

Arezzo 11.12.2010

(Sottoscrizione dell'avv. Cicero)

Avvertenze

Il comma 5 dell'art. 702 ter viene interpretato nel senso che il giudice possa, all'udienza, disporre per l'assunzione di prove senza le formalità previste nel libro secondo (ad esempio interpellando le parti ed escutendo i testi al di fuori dei limiti ristretti di un capitolo di prova). Questo proprio per il carattere "sommario" del procedimento – evidenziato dal fatto che questo viene definito con ordinanza e non con sentenza.

XXXIII

Procedimenti possessori

Sono disciplinati dagli artt. 703 ss e , per un richiamo fatto dal secondo comma dell'art. 703 , anche “dagli articoli 669bis e seguenti , in quanto compatibili”.

Sono procedimenti bifasici, in cui la seconda fase, però, é solo eventuale.

Detto questo, bisogna distinguere il caso che la domanda possessoria sia proposta nel corso di un giudizio petitorio o no

Esaminiamo per primo il caso che la domanda non sia proposta nel corso di un giudizio petitorio.

In tal caso, la prima fase del giudizio, si attiva con ricorso (formula A) al giudice “ del luogo nel quale è avvenuto il fatto denunciato” (art. 21 a cui rimanda il comma 1 dell'art. 703).

La seconda fase, come accennato, si svolge solo su iniziativa di parte; e va attivata con richiesta al giudice di “fissare dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito” - richiesta che va fatta nei termini perentori di cui al al quarto comma art.703.

Acquisita notizia di tale udienza, va notificata (alla controparte) una “comparsa di riassunzione” (formula B).

Veniamo ora al caso che la domanda sia proposta mentre pende il giudizio petitorio.

In tal caso, secondo la migliore interpretazione, la parte può scegliere se presentare la domanda possessoria al giudice del petitorio oppure se presentarla al giudice e nei modi indicati dall'art. 703. In questa seconda ipotesi, però, una volta che il giudice avrà dati “i provvedimenti temporanei indispensabili” (v. co. 2 art. 704) le parti, se vorranno proseguire nel giudizio, dovranno proseguirlo davanti al giudice del petitorio “ai sensi dell'art. 703”.

Formula A :Ricorso per reintegra

Tribunale di Arezzo

Ricorso per reintegra (art.703 C.P.C.)

Rossi Mario c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.36 a Genova e res. In Arezzo via Cellini 7 e sempre in Arezzo dom.to in via Roma 4 presso lo Studio dell'Avv. Cicero Primo che lo difende per mandato a margine e che indica per la ricezione di

eventuali comunicazioni il fax..... e l'indirizzo pec.....

Premesso

- che il sig. Bianchi Alfredo si è introdotto clandestinamente nell'appartamento del ricorrente sito in Arezzo via Cavour 3 int.6.....(continuare nell'esposizione degli elementi di fatto e di diritto).....

- tanto premesso, visto l'art.703 C.P.C.

ricorre a che l'ill.mo Tribunale voglia

in forza del co. 2 art. 669-sexies disporre per la immediata reintegra nel possesso del ricorrente , contestualmente fissando udienza per la comparizione delle parti che sono : il ricorrente stesso e il sig. Bianchi Alfredo al momento e abusivamente abitante in Arezzo via Cavour 3 int.6

- in denegata ipotesi fissare ai sensi del co. 1 art. 606sexies udienza in cui sentire le parti suindicate e prendere i provvedimenti urgenti che si chiederanno o che meglio saranno dall'ill.mo Tribunale visti e considerati

- e indi accogliere nel merito le seguenti conclusioni : "Voglia il Tribunale ill.mo.....ritenuto il possesso e/o la detenzione del ricorrente , la clandestinità dello spoglio perpetrato dal Bianchi Alfredo , condannare questi al rilascio immediato e al risarcimento dei danni come saranno accertati in corso di causa. Vinte le spese".

Si producono :

1) atto pubblico di acquisto dell'appartamento de quo

2) dichiarazioni sottoscritte di terzi informati dei fatti.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2003 si dichiara che il valore della causa è di €...per cui il contributo è di €...

Arezzo 15.01 2009

(Sottoscrizione dell'avv. Cicero)

Formula B : comparsa in riassunzione

Tribunale di Genova

Comparsa in riassunzione di causa possessoria

Giobatta Perodi c.f.....res. in Genova via Roma 30 e sempre in Genova domiciliato presso e nello studio dell'avv. Cicero Primo che lo difende e rappresenta per procura a margine del ricorso cautelare depositato in data.....e che é titolare di : c.f.....;fax.....; pec.....;

premessò

che il comparente Giobatta Parodi con ricorso depositato in data..... chiedeva a norma dell'art. 703 C.P.C. , all'Autorità Giudiziaria in epigrafe indicata, la reintegra nel possesso dell'appartamento sito in Genova Via tasso 4 esponendo che:

.....

.....

che il Giudice adito accoglieva l'istanza e fissava l'udienza del... per l'inizio della causa di merito;

che il buon diritto del comparente é fondato sui seguenti

Motivi di diritto e di fatto

.....
tanto premesso,

cita

Mario Oneto elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Cicero II in Genova via Roma 6 (oppure,, se l'Oneto non si fosse costituito, residente in Genova.....) a comparire davanti al Tribunale di Genova g.i Dott Giacobbi per l'udienza del giorno...ore di rito, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“ Voglia l'Ill.mo Tribunale..... ”

Con invito al convenuto di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza, a norma dell'art. 166 C.P.C. e a comparire davanti al giudice designato ai sensi dell'art. 168Bis, con avvertimento che la costituzione oltre tale termine implica le decadenze previste dagli artt. 38 e 167 C.P.C.

Dichiarazione del valore della causa

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, che il valore della causa é di euro....ed il contributo unificato (ridotto alla metà) é di euro...

Luogo e data

Cicero Primo

XXXIV

Separazione personale giudiziale (Fase presidenziale)

Il procedimento davanti al presidente del tribunale è disciplinato dagli artt. 706 ss. C.P.C. come modificati e integrati , in forza dell'art.23 delle legge sul "divorzio" (L. 1° dicembre 1970 , n.898) , dal suo articolo 4 : di seguito indicheremo gli incombeni a cui tale procedimento obbliga le parti. E precisamente nei numeri 1 – 8 indicheremo gli incombeni del coniuge ricorrente; nel numero 9 , quelli dell'altro coniuge.

1 – Si acquisiscono i documenti da allegare al ricorso ; alcuni dei quali possono essere considerati necessari (in quanto richiesti per prassi dal tribunale adito) , altri solo facoltativi.

Sono documenti necessari (secondo la prassi della maggior parte dei tribunali) : A – l'estratto di matrimonio (che va richiesto all'ufficio anagrafe del Comune dove viene celebrato il matrimonio) ; B – i "certificati contestuali" (così detti perché da essi risulta sia la residenza che lo stato di famiglia) dei due coniugi (certificati che vanno richiesti all'ufficio anagrafe del Comune di residenza dei coniugi); C- le ultime dichiarazioni personali dei redditi rese dal coniuge ricorrente (e per "ultime dichiarazioni" secondo un'opinione autorevole debbono intendersi le dichiarazioni dell'ultimo triennio).

Come si vede la documentazione "necessaria" è destinata a permettere al tribunale alcuni accertamenti imprescindibili : sulla sua giurisdizione ("Ma la coppia che a me, tribunale , si rivolge è effettivamente legata da un matrimonio civile o é...una coppia di fatto?" – a tale domanda dovrebbe rispondere l'estratto di matrimonio); sulla competenza ("Ma i coniugi effettivamente risiedono in uno dei luoghi che attribuirebbero a me la competenza ?" – a tale domanda dovrebbe rispondere il certificato contestuale dei due coniugi) ; sulla necessità di adottare , anche contro la volontà dei coniugi , provvedimenti a favore della prole ("Ma io, tribunale , sono sicuro che la coppia non abbia figli o abbia solo i figli dichiarati? – a tale domanda dovrebbero ancora rispondere i certificati contestuali); sull'entità dell'assegno di mantenimento da porre a carico di uno dei coniugi e a favore dell'altro coniuge o dei figli ("Ma quanto effettivamente guadagna il Mario Rossi che mi piange miseria?" - a questa domanda dovrebbero rispondere le dichiarazioni dei redditi).

Ma se noi non riusciamo a produrre uno dei documenti "necessari" ? Il cancelliere non potrebbe rifiutare di ricevere il ricorso , ma il tribunale potrebbe adottare una decisione, a noi , sfavorevole (dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, la propria incompetenza , accettare come rispondenti a verità le dichiarazioni sulla nostra situazione patrimoniale avanzate dalla controparte...).

E passiamo a dire dei "documenti facoltativi" (da allegare al ricorso). Qui il discorso si fa breve : sono facoltativi tutti quegli altri documenti che mirano a provare

circostanze favorevoli al ricorrente ; ad esempio , la convivenza del coniuge avversario con altra persona , ciò che potrebbe giustificare una riduzione dell'assegno di mantenimento a suo favore.

Avvertenza (non secondaria) : nel richiedere i documenti, sia quelli “necessari” sia quelli “ facoltativi”, specificare che essi sono destinati alla produzione in una causa di separazione : servirà a far sì che il loro rilascio avvenga esente da balzelli!

2 – Si redige l'atto introduttivo che ha la forma del ricorso (v. art.706 e formula A): ne servono due copie : una , come originale da noi sottoscritto e da depositare in cancelleria , l'altra , come nostro promemoria.

3 – Si fa l'iscrizione a ruolo compilando la relativa “nota” e il c.d. “modulo ISTAT” (cioè un modulo con cui, a fini statistici, si raccolgono notizie , sull'età, la professione , il grado di cultura dei separandi....).

4 – Il presidente dovrebbe , nei cinque giorni successivi al deposito del nostro ricorso, emettere il decreto per la fissazione , dell'udienza di comparizione dei coniugi e del termine entro cui noi dovremmo notificare ricorso e decreto (v.c.3 art. 706 C.P.C.) : non c'è da aspettarsi che i tempi stabiliti con tanto ottimismo dal legislatore siano rispettati ; però non si sa mai e c'è il pericolo che il giudice ci abbia dato, per effettuare la notifica , un termine tanto breve che, se non ci muoviamo subito , noi non si riesca a rispettarlo. Quindi senza aspettare troppi giorni verifichiamo in cancelleria; e se siamo fortunati e il decreto è stato emesso , ne chiediamo due copie autentiche (melius , chiediamo due copie autentiche del nostro ricorso e del pedissequo decreto) . Predisponiamo in calce a tali copie autenticate la relata di notifica e.....andiamo dagli ufficiali giudiziari a che la effettuino.

5 – Ritirato dagli ufficiali giudiziari l'originale (notificato) del ricorso e pedissequo decreto (al fine di poterlo esibire al presidente e dimostrare la regolarità della notifica in caso di mancata comparizione del convenuto) potremmo anche....dedicarci ad altre cause fino all'udienza di comparizione. Però se siamo avvocati veramente coscienziosi e la separazione è di quelle toste , ancora una visita in cancelleria il giorno prima dell'udienza la faremo : chissà?! Il convenuto potrebbe aspettare proprio l'ultimo giorno per depositare quella memoria a cui l'ha autorizzato il presidente e, si badi , secondo un'opinione che, ancorché autorevole non ci convince , potrebbe fare ciò , potrebbe depositare la memoria , anche se il termine concessogli dal giudice è scaduto.

6. Giunto il giorno dell'udienza ci mettiamo in paziente coda davanti alla porta dell'aula in cui il presidente tiene udienza , portandoci dietro il ricorso e pedissequo decreto notificati e...il coniuge ricorrente : già perché, dice la legge (art.707 co.2), che se “il ricorrente” “ non si presenta (o rinuncia) , la domanda non ha effetto” – vero è che secondo una autorevole opinione la lettera della Legge va interpretata nel senso che basti, per salvare l'efficacia della domanda, la comparizione del difensore : in tal caso il tentativo di conciliazione , naturalmente, non si farebbe , ma il presidente potrebbe lo stesso adottare i provvedimenti urgenti e, quindi, rimettere le

parti davanti al G.I.ecc.ecc.. E se non compare il convenuto ? In tal caso il presidente controlla la regolarità della notifica : se questa è nulla deve ordinarne la rinnovazione, se invece è regolare può ordinarla – v. melius il 3° co. Art. 707 .

Giunto il nostro turno , si celebra il (logoro) rito del tentativo di conciliazione (previsto dal c.1 art.708). Un dubbio : quando il cliente è chiamato , possiamo entrare insieme a lui ? La cosa è discutibile : la soluzione migliore è seguire la prassi del tribunale e fare come vuole il presidente. Del resto c'è da dire che il tentativo di conciliazione si riduce molto spesso a chiedere ai coniugi (senza sentirli separatamente) se intendono riconciliarsi : loro dicono di no, e si passa subito a trattare dei “ provvedimenti temporanei e urgenti “ di cui al quarto comma.

Può capitare, quello, sì, che i coniugi decidano di trasformare la separazione giudiziale in separazione consensuale ; in tal caso il presidente fa mettere a verbale le condizioni su cui si è formato il consenso e poi rimette per la omologa al collegio.

7 – L'udienza si è svolta, i coniugi naturalmente non si sono riconciliati , il presidente (probabilmente) ha adottato i “provvedimenti temporanei e urgenti”: a questo punto che dobbiamo fare , noi, procuratori del ricorrente ? Se il convenuto non è comparso all'udienza presidenziale (e, secondo alcuni, anche se è comparso ma senza l'assistenza di un difensore) dobbiamo notificare “l'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore” – questo “nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa” (v. c.1 art 709). In ogni caso dovremo (nei termini stabiliti nella stessa ordinanza presidenziale di cui sopra) depositare la “memoria integratrice” di cui al 3° co. art. 709 (formula B). In quale cancelleria dovremo depositarla questa memoria ? nella cancelleria del giudice designato per la trattazione della causa (giudice che beninteso potrebbe essere lo stesso presidente). Ci dovremo costituire , compilando una nota di iscrizione a ruolo e pagando un “ contributo” ? No ; e “no” sia perché , come già si è detto , le cause di separazione sono esenti da tributi , sia perché , almeno secondo la opinione di gran lunga prevalente, il ricorrente va considerato costituito già dal momento del deposito del ricorso (diretto ad ottenere la fissazione dell'udienza presidenziale).

Il procedimento davanti al giudice istruttore procede poi secondo gli artt. 180 e segg.

8- Prima di parlare degli incombenti gravanti sul convenuto , è forse opportuno attirare l'attenzione dello studioso su questi tre punti riguardanti i “ provvedimenti temporanei e urgenti”.

Primo : Tali provvedimenti possono essere revocati e modificati dal giudice istruttore (v.c.4 art. 709) ; ma ancor prima possono essere modificati e revocati (su reclamo di una delle parti, e sia pure entro certi limiti su cui non ci si può qui soffermare) dalla Corte di Appello (c.4 art. 708).

Secondo: Per l'articolo 189 disp.att. C.p.C. “ l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo”. E si badi “essa – come continua a recitare nel suo secondo comma l'art. 189 - conserva la sua efficacia (di titolo esecutivo) anche dopo la estinzione del processo)”.

E non è raro che un ricorrente , soddisfatto di quel che i “ provvedimenti”

presidenziali gli concedono, provochi la estinzione del processo per evitare le ulteriori spese processuali e l'alea di una modifica dei provvedimenti da parte del giudice istruttore. Certo, così esponendosi al pericolo che la controparte presa l'iniziativa di fare, ora lei, ricorso per separazione, ne ottenga la modifica nel nuovo procedimento (sul punto v. melius l'ultima parte c.2 art. 189 citato).

Attenzione, però, in caso di mancata comparizione del convenuto davanti al presidente (e, secondo alcuni, anche in caso di sua comparizione, ma senza l'assistenza di un difensore), l'ordinanza de qua per produrre i suoi effetti deve essere notificata (naturalmente a cura del ricorrente).

Terzo : i provvedimenti presidenziali sono eseguibili non solo nelle forme dell'ordinario procedimento esecutivo ma anche con la c.d. esecuzione coattiva in forma breve.

9- Spogliamoci ora delle vesti di procuratore del ricorrente e indossiamo quelle di procuratore del convenuto.

Ricevuta la notifica del decreto con cui il presidente convoca i coniugi per il tentativo di conciliazione, mettiamo che il convenuto si rivolga a noi per essere difeso : dobbiamo costituirci subito in giudizio ? Se lo vogliamo, sì, lo possiamo fare, sia prima che al momento dell'udienza presidenziale. Come ? Depositando una comparsa di costituzione (e naturalmente la procura, che può essere in calce o a margine della comparsa). In tale comparsa dobbiamo a pena di decadenza far valere le eccezioni processuali e di merito ecc. ecc. come detto negli artt. 167 e 38, in altre parole depositando tale comparsa siamo soggetti alle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 ? No (almeno secondo la opinione di gran lunga prevalente) : potremo ancora sollevare tali eccezioni ecc. nella "comparsa integratrice" con cui ci costituiamo (davanti al G.I.) in ottemperanza all'ordinanza presidenziale di cui al co.3 art. 709.

Ma se non ci costituiamo, subiremo qualche penalizzazione, qualche inconveniente? No, non saremo penalizzati da niente (salvo che dalla perdita del potere di chiedere la prosecuzione del processo, di cui diremo postea). In particolare nessuno ci impedirà di depositare la memoria, a cui autorizza l'ordinanza presidenziale di cui al c.3 art.706 (ma, naturalmente, la memoria dovrà portare la firma del cliente, non la nostra!). Del resto il deposito di tale memoria è un optional : la sua omissione non determina nessuna decadenza (e le "ultime dichiarazioni dei redditi" che per il terzo comma dovrebbero allegarsi alla memoria ? si potranno, anzi si dovranno, produrre all'udienza – ma anche qui dalla loro mancata produzione non deriveranno che le conseguenze a cui abbiamo fatto cenno prima sub 1). Naturalmente poi la mancanza di una formale costituzione in giudizio non potrà impedirci di accompagnare il cliente all'udienza davanti al presidente e di assisterlo – come *advocatus* e non come procuratore – durante il suo svolgimento.

In buona sostanza, se vogliamo, possiamo differire la costituzione a dopo l'udienza presidenziale, ed evitando ogni decadenza se la effettuiamo nel termine indicato nell'ordinanza presidenziale (di cui all'art.709 c.3).

L'unico inconveniente di non costituirsi, prima o all'udienza presidenziale, può essere questo (almeno secondo un'autorevole opinione) : se non compare né il ricorrente né il suo difensore non potremo chiedere la prosecuzione della causa

davanti al giudice istruttore (però – anche qui secondo opinioni autorevoli , lo studioso si sarà accorto che quasi tutto in subiecta materia é...opinabile – potremo sempre chiedere l’emissione dei provvedimenti “ temporanei e urgenti”).

Formula A : ricorso per separazione giudiziale

Tribunale di Genova

Ricorso per separazione personale giudiziale

Ill.mo Tribunale di Genova

Rossi Maria c.f. SGRLGU56P06D969F nata il 6.9.56 a Genova, ivi res. in via Sturla 36 , e sempre in Genova elett.te dom. in via Fiasella 4 presso e nello studio dell’avv. Cicero Primo c.f..... che la difende e rappresenta per mandato a margine e che può ricevere eventuali comunicazioni della cancelleria al n. 010389205 di fax e all’indirizzo pec.....

Premesso:

- che la ricorrente contrasse matrimonio di rito concordatario il 26 agosto 1978 con Luigi Bianchi nato il 6.4.56 a Genova e ivi res. in via Ausonia 12 di professione , in allora bancario, in oggi, agente di assicurazione;*
- che dal matrimonio è nata un figlia, a nome Sara, ora di sette mesi;*
- che l’esponente e il Bianchi hanno convissuto insieme fino a quando il 30.04.2006 il Bianchi ha lasciato la comune residenza sita in Genova via Sturla 36;*
- che la convivenza coniugale, da lungo tempo difficile, è diventata intollerabile e diseducativa per la prole, per fatti esclusivamente addebitabili al Bianchi. Infatti .*
- il Bianchi, di carattere rude e violento, si abbandona frequentemente a scenate contro la ricorrente, ingiuriandola, minacciandola e per scuotendola. In particolare:*
 - il 26 gennaio 2005, presente la suocera Valli Alida, ebbe a pronunciare ... omissis....*

Tutto ciò premesso , la ricorrente

Chiede

- che l’ill.mo Presidente, nel caso di esito negativo del rituale tentativo di conciliazione , assuma in via di urgenza i seguenti provvedimenti:”omissis....” .*
- Fatta riserva di ogni altra richiesta meglio vista in seguito.*

Si producono

- 1 – Estratto dell’atto di matrimonio;*
- 2 – Certificati contestuali della ricorrente e del marito;*
- 3 – Ultime tre dichiarazioni dei redditi;*
- 4 – Certificato medico delle lesioni subite dalla ricorrente.*

Dichiarazione di valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art.13,comma1 lett.a DPR 196/2003.

Genova.....

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

E' discutibile che il ricorso possa essere firmato anche dalla parte. Nel caso (normale) che ciò non avvenga, il procuratore che lo sottoscrive deve munirsi di procura prima del deposito del ricorso.

Formula B : memoria integrativa

Tribunale civile di Genova

G.I. dott. Affaticato ; ud. 15.10.2006

Memoria integrativa ex art. 709 C.P.C.

nella causa di separazione personale

tra

Rossi Maria

ricorrente

proc. Avv. Cicero Primo

e

Bianchi Luigi

convenuto

xx

All'udienza fissata su ricorso dell'esponente Rossi Maria, il Presidente assumeva i seguenti provvedimenti :...omissis..... E dava termine, al ricorrente, per depositare una memoria integratrice, fino al 22.10.06 e al convenuto , per costituirsi , fino al 22.11.06.

*A integrazione del suo precedente ricorso l'esponente fa presente quanto segue
in fatto:*

Fra i tanti episodi rivelatori del carattere rissoso e patologicamente geloso del Bianchi si indicano i seguenti.

A –Il 6.6.2005 mentre si era al ristorante.....

B –Il 18.10.2006 in casa della suocera.....

Tanto esposto in fatto , si rileva

in diritto:

Privo di fondamento è l'assunto prospettato dal Bianchi all'udienza presidenziale che la casa coniugale essendo i figli maggiorenni.....

P.Q.M.

Si insiste per la addebitabilità della separazione al Bianchi e per la conferma dei provvedimenti presidenziali.

Si indicano come testi sui fatti precedentemente esposti sub A e sub B (la cui narrativa è da intendersi preceduta dall'espressione "Vero che"):

Filomena Maturano res. in Napoli via Posillipo 31

Nigro Assunta res, in Camogli via Del Tritone 6.

Con riserva di altro produrre e dedurre in risposta alla memoria avversaria.

Genova 22.10.2006

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenza

La memoria integrativa deve avere il contenuto di cui all'art. 163 , numeri 2),3),4),5) e 6). Ma naturalmente non occorre inserirvi l'avvertimento di cui al n7). A darlo già provvede il presidente con la sua ordinanza (v. c.3 art. 709).

XXXV

Separazione personale consensuale

I – Si acquisiscono i documenti già indicati nel n. 1 della precedente lezione (separazione giudiziale) .

II – Si redige il ricorso seguendo la formula A che segue . In più si adempiono gli altri incombeni di cui sub 2 della precedente lezione.

III – idem come nei numeri 4 e 5 della precedente lezione. Ma se , com'è norma , il ricorso è presentato congiuntamente dai due coniugi (cioè , è sottoscritto da entrambi i coniugi oppure è sottoscritto dai due difensori di entrambi i coniugi oppure è sottoscritto da un unico difensore , che ha ricevuto la procura da entrambi i coniugi) non occorre naturalmente la notifica del ricorso e del pedissequo decreto e , quindi , non occorre procurarsi le relative copie autentiche

IV- Si compare all'udienza presidenziale . Una volta che questa è finita nulla occorre che l'avvocato faccia per ottenere l'omologa del Collegio : tutto avviene su impulso d'ufficio .

V – Sarà invece opportuno che , lasciato passare congruo intervallo , l'avvocato chieda alla cancelleria copia autentica dell'omologa : servirà al momento in cui si instaurerà la causa di divorzio .

Formula A : Ricorso per separazione consensuale

*Tribunale civile di Genova
Ricorso per separazione personale*

Ill.mo Tribunale di Genova

Rossi Maria nata a Genova il 06.09.1986 c.f. NGUD35GHUF e Bianchi Luigi nato a Palermo il 25.07. 85 c.f. NGSOL67RTIM entrambi residenti in Genova via Maragliano 40 ed in Genova selettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Caio Cicero che li rappresenta e difende per mandato a margine (c.f.....; fax.....; pec.....)

Premesso

- che i ricorrenti contraevano matrimonio di rito concordatario il 26 agosto 2001;*
- che dal matrimonio è nata una figlia , di nome Sara Bianchi , ora di sette mesi ;*
- che i ricorrenti , di comune accordo intendono separarsi :*
- tutto ciò premesso*

chiedono

che in caso di esito negativo del rituale tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale , l'ill.mo Tribunale omologhi le seguenti, dai ricorrenti concordate,

condizioni della separazione :

- “1)I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e stima;*
- 2) L'appartamento , già di abitazione coniugale , rimarrà in disponibilità e onere della moglie;*
- 3) La moglie permetterà che il marito ritiri.....”*

Si producono:

- 1 . Estratto dell'atto di matrimonio ;*
- 2. Certificato contestuale di entrambi i coniugi ;*
- 3 . Dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi relativamente gli ultimi tre anni.*

Dichiarazione sul valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art.

13, comma 1,lett.a DPR 115/2003

Genova 12.03. 2010

(Avv. Cicero)

XXXVI

Divorzio giudiziale

Premessa : primo diremo degli incumbenti del ricorrente , poi di quelli del coniuge convenuto .

I – Il ricorrente prima di tutto deve acquisire la documentazione che è necessario allegare al ricorso ; e che nell'ipotesi (più comune) in cui si fa valere l'art. 3 n2 lett.b della L. 1° dicembre 1970 n. 898 , è la seguente :

estratto di matrimonio ;

certificati contestuali di entrambi i coniugi;

ricorso di separazione con omologa o sentenza di separazione secondo i casi ;

N.B. I documenti vanno richiesti specificando che servono ad uso produzione in causa di divorzio .

N.B. L'estratto va richiesto all'ufficio anagrafe del Comune dove venne celebrato il matrimonio , i certificati contestuali , all'ufficio anagrafe del Comune in cui risiede il coniuge a cui si riferiscono .

II – Il ricorrente deve redigere l'atto (di ricorso) seguendo la formula A .

III – Il ricorrente deve depositare ricorso e documentazione allegata nella cancelleria ad hoc del tribunale (di solito la “ cancelleria della volontaria giurisdizione”).

N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare la nota di iscrizione a ruolo e il c.d. “modulo ISTAT” (un modulo che serve all'Ufficio solo a fini statistici).

IV- Lasciato passare congruo intervallo , il ricorrente dovrà visitare la cancelleria per prendere visione del decreto di convocazione del Presidente . Infatti in tale decreto vengono indicati : data dell'udienza , data in cui ricorso e decreto debbono venire notificati al coniuge convenuto , data in cui questi può depositare memoria difensiva e documenti .

V – Il ricorrente acquisite le necessarie copie autentiche del ricorso e del pedissequo decreto , le notificherà all'altro coniuge . Poi non dovrà fare altro che comparire all'udienza.

VI – Fin qui gli incumbenti dell'avvocato del ricorrente ; e quelli dell'avvocato del coniuge convenuto ? Si riducono ai seguenti : a) acquisizione della documentazione “necessaria” (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni) e di quell'altra che , pur non necessaria , si ritiene opportuno produrre ; b) redazione (se diligente) di una memoria difensiva (da produrre in cancelleria prima dell'udienza o all'udienza stessa) ; c) comparizione all'udienza .

VII – Conclusasi l'udienza presidenziale col fallimento del tentativo presidenziale di conciliazione , l'avvocato del ricorrente , dovrà , nel termine fissatogli dal

Presidente , depositare una memoria integrativa e , l'avvocato del convenuto , sempre nel termine fissatogli dal Presidente , dovrà costituirsi in giudizio (vedi art.4 comma 10 L. 898 / 70) .

Formula A : Ricorso per divorzio

Tribunale di Arezzo

Ricorso per cessazione effetti civili di matrimonio concordatario

Ill.mo Tribunale

Il sig. Stelli Luigi nato a Roma il 21 aprile 1968, C.F. RTEVFE 68ERM , residente in Arezzo , via Della Pace 3 ed elettivamente domiciliato in Sabbiano (AR) , via Martire 3 presso e nello studio dell'Avv. Cicero c.f..... che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere comunicazioni al numero di fax 0575 . 87654987 e all'indirizzo pec.....

Premesso

- che il ricorrente , in data 23 . 06 . 1992 , ha contratto matrimonio concordatario con la signora Nifa Maria , nata a Stia (AR) il 08 .06.67 , C.F. NFA CRF 3427 R , residente in Arezzo , via Gioiosa 5 ;*
- che dall'unione è nato il 30.05.95 il figlio Gianluca ;*
- che con ricorso in data 15.10.1999 il ricorrente consensualmente con la moglie ha chiesto la separazione personale ;*
- che il Tribunale di Arezzo , con decreto 06.02.2000 ha omologato la separazione tra il ricorrente e la moglie;*
- che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale senza che vi sia stata riconciliazione tra il ricorrente e il coniuge ;*
- che ricorrono pertanto tutte le condizioni previste dalla legge per poter dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente ;*
- che ai fini di una giusta applicazione degli artt. 5 e 6 L .898 / 1970 il ricorrente deve far altresì presente :*
- che le condizioni economiche della moglie sono notevolmente migliorate rispetto a quelle che giustificavano , al momento della separazione , le pattuizioni omologate Infatti.....*
- tutto ciò premesso , il ricorrente come sopra rappresentato*

chiede

che nel caso di fallimento del rituale tentativo di conciliazione l'ill.mo Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 23 . 06 . 1992 tra il ricorrente e la signora Nifa disponendo altresì per una riduzione dell'assegno concordato in sede di separazione e per un affidamento congiunto del figlio. Con precisa riserva di altro e meglio chiedere e dedurre in sede di memoria integratrice .

Si allegano:

1 . Estratto dell'atto di matrimonio

2. Certificati contestuali dei due coniugi

3. Dichiarazioni dei redditi del ricorrente per gli ultimi tre anni .

4- copia autentica della omologa della separazione

Dichiarazione sul valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art.

13,comma 1,lett.a DPR 115/2003.

Arezzo 30.11.08

(Avv. Cicero)

XXXVII

Ricorso congiunto per divorzio

1 – Si acquisisce la documentazione “necessaria” , che , mettendoci nel caso più frequente statisticamente del n 2 dell’art. 3 L . 898/70 , è data da : estratto dell’atto di matrimonio ; certificati contestuali dei coniugi ; ricorso+ omologa oppure sentenza di separazione ; dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi relative all’ultimo triennio.

2 . Si redige il ricorso seguendo la formula A.

3 . Si depositano ricorso e documentazione .

N.B. Al momento del deposito occorrerà compilare il c.d. “modulo ISTAT” e la nota di iscrizione a ruolo .

4. Si rivisita la cancelleria dopo congruo termine per leggersi il decreto presidenziale di convocazione .

5 . Si compare all’udienza .

Formula A : Ricorso congiunto per divorzio

Tribunale di Arezzo

Ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio

Ill.mo Tribunale

- Maria Bianchi , nata in Arezzo il 23 . 05 .47 , C.F. MAR 56 GEAFI , res.in Arezzo , via Casta Diva 3

- Luigi Rossi , nato in Arezzo il 06 . 09 . 1937 , C.F. SNGLGU 36P07 , res. in Arezzo , via Trovera 4

- entrambi elettivamente domiciliati in Arezzo , via Cellini 7 presso e nello studio dell’Avv. Cicero c.f..... che li rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria al numero di fax 0575 . 564325 e all’indirizzo pec.....

Premesso

- che i ricorrenti hanno tra loro contratto matrimonio concordatario in data 16.05.1998 ;

- che dal loro matrimonio è nato il 21 . 03. 1999 il figlio Gianluca;

- che in data 15 . 12 . 2002 entrambi i ricorrenti sono comparsi consensualmente davanti al Presidente chiedendo una separazione che è stata omologata dal Tribunale di Arezzo in data 16 . 02 .2000 ;

- che dal giorno della loro comparizione all’udienza presidenziale sono trascorsi più

di sei mesi senza che tra di loro si sia ricostituita quella comunione spirituale e materiale che giustificherebbe un loro ritorno alla convivenza ;

- tanto premesso , i ricorrenti

chiedono

che l'ill.mo Tribunale di Arezzo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto alle seguenti

condizioni

il figlio Gianluca è affidato alla cura di entrambi i genitori ma vive con la madre con possibilità per il padre di tenerlo con sé un pomeriggio alla settimana e per 10 giorni durante le ferie estive e i giorni di Natale e San Luigi ; il marito passerà alla moglie un assegno mensile di €...da rivalutarsi in base agli indici ISTAT per il mantenimento della moglie stessa e del figlio .

Dichiarazione sul valore della causa

Si dichiara che il procedimento é soggetto a contributo di iscrizione a ruolo ex art.13, comma1, lett.a DPR 115/2003.

Arezzo 15.07.08

(Avv. Cicero)

XXXVIII

Separazione, divorzio, modifiche alle loro condizioni in base a convenzione assistita

Premessa – Per gli artt. 6 e seguenti del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n.162, i coniugi, senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, possono separarsi, divorziare, modificare le condizioni di una loro precedente separazione o di un loro precedente divorzio, in forza di un semplice accordo – accordo che esse si erano impegnate a cercare in forza di una convenzione (per cui nella pratica nei casi si parla di separazione divorzio per convenzione assistita).

Di seguito cercherò di tratteggiare l'iter che i coniugi debbono percorrere per raggiungere tale traguardo.

I- Il primo passo è la stipula della convenzione di cui alla premessa. Lo studioso potrà vedere nel doc.....(parte terza del libro) la “forma da darsi a tale convenzione secondo i suggerimenti del Consiglio Nazionale Forense.

Stipulata tale convenzione e raggiunto in base ad essa felicemente un accordo per la separazione o per il divorzio, o per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio occorre trasmettere (entro dieci giorni!) l'accordo raggiunto alla Procura della Repubblica.

Quale Procura della Repubblica ? Ti mi domanderai. Te lo dico in base alle “linee guida” (per l'applicazione dell'art. 6 D.L. citato) espresse dalla Procura della Repubblica di Arezzo. In base a tali “linee guida”, la procura a cui va trasmesso l'accordo é : A) se l'accordo ha per oggetto una separazione, quella ove i coniugi hanno avuto l'ultima comune residenza ; se l'accordo ha avuto per oggetto un divorzio, quella in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza, ; se infine l'accordo ha per oggetto la modifica delle condizioni di separazione, (la Procura competente) é quella del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione.

II- Come si trasmette l'accordo in questione ? Certo non per posta : occorrerà che qualcuno lo depositi accompagnato da una istanza (vedi formula seguente) nella segreteria della Procura. Chi é legittimato a tale deposito ? Quale dev'essere il contenuto dell'istanza ? Quali documenti vanno ad essa allegati ?

Alla prima domanda risponderò nel seguente numero III; alla seconda, nel numero IV, alla terza nel numero V.

III -Legittimato a depositare l'accordo (e poi a ritirare l'autorizzazione o il nulla osta di cui all'art.6 d.l. citato) é la persona come tale indicata nella convenzione o, in mancanza di tale indicazione, la persona che é delegata al deposito in forza di una procura scritta firmata dai due coniugi.

IV L'istanza dovrà avere un contenuto parzialmente diverso a seconda che l'accordo

riguardi una coppia che abbia o no figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap (vedi meglio l'art. 6 decreto citato) ovvero economicamente non autosufficienti. Nel primo caso (se cioè la coppia non ha figli minori ecc.ecc.) l'istanza avrà ad oggetto la richiesta di un “nulla osta”; nel secondo caso, avrà ad oggetto un'autorizzazione.

V- I documenti che si dovranno allegare alla istanza saranno diversi a seconda che si tratti di separazione, divorzio o modifica delle “condizioni” e a seconda ,anche qui, che l'accordo riguardi una coppia che abbia o no figli ancora bisognosi di assistenza (figli minorenni, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti).

Sempre tenendo presenti le “linee guida” date dalla procura di Arezzo (e avvertendo lo studioso che potrebbero esservi , diversità tra Procura e Procura e...nostre omissioni, per cui la cosa migliore é pur sempre informarsi presso la segreteria della Procura competente) di seguito indicheremo i documenti da allegare all'istanza.

Nel caso l'accordo abbia ad oggetto una separazione.

In tal caso i documenti da allegare (in carta semplice) sono : 1) copia documento valido di identità di ciascuno dei coniugi, 2) certificato per estratto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui é stato celebrato, 3) certificato contestuale di stato di famiglia e di residenza di ciascuno dei coniugi.; 5) autocertificazione che i figli maggiorenni sono autosufficienti.

In più, se si tratta di coppia con figli minorenni ecc., dovranno altresì essere allegati : 6) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei coniugi; 7) certificazione attestante lo stato di handicap del figlio maggiorenne.

Nel caso l'accordo abbia ad oggetto un divorzio.

In tal caso i documenti da allegare (sempre in carta semplice) sono : 1) copia documento di identità valido di ciascuno dei coniugi; 2) certificato per estratto dell'atto di matrimonio, 3) certificato contestuale di residenza di ciascuno dei coniugi ; 4) copia autentica di un documento attestante la pregressa separazione (ad esempio, copia autentica del verbale di separazione con decreto di omologa, copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato insieme a copia autentica del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati); 5) autocertificazione che i figli maggiorenni sono autosufficienti ; 6) certificazione/ autocertificazione su quella che é stata l'ultima comune residenza delle parti (questo a meno che i coniugi continuino ad avere ancora una comune residenza come tale risultante dal certificato sub 3) ; 7) copia della “convenzione

In più se si tratta di coppia con figli minorenni ecc.ecc. dovranno essere allegati : 8) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei due coniugi. 9) certificazione attestante l'handicap del figlio maggiorenne.

Nel caso che l'accordo abbia ad oggetto modifiche delle condizioni di divorzio o separazione.

In tal caso i documenti da allegare (in carta semplice) sono : 1) documenti di

identità delle parti in corso di validità; 2) certificato per estratto dell'atto di matrimonio con le necessarie annotazioni della separazione e/o divorzio ; 3) certificati contestuali di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi; 4) copia autentica di un documento attestante le condizioni della separazione o del divorzio (es. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa, copia autentica della sentenza anche parziale di separazione con attestazione del passaggio in giudicato....); 5) autocertificazioni che i figli maggiorenni sono autosufficienti; 6) copia della “convenzione”.

In più se si tratta di coppia con figli minorenni: 6) dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni di ciascuno dei coniugi; 7) certificazione (eventuale, ovviamente) attestante l'handicap del figlio maggiorenne

VI – La Procura della Repubblica esaminata la documentazione prenderà una decisione, che, se l'avvocato avrà avuta l'avvertenza di comunicare la sua pec, gli sarà di solito comunicata in via telematica.

Avuta notizia del deposito del provvedimento del procuratore della Repubblica, la persona a ciò delegata dai coniugi (che sarà nella normalità dei casi uno dei difensori – ma nulla vieta ovviamente che la delega sia fatta ad entrambi i difensori) si recherà alla segreteria della Procura per ritirare l'originale (non la copia) di tale provvedimento (avendo la cortesia di portarsi dietro copia di tale provvedimento per facilitare l'opera del segretario che dell'originale, prima di consegnarlo, dovrà fare copia autentica da archiviare).

Attenzione a quanto sub VII.

VII -Entro dieci giorno dalla comunicazione fatta dalla Procura (e, secondo una discutibile interpretazione, dal momento, se precedente a tale comunicazione, in cui la parte ha provveduto a ritirare l'originale del provvedimento o una sua copia conforme) gli avvocati (che hanno sottoscritto la stipula dell'accordo) dovranno trasmettere“all'ufficiale del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto copia autenticata dallo stesso” (accordo)

Inoltre, sempre gli avvocati che hanno sottoscritto l'accordo, dovranno far pervenire al Consiglio dell'Ordine circondariale del luogo ove l'accordo é stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui é iscritto uno degli avvocati” copia dell'accordo e il “formulario” ISTAT (art.11 D.L. 132/2014).

,

Istanza per ottenere l'autorizzazione o il nulla osta

*Procura della Repubblica di...
istanza per ottenere il nulla-osta
ex art.6 D.L. 132/2014*

*Ill.mo Procuratore della Repubblica
il sottoscritto avv. Cicero I del Foro di.....titolare di PEC....., in forza di delega,
apposta in calce alla presente istanza, dei coniugi sigg.ri Maria Rossi res.
in.....c.f..... e Luigi Bianchi res. in.....c.f.....*

chiede che V.S.

ai sensi dell'art. 6 D.L.12-09-2014 n.132 convertito da Legge 10.11.2014, n.162 dia il Suo nulla osta all'accordo raggiunto per una separazione legale dai suddetti coniugi in data 15.07.16 , con l'assistenza del sottoscritto Avv. Cicero I del Foro di...c.f.....e dell'avv. Cicero II del Foro di...c.f.....in forza della Convenzione stipulata il....di cui si allega copia.

Faccio presente che i coniugi non hanno figli.

Allego :

1-originale dell'accordo;

2- copia della “convenzione”

3-copia documento valido di identità di entrambi i coniugi

4 -

Con osservanza

Luogo e data

(Avv. Cicero

I sottoscritti Maria Rossi e Luigi Bianchi delegano l'avv.Cicero I a trasmettere alla Procura Repubblica competente l'accordo tra di loro raggiunto sula separazione legale e a ritirare copia autentica dello stesso all'esito positivo della sovraestesa istanza

XXXIX

Controversia individuale di lavoro

Premessa : prima vedremo gli incumbenti del ricorrente e poi (a cominciare da sub 8) quelli del convenuto .

1) (Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui agli artt. 410 ss. –formula A) si redige la domanda sotto forma di ricorso (formula B) .

2) Si prepara la documentazione che si intende produrre . N.B. per evitare di incorrere in decadenze tutta la documentazione deve essere prodotta al momento della costituzione (arg. ex comma 3 art. 416).

3) Si depositano ricorso + procura + documentazione, nella cancelleria della sezione–lavoro . Penserà il cancelliere a presentare il ricorso al giudice a che questi vi apponga in calce il decreto di fissazione dell’udienza (co. 2 art. 415).

4) Lasciati passare alcuni giorni (non troppi , per non rischiare di non riuscire a ottemperare al termine di cui al co. 4 art. 415 , non troppo pochi per non rischiare

di...fare il viaggio a vuoto , dato che il termine di cinque giorni dato al giudice dal co.2 art. 415 , spesso non viene osservato) si rivisita la cancelleria per vedere se il decreto è stato emesso .

5) Nel caso il decreto sia stato emesso , si chiedono alla cancelleria tante copie autentiche del ricorso e pedissequo decreto quante sono le controparti + 1

6) Si appone la “relata di notifica” in calce alle copie come sopra autenticate e si va dagli ufficiali giudiziari per la notifica . Lasciato passare congruo tempo si ritira l’originale notificato .

7) Dieci giorni prima dell’udienza , si rivisita la cancelleria per controllare se la controparte si è costituita o no (co.1 art. 416) e, nel caso positivo , per ritirare copia della sua memoria.

Fatto questo , non resta per il ricorrente che aspettare l’udienza...studiandosi la causa Vediamo ora gli incombenti della parte che , ricevuta la notifica del ricorso , voglia resistervi .

8) La parte che , ricevuto il ricorso , vuole resistervi deve prima di tutto redigere una memoria in cui esporre le sue difese (formula C).

N.B. Se la memoria contiene una domanda riconvenzionale , il convenuto deve fare istanza (nel contesto della memoria stessa!) per un nuovo decreto di fissazione dell’udienza (v. melius il co. 1 art. 418) .

9) Fatto quanto sub 8 , il “resistente” depositerà : memoria + procura + documentazione nella cancelleria. Se la memoria contiene una domanda riconvenzionale è bene attirare sul punto l’attenzione del cancelliere .

Con ciò sono finite le fatiche del “resistente”ed anch’egli può...rilassarsi in attesa dell’udienza (dato che alla notifica della sua memoria e del nuovo decreto di fissazione di altra udienza dovrà , per il disposto del co.3 art. 418 , provvedere l’ufficio).

Formula A : Istanza per il tentativo di conciliazione

Ministero del lavoro , della salute e delle politiche sociali

Direzione provinciale del lavoro di Arezzo

Richiesta tentativo di conciliazione ex art. 410 C.P.C.

On. Commissione Provinciale di conciliazione

*- Il sottoscritto Avv. Cicero primo del Foro di Arezzo con Studio in Arezzo via Cellini
7*

- in nome e conto del proprio assistito Mario Rossi c.f. SNGLGU36P06D969M nato

in Arezzo e ivi res. In via Roma 4

Vi chiede

di espletare il tentativo di conciliazione rituale nella controversia insorta tra il suo assistito sig. Rossi Mario e la ditta Pesce Lorenza per il fatto che il primo vanta e la seconda gli nega i seguenti diritti:

A- diritto alla revoca del licenziamento;

B- diritto al pagamento.....(esporre le pretese del proprio assistito)....

Sottoscrive per conferma anche il sig. Mario Rossi.

Con osservanza

Arezzo 20.01.2010 (Sottoscrizione dell'Avv. Cicero Primo)

(Sottoscrizione di Mario Rossi).

Formula B : Ricorso introduttivo del giudizio

Tribunale di Arezzo – Sezione lavoro

Ricorso ex art. 409 C.P.C.

Luigi Bianchi c.f. SNGLGU36P06D969M nato il 06.09.36 a Genova , res. in Arezzo via Cellini 7, sempre in Arezzo elett. dom. in via Roma 3 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Primo che lo rappresenta e difende per delega in calce (c.f.....; fax....pec.....)

Premesso

che ha prestata la sua opera come lavoratore subordinato del sig. Bianchi Alfredo (indicare gli elementi di fatto e di diritto che confortano il ricorso).....

- tanto premesso ,riuscito vano il tentativo di conciliazione imposto dall'art. 410 C.P.C. (doc.3) , l'esponente

ricorre

a Voi, ill.mo Giudice , a che vogliate:

- fissare udienza di comparizione dell'esponente stesso e della controparte sig. Bianchi Alfredo res. in Arezzo via Cavour 8;

- e , ogni contraria istanza rigettata : A) dichiarare l'illegittimità della sospensione del servizio (...); B) accertare il corretto adempimento (...); C) condannare il datore di lavoro a spese, onorari e diritti del presente procedimento.

Si producono.

Copia CCNL

*copia conteggio differenze contributive;
istanza per il tentativo obbligatorio
verbale DPL di mancato accordo*

.....

Si chiede ammettersi per interpello e testi i seguenti capitoli:

A- “Vero che.....”

B- “Vero che.....”

Si indicano a testi: 1) sig. Testa Carlo res. in Roma Via Valadier 8 : 2) sig. Resti Antonio res. in Roma via Grevi 6.

Dichiarazione sul valore della causa

Ai sensi dell'art.14 DPR 115/2002 si dichiara che il valore della causa é di euro.....

Arezzo 25.07.2010

(Avv. Cicero Primo)

Avvertenze

Ricordarsi di produrre conteggi e CCNL : secondo un orientamento giurisprudenziale la loro mancata produzione determina la nullità del ricorso.

Ricordarsi di produrre la documentazione : secondo un orientamento giurisprudenziale se non la si produce al momento della costituzione , si decade dal diritto di produrla

Formula C- Memoria difensiva di costituzione in giudizio

Tribunale di Arezzo – Sezione lavoro

(RG.453/10; ric. Rossi M.; dott. Giocosa L. ; ud.15.05.10)

Memoria difensiva ex art. 416 C.P.C. con domanda riconvenzionale

per

Bianchi Alfredo c.f. RGUSNG36P06D969M nato il 08.1956 in Arezzo ivi res. in Via Cavour 6 e sempre in Arezzo elett. dom.to in Via Camillini 4 presso e nello Studio dell'Avv. Cicero Secondo che lo difende per mandato a margine del presente (c.f.....fax.....;pec.....).

nella causa contro

Mario Rossi

ricorrente

Avv. Cicero Primo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Con ricorso depositato il 15.01.2010 Rossi Mario conveniva in giudizio l'esponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande:.....

Con la presente memoria si costituisce in giudizio l'esponente Bianchi Alfredo per contestare come infondate in fatto e in diritto le pretese avversarie e per proporre a sua volta domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni.

L'infondatezza delle pretese avverse

.....
.....

La fondatezza della domanda riconvenzionale

.....
.....

P.Q.M.

.Si chiede che il Tribunale ill.mo, fissata ai sensi dell'art.418 C.P.C. altra udienza di discussione, voglia accogliere le seguenti conclusioni : "Rigettata ogni contraria pretesa condannare il ricorrente....."

Si producono in giudizio:

Lettera in data 3.04.2009

Lettera.....

Si chiede l'ammissione per interpello e testi dei seguenti capitoli:

.....

Arezzo 22.10.10

(Avv. Cicero Secondo)

Avvertenze

Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente la procedibilità per la domanda riconvenzionale non è subordinata al tentativo di conciliazione.

Nella memoria si debbono proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Non ci si può limitare a contestare genericamente i fatti dedotti dal ricorrente e si debbono indicare i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere.

PARTE TERZA

DOCUMENTI DAL VIVO

